UNIV. OF
TORONTO
LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO.
KING ALFRED'S LIBRARY OF HISTORY
FOUNDED BY
GOLDWIN SMITH AND HARRIET SMITH
1901

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/s01bibliotecastoric08casi

10465
-I-

BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
pubblicata da T. Casini e V. Fiorini. — N. 8

DUE SCRITTI POLITICI

DI

PASQUALE STANISLAO MANCINI

IL PROCESSO PER I FATTI DI NAPOLI
15 maggio 1848
E L'AMNISTIA NELLO STATUTO DI CARLO ALBERTO
per i fatti di Genova 1849

CON PREFAZIONE E COMMENTI

DI

AUGUSTO PIERANTONI

128175
13/6/13

ROMA
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
1899

PROPRIETÀ LETTERARIA
DELLA SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

Gli esemplari di questo volume non firmati dal gerente della Società si ritengono per contraffatti.

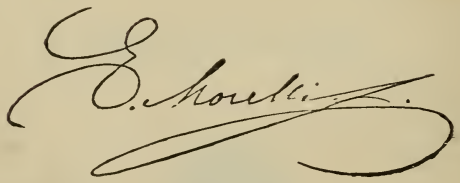

Tipo-litografia Miliani e Filosini
Roma, via Milano, 37.

PREFAZIONE

I.

La storia del risorgimento italiano sarà fra due anni la storia di un secolo passato; fu quindi nobile il pensiero di pubblicare una *Biblioteca storica,* che raccolga i più importanti documenti di una impresa maravigliosa. Nel nostro secolo la scoperta di nuovi fatti ha condotto alla verificazione di quelli che si credevano abbastanza noti, e i lavori storici anteriori furono accettati dopo che una critica severa, che risalì sempre alle fonti, li riconobbe monumenti certissimi di verità. La storia del risorgimento nazionale più delle altre ha bisogno di un grande processo d' istruzione, perchè si svolse in un campo, sul quale oprarono assai potenti i giudizî preconcetti e gli impeti delle passioni. Se, come disse il Macaulay, « l'essere un grande storico è forse la più rara delle « glorie intellettuali », la storia del nostro rinnovamento politico, che addusse il trionfo della nazionalità e degli ordini rappresentativi, aspetta un ingegno

sopra gli altri privilegiato, il quale deve riunire un gusto squisito per le lettere e una scienza profonda delle istituzioni politiche e civili, perchè solamente una storia costituzionale potrà servire a disciplinare le opinioni necessarie alla corretta azione del libero governo, a educare il popolo, a preparare futuri uomini di Stato.

Io penso di offrire alla Biblioteca alcuni volumetti, che chiariranno periodi storici, nei quali la ragione costituzionale e la internazionale tennero il campo della lotta e agitarono profondamente la patria. I documenti, che io presento ai lettori, mi vennero dalla eredità carissima del mio maestro P. Stanislao Mancini. Mi sia permesso ricordare il tempo e il loco, nei quali ne acquistai la notizia. Nei lunghi anni che io vissi in amorosa corrispondenza di affetti con l' autor mio, di continuo lo spronai a scrivere le memorie della sua vita. Il Nostro, che viveva pensoso più degli altri che di sè stesso, e assorto sempre in diuturni importantissimi lavori, non ebbe il tempo per tale cura. Ai 2 settembre dell'anno 1879 giungemmo a Torino tornando dalla Sessione dello Istituto di Diritto Internazionale, che si era adunato a Bruxelles.

Mio suocero volle mostrarmi come in un patriottico pellegrinaggio l' umile casetta, in cui discese nell'ora prima dell'esilio, le dimore di Sclopis, Berchet, D'Azeglio, Pinelli, Balbo che prima di altri lo cercarono, mi narrò le prime azioni, che compì in Torino a favore dei suoi compagni carcerati in Napoli, la sanguinosa giornata del 15 maggio 1848, la fuga dalla vendetta borbonica, lo sbarco a Genova, e fece un vivissimo confronto tra l' equanime condotta del go-

verno di re Vittorio Emanuele, che volle subito cancellare la memoria de' casi di Genova, e la briaca reazione di Napoli. La prudenza e la concordia diedero al Piemonte la egemonia su le altre parti d' Italia e la forza per ottenere il trionfo della idea nazionale; la feroce reazione preparò il bando di quelle dinastie, che si erano mostrate incompatibili col libero governo.

In quella giornata conobbi con ampiezza l' opera da lui durata, gli studi fatti per salvare dalla condanna i suoi amici di Napoli e per rendere possibile l' amnistia da darsi ai capi della ribellione genovese che furono esclusi dalla prima amnistia e condannati nel capo. Io non dimenticai le importanti narrazioni ascoltate: ne presi nota nell' ora tardissima della notte. Spesso tornai a rifare col pensiero il patriottico pellegrinaggio del 2 settembre 1879, e feci rivivere nel mio cuore il fascino di quella conversazione. La fronte larga e serena, gli occhi vividi e chiari, i labbri puri e sapienti, non mai dischiusi ad odio o a disprezzo, la narrazione colorita e abbondante, la penetrazione finissima di una intelligenza superiore, l' equità imperturbata del sentimento morale, una dolcezza amabile e ferma ad un tempo, l' amore e la fede ardente per quanto di grande, di bello e di libero possa innalzare la umana dignità, mi rivelarono ancora una volta l' uomo e le opere egregie, che il tempo non struggerà. Nel decimo anniversario della sua morte io mando fuori questa novella pubblicazione, che contiene i due studi ora detti di *Questioni Costituzionali*. Ne ho fatta la ristampa con un voto e una speranza: corra per le mani degli onesti e valorosi italiani come tributo alla memoria del caro estinto; ispiri a coloro, i quali hanno

nelle mani il potere, il sapiente consiglio di restituire alla fine l'impero alle leggi violate, la libertà rapita a molti oppressi.

II.

Ed ora riassumo i fatti storici che serviranno di ausilio alla piena intelligenza delle questioni costituzionali. Negli Stati italiani si agitavano tre parti politiche: i legittimisti o fautori de' governi assoluti, quali l'Austria li voleva, i riformisti, che nei congressi degli scienziati italiani avevano cercato occasione e tribuna per parlare di progresso civile, di riforme, di libertà e di indipendenza nazionale, i repubblicani unitari, che iniziati da Giuseppe Mazzini avevano giurato la formola - *Dio e popolo*. Dopo la infelice prova della rivoluzione dell' anno 1830, nella quale i liberali agli ordini di Ciro Menotti avevano tentato, sul ricordo di Nicolò Machiavelli, che sperò da un Borgia la redenzione d' Italia, di avere dalla loro parte l'ambizioso e feroce Francesco IV, Giuseppe Mazzini scrisse la lettera celebrata nelle storie, con cui esortò Carlo Alberto a far sua la causa della redenzione italica. L' Amleto italiano, a cui l' Austria aveva insidiato il diritto ereditario fondato sulla legge Salica nel Congresso di Verona per far cadere la eredità degli Stati di Casa Savoia nella Casa Este, si circondò di sospetti e di rigori. Il giovane ligure dettò gli statuti della Setta Unitaria e mandò i congiurati a far le prime prove delle iniziative popolari. La strage dei fratelli Bandiera dimostrò la impotenza de' magna-

nimi sagrifizi di fronte ai troni, che avevano a puntello persino le truppe mercenarie. Insigni cittadini, tra i quali maggiore di ogni altro il cavaliere, che tutta Italia onorò ed onora, Massimo d'Azeglio, pensarono di tentare la via delle pacifiche riforme. Morto Gregorio XVI, universale fu la gioia quando corse la voce che il nuovo Pontefice eletto era Pio IX, e che avesse in cuore di concedere una generale amnistia per i reati politici. I sovrani, incalzati dal delirio popolare, dalle dimostrazioni, che sotto gli osanna al capo dei cattolici nascondevano maggiori speranze di libertà, credettero di poter frenare la marea rivoluzionaria col concedere riforme legislative e di pervenire ai governi consulenti, che Cesare Balbo aveva indicati. Le Consulte di Stato, gli editti, che riducevano la censura politica, morale e religiosa, furono le prime applaudite riforme. Ma i soavi riformisti s'ingannavano nella illusione di tenere, pari ad Eolo, incatenata la tempesta. Le riforme erano accettate non come il fine, ma come il mezzo per ottenere l'indipendenza italiana, che doveva sorgere dalla concordia dei principi con i popoli. L' Austria, fedele al sistema del Metternich, pensò di spargere scoraggiamento e discordia con la occupazione di Ferrara.

Gli altri Stati imitarono il Papa nell'opera delle prudenti e misurate riforme; solamente Ferdinando II resisteva alla pubblica opinione con la cieca audacia che non vede il pericolo e che lo provoca. Il paese bramava la libertà di stampa, e la censura diventava ancora più ridicola e feroce ad un tempo, mentre la stampa clandestina divulgava la famosa scritta, intitolata *Protesta del Popolo delle Due Sicilie,* nella quale con la penna di Svetonio erano narrate le scellera-

tezze della Corte, del Governo e dei ministri; invano la polizia ne cercò l' autore. Le Calabrie e Messina vollero rompere il grave indugio e iniziare le prime mosse. Il Borbone mandò in Messina il generale Landi a debellare gli insorti, che, non essendo più di trenta, sostennero una zuffa mirabilissima per la immensa sproporzione del numero confrontato con le perdite che fecero patire al nemico. Il generale Nunziante oppresse le deboli forze dei sollevati nel distretto di Geraci, catturò buon numero di cittadini e li fece giudicare dalle Corti Marziali, per sentenza delle quali furono moschettati Michele Bello di Liderno; Gaetano Ruffo, di Rovalino, Domenico Sartori, di Bianco, Rocco Verducci di Caraffa, Pietro Mazzoni, di Roccella, giovani tutti de' più virtuosi e gentili, fortemente amati nella provincia. Quarantasei condannati a morte ebbero commutata quella pena nell' altra perpetua dell' ergastolo. Taccio le altre vendette, i premi e le ricompense date ai carnefici e ai traditori, le calunnie divulgate contro i vinti, i favori conceduti agli uffiziali civili e alle guardie urbane di Calabria. Lord Minto era giunto in Roma, consigliere per l' Inghilterra di liberali riforme ai principi italiani. Genova e Palermo si mostrarono insofferenti delle incertezze. In Genova la moltitudine trasse al sasso di Portoria, gridando *evviva al Balilla,* e sollevò voci di odio e di sprezzo contro la Compagnia di Gesù. A quelle manifestazioni risposero Asti, Novara, Tortona, Torino, Felizzano ed altre città e terre dello Stato; oltre il mare le ripetette la Sardegna, oltre le Alpi la Savoia. Carlo Alberto entrò nella via delle riforme addì 30 ottobre 1847, sanzionò novità, che da quarant' anni esistevano nelle leggi

napoletane; ma quei decreti furono acclamati, perchè segnavano l' inizio della nuova politica. L'agitazione pacifica di Roma, della Toscana, del Piemonte e del Lombardo-Veneto, prese di subito un altro carattere in Sicilia. Uomini ragguardevoli promossero in Palermo una grande dimostrazione, in cui plaudirono a Pio IX, alle riforme, alla lega doganale e alla costituzione siciliana; i più animosi fecero il giorno appresso un altro esperimento di pubblica manifestazione nella villa Giulia: misero fuori i nastri tricolori e fecero sentire il grido di *Viva Italia*. In Napoli la sera del 14 dicembre 1847 si fece una grande dimostrazione al grido di « viva il Re, viva le riforme, viva l' Italia ». Birri e gendarmi a piedi e a cavallo assalirono la moltitudine e vi furono feriti dall'una parte e dall'altra. Il Re, che vedeva scemata la sua autorità, la volle riacquistare col terrore e con la forza; fece mostra di artiglierie e mandò in carcere moltissimi cittadini.

Altre dimostrazioni seguirono nelle principali città dell' Isola, ma in Palermo fu intimata al Governo una sfida singolare, che acquistò celebrità storica. La sfida fu diffusa con una stampa in cui si leggeva: « Il tempo « delle preghiere inutilmente passò: inutili le prote- « ste, le suppliche, le pacifiche dimostrazioni »; e dopo altre parole atte ad infiammare gli animi, conchiudeva: « Il giorno 12 gennaio 1848, all' alba comincerà « l'epoca gloriosa della universale rigenerazione. Pa- « lermo accoglierà con trasporto quanti siciliani ar- « mati accorreranno per difendere la causa comune « e istabilire riforme ed istituzioni acconce alla ci- « viltà del secolo e quali volute sono dall' Europa,

« dall' Italia, da Pio IX. Unione, ordine, subordina-
« zione ai capi. Rispetto alla proprietà: il furto sia
« dichiarato tradimento alla patria, e come tale pu-
« nito. Chi mancherà di mezzi ne sarà provveduto.
« Con giusti principî il cielo seconderà la giustis-
« sima impresa. Siciliani all' armi! » Il manifesto fu l' opera di un giovane palermitano che aveva nome Bagnasco. I capi non vi erano, i mezzi mancavano; ma il popolo volle ed osò. La lotta della Sicilia rianimò i napolitani, che ai 25 gennaio rinnovarono le radunate popolari e le grida. Ferdinando II, prima spedì nuove truppe a vincere la rivolta, che si era propagata nell' isola; ai 28 gennaio mandò un parlamentario con un decreto di amnistia e la promessa di nna Costituzione. Divulgatasi la notizia, il popolo gridò: *guerra, guerra!* e il Comitato generale, che era stato eletto, rispose: « che la Sicilia, rappresen-
« tata dal generale Parlamento in Palermo, dovrà
« adattare ai tempi la costituzione che quest' isola
« per tanti secoli ha posseduta, che nel 1812 fu ri-
« formata sotto l' influenza della Gran Bretagna e
« che col decreto dell' 11 di dicembre 1816, poste-
« riore agli atti del Congresso di Vienna, fu ricon-
« fermata... » Aggiunse: « ch' era anche voto uni-
« versale de' Siciliani di unirsi al regno di Napoli
« con legami speciali, che debbono dal Parlamento
« siciliano sanzionarsi, e formare insieme due anelli
« della bella federazione italiana » (1). Riuscite vane le pratiche, la lotta fu ripresa. La fortezza di Castellamare era l' ultima difesa de' regî; capitolò a patto

(1) *Storia documentata della Rivoluzione siciliana,* cap. 2°.

che il presidio sarebbe uscito con gli onori di guerra, che avrebbe avuto sicurezza d'imbarco per Napoli insieme con i soldati prigionieri a Palermo, che avrebbe consegnate le artiglierie, le munizioni ed undici prigionieri politici ch'erano chiusi nella fortezza. La bandiera tricolore subito sventolò su gli spaldi; il Cardinale Pignatelli, napoletano, ch'era arcivescovo di Palermo, la benedisse, presenti tutti i consoli stranieri, compresi il prussiano e il russo; solamente l'austriaco si tenne lontano. Ma il Borbone volle conservare la cittadella di Messina come un segno della sovranità da riprendere e come la base delle future operazioni militari. Lord Minto aveva tentato di persuadere il Papa a svolgere la sua autorità morale per comporre la pace tra la Dinastia e la Sicilia: Pio IX mostrò tale esitazione e mancanza di animo che il diplomatico inglese scrisse a lord Palmerston, che non si permetteva di contare su lui (1).

III.

I casi di Sicilia cagionarono la gioia dei popoli, la paura delle Corti, ma insegnarono ai principi ch'era suonata l'ora di cedere, altrimenti avrebbero sofferta la vergogna di una sconfitta. Pio IX, faceva sapere alla Corte di Napoli che una Costituzione data a quel Regno avrebbe compromessi gli altri Stati che non volevano andare oltre le riforme. Il generale Statella si recò alla Reggia a rappresentare il grave

(1) *Il Conte di Minto al Visconte Palmerston.* Roma, 2 febbr. 1848.

pericolo, da cui il Re era minacciato pel fermento popolare; il generale Roberti, devotissimo al Re, comandante di Sant' Elmo, negò di tirare sulla città, benchè il Re gliene avesse fatto comando; Ferdinando, memore che l' avo con la promessa di una Costituzione si era tratto fuori dai pericoli della rivoluzione nell' anno 1820, ai 29 gennaio dichiarò, quasi con le stesse parole dell' avo, che avrebbe data la Costituzione. L' avo aveva detto: « Essendosi manifestato il « voto generale della nazione del Regno delle Due Si- « cilie di volere un governo costituzionale, DI PIENA « NOSTRA VOLONTÀ consentiamo e promettiamo nel « corso di otto giorni di pubblicarne le basi ». Il nepote dopo ventotto anni disse: « Avendo inteso il voto « generale de' nostri amatissimi sudditi di avere delle « guarentigie e delle istituzioni conformi all' attuale « incivilimento, dichiariamo di essere NOSTRA VO- « LONTÀ di condiscendere a' desiderî manifestati, con- « cedendo una costituzione ».

Questa volta non disse PIENA VOLONTÀ, perchè i bombardamenti, le stragi e le condanne lasciavano ancora le orme delle rovine e del sangue sparso. Il popolo all' annunzio delle promesse libertà acclamò il Sovrano e lo volle al balcone della Reggia; il Borbone aprì le porte del palazzo, conversò alla buona con quelli, che prima aveva tenuto incatenati; ma non volle prendere la coccarda italiana, rispondendo a chi l'esortava a fregiarsene: *non volere con quella cagionare sospetti di ambiziosi disegni; preferire la rossa, colore del cuore*. Tornando nelle sue stanze, lieto della furberia usata, perchè molti per non fargli dispiacere invitavano il popolo a smettere i tre colori,

disse sogghignando ad uno de' suoi fidi: *l'abbiamo scappata bella.*

Gli avvenimenti di Sicilia e di Napoli tolsero agli altri Governi la possibilità di più frenare il moto italiano. Genova acclamò alla Costituzione; il Municipio e la gioventù piemontese scossero il lungo indugio e le perplessità governative con la festa federale celebrata ai 27 febbraio nella Piazza d'armi. Il popolo di Genova all'indomani si levò a tumulto ed espulse i Gesuiti; Torino il giorno di poi imitò i Genovesi. I processi verbali del Consiglio di Conferenza adunato da re Carlo Alberto dal 3 febbraio al 13 marzo 1848 provano che i fatti di Napoli e di Genova decisero l'era delle Costituzioni. Il cavaliere Des Ambrois, interrogato dal Re, espose nel primo momento dell'adunanza che la nuova forma di Governo era diventata una NECESSITÀ IMMINENTE *en face du vaste mouvement qui soulève l'Italie, et des derniers événements de Naples.* Il conte Borelli, contro le resistenze del Pralormo, aggiunse: « che la città di Genova aveva dietro di sè « l' Italia e la setta di Mazzini e un' altra, che risie- « deva a Firenze »; avvisò che gli ultimi avvenimenti avevano spinto le cose a tal punto ch' era impossibile di fermarsi. Un solo dilemma si presentava: o l' intervento straniero, che sarebbe stato una vergogna, con l'uso della forza, ovvero il cambiamento d' istituzioni. Per le opinioni manifestate la concessione dello Statuto sembrò il rimedio supremo. Reco le date delle Costituzioni. La Napoletana fu pubblicata ai 10 febbraio, quella del Gran Duca di Toscana ai 15 dello stesso mese, l' altra di Carlo Alberto ai 4 marzo, lo Statuto fondamentale del Papa ai 14 marzo 1848. Il Principe di Monaco aveva dato lui

pure una Costituzione ai 12 febbraio. Il Duca di Modena ne fece la promessa ai 20 marzo 1848. Carlo II di Borbone deliberò di allontanarsi da Parma con la sua famiglia ai 20 marzo e istituì una reggenza, alla quale trasferì il supremo potere con la facoltà di dare le istituzioni e i provvedimenti, che avrebbe stimati necessari. La rivoluzione di Parigi, che mandò in fuga Luigi Filippo come Carlo X, e la rivoluzione trionfante in Vienna spinsero Milano a gridare: *mora, mora!* Milano compì la maravigliosa rivoluzione che prese nome dalle *Cinque giornate*, e produsse la ritirata del generale Radetzki. Ai 28 marzo Carlo II deplorò « il « breve tempo in cui la necessità e posizione geogra- « fica e politica degli Stati li sottomise ad influenza « straniera e dichiarò solennemente di rimettere i suoi « destini all'arbitrato di S. S. Pio IX, di S. M. Carlo Al- « berto re di Sardegna e di S. A. R. Leopoldo II il Gran « Duca di Toscana, i quali dovevano decidere le dif- « ferenze e le sorti future di quei Stati al miglior bene « e alla maggior forza d' Italia offrendosi sin d' ora « ad accettare quei compensi che all'equità di quei « Principi sembreranno convenienti. » Si disse pronto a giurare lo Statuto, a mandare un battaglione di linea in soccorso ai lombardi e offrì il braccio del figlio, capitano di un drappello di valorosi civici, avvertendo « che nelle vene del figliuolo scorreva il « sangue della valorosa Casa di Savoia e viveva tut- « tora quello di Enrico IV ».

Nel corso di quest' anno presso al tramonto, alcuni professori e pubblicisti fecero lo studio comparato delle Costituzioni italiane; meglio avrebbero fatto se le avessero paragonate con la Costituzione francese riveduta nell' anno 1830 e con l' altra del Belgio,

perchè gli uomini, che in breve tempo compilarono gli Statuti per gli Stati italiani, si tennero lontani dal testo della Costituzione di Cadice, ch' era stata proclamata negli anni 1820 e 1821, e compilarono le Costituzioni sulle due Carte ora indicate. Il solo Statuto fondamentale per il Governo temporale degli Stati della Chiesa recò una cosa tanto nuova, quanto antica, cioè la intenzione che non nascondeva. Soprappose ai due Consigli deliberanti le leggi, all' ALTO CONSIGLIO, che non disse Senato, e al CONSIGLIO DEI DEPUTATI il Sacro Collegio dei Cardinali, detto il SENATO INSEPARABILE dal Pontefice; e nell' articolo XXXVI, ridusse la potestà legislativa laica ad un' ombra vana, poichè sanzionò questo precetto: « che i Consigli non « potevano mai proporre alcuna legge, che avesse: « 1° riguardati affari eccle siastici o misti; 2° che fosse « contraria ai canoni o discipline della Chiesa; 3° che « tendesse a modificare o a variare quello Statuto ».

Per tal modo il cattolicesimo rimaneva immutabile e lo Stato servo umilissimo dell' elemento clericale. Pellegrino Rossi, che ne sapeva più di tanti altri, disse che quell' ordinamento sanzionava la guerra legalizzata tra lo Stato e la Chiesa.

I Napoletani avevano sperato nell' avv. Bozzelli, un esule dell' anno 1821, chiamato a preparare la loro Costituzione. Questi omise d' introdurvi l' obbligo del giuramento per il Re e per i membri delle due Assemblee, sanzionò il giuramento soltanto nel caso della morte del Re, per l' erede della Corona, quando, essendo di età maggiore, doveva convocare le Camere legislative fra lo spazio di un mese per giurare alla loro presenza di mantenere sempre integra e inviolata la Costituzione (art. 69); fece sanzionare il rispetto

delle capitolazioni esistenti, con le quali erano al soldo della dinastia gli svizzeri (art. 10); fece iscrivere fra i doveri e le prerogative del Re: *di provvedere a sostenere la integrità del Reame;* e nell' art. 70 richiamò quali legge di successione gli atti sovrani, che impedivano l'unione personale della Sicilia col Reame di terraferma.

In altri articoli della Costituzione erano dichiarate le regie paure. L'art. 30 restringeva grandemente i principî che dovevano informare la legge sulla stampa: non voleva offeso l'onore de' particolari e *l' interesse dei particolari* (art. 30). S' intende il dovere di tutelare l' onore; ma che cosa voleva dire *l' interesse?* I Deputati potevano essere arrestati anche nel caso di *quasi flagranza.* Al Re era data la potestà di sciogliere talune parti della guardia nazionale con l' obbligo « di dare nel tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno » (articolo 67); la Costituzione sanzionò una Camera dei Pari, per la quale erano eleggibili tutti coloro che avevano una rendita imponibile di ducati tremila posseduta da otto anni, e altre dieci categorie di alte dignità imitate dallo Statuto francese.

Per l' art. 48 la Camera dei Pari era costituita « in Alta Corte di Giustizia per conoscere dei reati « di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello « Stato, di cui possano essere imputati i componenti « di ambedue le Camere legislative ».

La Costituzione nel suo preambolo recava: Nel nome temuto dell' ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO UNO E TRINO, CUI SOLO È DATO LEGGERE *nel profondo dei cuori e che Noi altamente invochiamo a Giudice*

della purità delle Nostre intenzioni e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico; Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato, Abbiamo risoluto di PROCLAMARE *e* PROCLAMIAMO *irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.* L'omissione del giuramento regio e del giuramento delle Camere, esprimeva il meditato pensiero di evitare il carattere di un patto politico tra il Re e la nazione. Ferdinando II, che invocava solamente l'ONNIPOTENTE DIO SANTISSIMO, UNO E TRINO, che di SUA VOLONTÀ proclamava e sanzionava la Costituzione, volle implicitamente dire: che nel pieno possesso della sovranità, da sè solo dichiarava i limiti del suo potere, avendo consultato soltanto il Consiglio di Stato.

Chi conosce la storia della restaurazione di Luigi XVIII, rammenta che quel Re pose il medesimo studio per manifestare che solamente nella sua persona era il potere costituente. Nella seduta reale volle ricevere dai Pari e dai Deputati il giuramento di fedeltà al Re e alla Carta Costituzionale, ma Luigi XVIII non giurò (1).

Ferdinando ai 24 febbraio giurò la Costituzione nella Chiesa di S. Francesco di Paola, ch'è di rimpetto alla Reggia; e vi andò a piedi fra due file di Guardia Nazionale. Giurò a voce alta, giurarono i principi reali, tutti gli alti uffiziali dello Stato e le milizie (2).

(1) LUBIS, *Histoire de la Restauration*, vol. II, lib. 4°.

(2) Narra L. Settembrini che il Re vide tra le Guardie Nazionali un giovane che gli andava da presso con la coccarda tricolore, Michele De Chiara, e gli disse: togliti cotesta coccarda: non sono i colori napoletani. Il giovane se la cavò, e la pose in tasca.

IV.

Tuttavia la guerra d'indipendenza indetta da Carlo Alberto col manifesto del 23 marzo « per amore di « stirpe, per intelligenza di tempi e per comunanza « di voti, che voleva che si recasse l' aiuto che il fra- « tello aspetta dal fratello, dall' amico l' amico », chiamava tutti i popoli a dare provvidenze militari.

Il Parlamento siciliano, il 13 aprile, dichiarò decaduto il Borbone e la sua dinastia dal trono di Sicilia, e che volendosi reggere la Sicilia a governo costituzionale, avrebbe chiamato al trono un principe italiano dopo di avere riformato il suo Statuto. Era entrato nel Consiglio dei ministri in Napoli, come ministro di grazia e giustizia, Aurelio Saliceti, che parlava apertamente alla Corte usando asprezza nel dire. Il Saliceti non pativa indugi, e spronava i fiacchi colleghi all' azione. Colto il destro ch' era infermo e in letto, lo invitarono a recarsi senza indugio in Consiglio o a dimettersi; non andò e fu dimesso. La pubblica opinione si accese contro quest'atto subito che il ministro dimesso fece manifesto il suo programma politico: chiedeva l'abolizione della Camera dei Pari, la facoltà nel Parlamento di emendare lo Statuto, lo invio di commissari speciali nelle provincie e una forte cooperazione alla guerra d'indipendenza. Il Ministero Bozzelli cadde col giubilo universale, e gli succedette il Ministero composto da Carlo Troja, che fu detto il Ministero del 3 aprile: esso parimenti vo-

leva una grande cooperazione alla guerra, i colori nazionali per bandiera della patria, l'ordinamento delle provincie per commissari regi, la riforma della legge elettorale, la scelta de' Pari serbata al Re sopra un elenco presentato dagli elettori, e la potestà di svolgere lo Statuto. Carlo Troja trovò oppositori al disegno d'intimar guerra all'Austria in un consiglio di generali. Il generale degli Uberti, ministro dei Lavori Pubblici, proponeva che si stabilisse un campo di osservazione sulla sponda del Tronto; l'avv. Ruggiero, che aveva il portafoglio del culto, non si oppose, ma voleva la guerra a condizioni onorevoli pel trono: « io voglio la unità a patto che tutta Italia venga sottoposta al governo di S. M. Ferdinando II »; chiese la dimissione e l'ottenne.

V.

Quando gli animi erano grandemente turbati e cresceva la diffidenza per il Re, che più volte si era mostrato ritroso alla guerra contro l'Austria, i Deputati eletti giungevano in Napoli, essendo prossima l'inaugurazione del Parlamento. La età voluta per quell'ufficio era di venticinque anni. La legge elettorale provvisoria dei 29 febbraio aveva fatto centri di elezione i capoluoghi de' distretti, e assegnato un deputato per ogni gruppo di quarantamila anime. La Provincia del Principato Ultra doveva dare quattro deputati pel distretto di Avellino, due per quello di Ariano, tre per l'altro di S. Angelo de' Lombardi. Il

giovane Stanislao Mancini fu eletto nel Distretto di Ariano: poeta e oratore insigne, profondo conoscitore della musica, libero insegnante di ragione penale e di filosofia del diritto, direttore delle *Ore Solitarie*, con le lettere sul *Diritto di punire*, indirizzate a Terenzio Mamiani e con l'opera prestata nei *Congressi Scientifici* aveva acquistata fama anche fuori le Alpi (1). Nell'anno 1846 aveva viaggiato con la giovine sposa tutta l'Italia; era stato ricevuto da re Carlo Alberto in Torino, e da papa Pio IX in Roma. Cobden, Mittermayer e quanti erano gli uomini eminenti di quel tempo, erano con lui in relazione; aveva caldeggiato grandemente l'idea nazionale, e ne' giorni di funesta rimembranza, ne' quali il pensiero italiano era costretto a dibattersi imprigionato tra gli artigli della sospettosa e inesorabile censura, aveva ricercato il civile progresso nello studio profondo della storia, della filosofia e del diritto, nella palestra delle lettere. Nell'aura breve della sospirata libertà, con la stampa spinse la Reggia riottosa a dirsi italiana e ad oprare italianamente. Scrisse una eloquente petizione, la fece sottoscrivere da migliaia e migliaia di firme e si recò a presentarla al Sovrano. Re Ferdinando lo conosceva di persona: più volte gli aveva data udienza, quando, come voleva il costume, era andato nella Reggia a compiere il supremo ufficio di difensore col presentare la domanda di grazia per alcun colpevole condannato nel capo. Pubblicata la Costituzione, un giorno che si recò a presentare una di queste domande, il Re lo ascoltò fingendo la consueta bontà,

(1) Grazia Pierantoni-Mancini, *Una pagina di storia* (1848-49). *Nuova Antologia*, maggio 1898.

ma nel momento che andava via gli pose la mano sulla spalla e gli disse famigliarmente: *Pasquali, fa u' paglietta ca fai buono* (1). Più volte sentii dal labbro paterno la narrazione di questo episodio ch' era quasi un avvertimento. Nel momento della presentazione della istanza popolare il Re si turbò! Il Nisco disse quella petizione, nella Storia del regno di Ferdinando II, « intuizione esatta di mente chiara e previdente ». Terminava con queste parole: « Sì, correte, « Sire, dove la salute d' Italia vi chiama. Sarà questo « il più gagliardo freno che a qualunque pericolo di « interne commozioni e scontentezze pensar potete « di opporre. La quiete del paese, la tregua di ogni « maniera di passioni e di esigenze discordi diver- « rebbero per tutti un debito religioso e cittadino, e « la pubblica tranquillità sarebbe più efficacemente « tutelata che con qualsiasi apparato di forza, perchè « diverreste presente ai cuori di tutti i cittadini ed « a tutti sacro » (2). A questo consiglio rispondeva il detto di Carlo Troia, che per vincere l' incertezza del Re disse « che la Corona di Sicilia era da ricon- « quistare sopra i campi di Lombardia ». Il Troja alla fine trionfò degli ostacoli. Fu allestito un corpo di spedizione agli ordini di Guglielmo Pepe; partiva ammiraglio per le acque di Venezia il barone De-Cosa. Mentre le cose andavano fortunose e tristi sul teatro della guerra, Pio IX, con la enciclica de' 29 di aprile, disdisse chiaramente il pensiero di fare la guerra, dichiarando che « per ufficio del supremo « apostolato amava di un medesimo paterno amore

(1) Grazia Pierantoni-Mancini, Op. cit.
(2) *Ferdinando II e il suo Regno*, per N. Nisco, pag. 159.

tutte le genti, tutti i popoli, tutte le nazioni». Queste parole furono consigliate al Mastai per uccidere nel cuore il principio di nazionalità.

VI.

Ai 12 maggio Vincenzo Lanza e Francesco Paolo Ruggiero invitarono i deputati ad una riunione privata al fine di conoscersi. La mattina del 13 maggio circa novanta deputati si riunirono nel Palazzo di città in Monteoliveto per deliberare in seduta preparatoria il regolamento per il servizio interno della Camera e il cerimoniale per l' inaugurazione del Parlamento. Prese il seggio della presidenza l'arcidiacono ottuagenario Cagnazzi, che, a cagione dell' età, lo cedette al celebre medico Lanza, nominato vice-presidente. In quell' adunanza fu diffusa la voce che il Re volesse dai Deputati un giuramento di pura e semplice osservanza dello Statuto de' 10 febbraio, soppresso « lo svolgimento » ch' era stato annunziato dal Saliceti e promesso dal Ministero. Il Petruccelli dichiarò che, dato il caso, anzichè giurare, si sarebbe rivolto al popolo per dirgli le ragioni del rifiuto. Per evitare la minaccia la riunione inviò al Consiglio dei ministri una commissione composta dei deputati Cacace, Mancini, Ortale e Ferdinando De Luca, a proporre che la prestazione del giuramento fosse rinviata dopo la verificazione dei poteri: così andava rimossa la cagione del dissidio. Il Ministero accettò la proposta e fece ritirare dalla stamperia le prove di stampa del programma; ma la mattina del 14 i Deputati, che si

erano adunati di nuovo per nominare le commissioni che dovevano ricevere il Re, la regina e i principi reali, ricevettero da uno *staffiere di Corte* un gran numero di copie del programma, che conteneva gli stessi articoli del giuramento. La medesima commissione tornò dai ministri, i quali dichiararono che era riuscita vana ogni premura verso il Re, e che essi avevano compiuto il loro dovere negando la loro firma al programma e offrendo le dimissioni.

A tale annunzio la presidenza dell' assemblea aprì trattative col Ministero per far modificare la formola del giuramento ne' seguenti termini: « Giuro di pro-« fessare la religione cattolica apostolica romana e di « mantenere lo Statuto *con tutte le riforme e le modi-« ficazioni che verranno stabilite dalla rappresentanza « nazionale*. Giuro di adempiere il mandato ricevuto « dalla nazione, e con tutte le mie forze di promuo-« vere la sua grandezza ed il suo benessere. Così fa-« cendo, Iddio mi aiuti, altrimenti me lo imputi ». Parecchi non volevano consentire questa formola. Domenico Capitelli e Saverio Baldacchini ebbero l'incarico di recarla al Ministero per ottenere il consenso regio. Il Conforti la presentò al Re, che la disse sovversiva, avendo il Consiglio di Stato opinato che i Deputati commettevano una usurpazione di poteri volendo deliberare prima che fossero costituiti in Parlamento. Il Ministero con un messaggio confidenziale fece nota all'adunanza de' Deputati la determinazione del Re e le rassegnate dimissioni. Questa resistenza rinnovò i sospetti contro la mancata fede dei Borboni.

Nelle ore della sera il Ministero caduto, che non aveva saputo o potuto comporre il dissidio tra il Par-

lamento ed il principe, inviò ai Deputati una formola di giuramento, pel quale il Re manteneva lo Statuto del 10 febbraio con la facoltà alle tre parti del potere legislativo di deliberare circa i mezzi legali tendenti a svolgerlo ai termini del programma del 3 aprile. Parecchi sostennero essere quella formola accettabile; ma sotto il Palazzo di città si erano adunati molti armati, i più calabresi, uniti alla guardia nazionale. Zuppetta fattosi al balcone esclamò : «che i cittadini « deputati non avevano bisogno di eccitamenti, che « sarebbero morti prima di permettere al Re di tradire « il diritto costituzionale »; aggiunse : *Zuppetta ve lo promette.*

Il dissidio per tal modo passò nella piazza. Il Re mandò alla mezzanotte a chiamare il generale Demetrio Luca per avere consigli, e il generale lo esortò a convocare i ministri, i soli responsabili, e a non fare cosa non conforme al reggimento costituzionale. Il Re rispose « che si erano dimessi, che avevano fatto bene, perchè non li avrebbe mai presi, se non fosse stato per evitare peggio ; lo previdi, aggiunse, e dissi a Troia *che lo svolgere ci avrebbe fatto capovolgere.* Disse che doveva far da sè, fece chiamare Camillo Cacace, fratello del prefetto di polizia, e dopo breve discussione mandò a dire all' adunanza di Monteoliveto: che *acconsentiva che il Ministero e la Camera concordassero una formola contenente l'art. 5 del programma* del 3 aprile. La proposta fu scritta dalla mano del Re. Il Cacace, per essere corretto, prima ne diè notizia ai ministri, ch' erano riuniti in casa Troia, e poi la recò a Monteoliveto. Ma la concordia, che pareva possibile, fu rotta dal La Cecilia, amico del Mazzini: l'audace

uomo entrò nella sala con altri schiamazzatori, propose minaccioso che non vi fosse data l' accettazione se prima i castelli non fossero consegnati alla guardia nazionale. Dall'agitazione si passò all' innalzamento delle barricate. Parendo prossimo un conflitto, il Re mandò a chiamare il deputato Piccolellis e diè a lui e al maggiore Letizia l' incarico di partecipare all' adunanza di Monteoliveto che acconsentiva si facesse l' apertura del Parlamento col solo discorso della Corona senza giuramento, purchè fossero rimosse le barricate. La maggioranza alle 3 del mattino accettò la proposta regia che il Ricciardi aveva combattuta; il Lanza ne mandò avviso ai ministri, e nominò una commissione composta dai deputati barone Galletti, Capocci, De Luca, Romeo, Spaventa, Barbarisi per far togliere le barricate e impedire che altre se ne innalzassero. Il Re sottoscrisse il decreto che ordinava l'apertura; i Deputati affidarono la tutela dell' ordine al generale Gabriele Pepe, comandante in capo della guardia nazionale, e il Lanza fece affiggere una notificazione che avvertiva il pubblico che il dissidio era terminato; ringraziava la guardia nazionale e invitava a disfare le barricate, affinchè il Re e il suo corteo potessero inaugurare il Parlamento. Non tralasciò di supplicare il Re di far rientrare negli alloggiamenti le truppe; ma ebbe in risposta che il Re non poteva avvilire la milizia facendo vista di cedere al popolo; e che avrebbe dato l' ordine desiderato tosto che s' incominciassero a rimuovere le barricate dalle vie.

VII.

I più assennati si ritrassero e il campo rimase agli esaltati, ai partiti estremi. Il Re alle sette del mattino diede ordine che le truppe procedessero a distruggere le barricate che avrebbero incontrate sul loro cammino ; gli svizzeri presero le prime posizioni. L'apparato delle numerose truppe accese le ire, che siciliani e calabresi eccitavano. Un' ora innanzi a mezzodì s' intese un colpo, che iniziò la lotta, voluta tanto da quelli che favoreggiavano la repubblica, che dagli altri, i quali agognavano il ritorno dello assolutismo. I Deputati rimasero adunati in Monteoliveto ; la maggioranza respinse molte proposte che le furono fatte, tra le altre quella di dichiarare Ferdinando pubblico nemico. Votò concorde la mozione del Ricciardi di eleggere un comitato di pubblica sicurezza con pieni poteri. Fu composto del marchese Topputi, presidente, da Gaetano Giardini, Vincenzo Lanza, Gaetano Bellelli e Ferdinando Petruccelli ; mandò oratori al generale comandante della piazza, e il Ricciardi all'ammiraglio della Repubblica francese, il Baudin, che comandava una squadra della sua nazione nella rada.

I Deputati affidarono a Michele Pironti e a Michele Primogerio l'ufficio di custodire l'ordine interno del Palazzo per impedire che da quei balconi qualcuno avesse preso parte al combattimento contro gli svizzeri. Unanimi deliberarono di formulare una protesta da divulgare oltre i termini dello Stato, e

unanimi elessero il Mancini a comporla. Questi in nome dell'assemblea scrisse: « La Camera dei De-
« putati riunita nelle sue sedute preparatorie in Mon-
« teoliveto, mentre era intenta coi suoi lavori all'a-
« dempimento del suo sacro mandato, vedendosi ag-
« gredita con inaudita infamia dalla violenza delle
« armi regie e nelle persone inviolabili dei rappre-
« sentanti, nelle quali concorre la sovrana rappre-
« sentanza della Nazione, protesta in faccia alla Na-
« zione medesima, in faccia all'Italia, di cui l'*opera*
« *del suo provvidenziale risorgimento si vuol turbare*
« *col nefando eccesso, in faccia all'Europa civile,* oggi
« ridestata allo spirito di libertà, contro quest'atto
« di *cieco ed incorreggibile despotismo;* e dichiara che
« essa non sospende le sue sedute, se non perchè co-
« stretta dalla *forza brutale;* ma lungi di abbando-
« nare l'adempimento de' suoi solenni doveri, non fa
« che sciogliersi momentaneamente per riunirsi di
« nuovo dove ed appena potrà, affine di prendere
« quelle deliberazioni che sono reclamate dai diritti
« del popolo, dalla gravità della situazione e dai prin-
« cipî della conculcata umanità e della dignità ».

Il vecchio e venerando arcidiacono Luca Samuele Cagnazzi la sottoscrisse il primo, esclamando: « È bello morire per la libertà e il decoro del pro-
« prio paese ». Altri sessantacinque Deputati apposero le loro firme. La protesta fu consegnata all'animoso giovane Stefano Romeo dall'indomito coraggio, affinchè, cercato rifugio sulla flotta francese, la facesse pubblicare per tutta Europa. Quando a sera finì la lotta, che fu crudele per le atrocità commesse dagli svizzeri e dai soldati della guardia e quando fumava

per l'incendio il palazzo Gravina (1), di poco lontano dal palazzo di città, il generale Nunziante comandò al capitano Pignatara di intimare ai Deputati di sciogliersi. Il capitano li fece accompagnare ai loro domicili: e per quest'atto di onorata condotta fu collocato a riposo e sottoposto alla speciale sorveglianza della polizia; moltissimi ripararono nell'albergo di Ginevra. Più volte ascoltai dal suocero la narrazione di quell'ora di profondo dolore. Il Nostro nascose nella cravatta l'originale della protesta (2) e vide i morti e i feriti, il cadavere di Luigi La Vista, giovane di potente ingegno e di liete speranze, di cui Pasquale Villari scrisse la vita e pubblicò gli scritti; camminò fra le oscene parole de' lazzaroni e delle baldracche, che ballavano con i soldati della guardia reale laide danze, suonando tamburelli e nacchere, gridando « *viva il Re, mora la Nazione* ».

Il Re, che non aveva avuto il coraggio d'impegnare la lotta, diventò crudele non appena vide i segni dell'ambita vittoria. Dal verone della Reggia

(1) Ora è la sede delle Poste e dei Telegrafi.

(2) Conservo l' originale, sul quale l' autore scrisse: « Questo Manoscritto mi è carissimo, perchè ricorda uno dei giorni più infausti della mia vita e della storia Napoletana. Esso fu da me vergato nella Sala di Monteoliveto ove la Camera dei Deputati era adunata, in uno stato di suprema concitazione, quando, accerchiata da battaglioni svizzeri vittoriosi delle barricate, diede a me il mandato di fiducia, non so se più onorevole o pericoloso, di compilare in suo nome una solenne Protesta-programma, mentre ci credevamo tutti inevitabilmente consacrati alla morte, che attendevamo, com' era debito de' rappresentanti del paese, immobili e imperturbati. Questo manoscritto, dopo che la Protesta fu copiata e firmata da *tutti* i Deputati, senza alcuna eccezione, fu da me nascosto nella mia cravatta per salvarlo dalle possibili ricerche degli armati venuti a scacciarci e catturarci, e così trovasi in mio potere.

« MANCINI ».

incitava le truppe al combattimento e con segnali comandava ai castelli di far fuoco, ma il ponte che univa la Reggia al Castello era calato, e pronta alla partenza era una nave nella *darsena*. Quando Alessandro Nunziante corse a dargli l'annunzio che ovunque la rivoluzione era stata *affogata nel sangue*, il Re baciò la Regina, che gli era daccanto, e rispose: « Andremo « subito a ringraziare la Vergine Santissima del Car« mine e darò segni della mia grande riconoscenza « a tutti coloro, che con energia hanno *combattuto* « *per me* ». Il giorno appresso, preceduto da due squadroni degli usseri della guardia, preceduto e seguito da turbe di *lazzaroni*, che sventolavano bandiere bianche, si recò nella chiesa del Carmine, colà dove era sorta la statua di Corradino di Svezia, su quella piazza ove il carnefice recise le teste dei martiri del 1799. Ferdinando fu prodigo di croci e di medaglie: solamente due uffiziali dell'artiglieria a cavallo, Guglielmo de Sauget e Federigo Bellelli, ebbero l'animo di dichiarare al loro capitano che non accetterebbero decorazioni per aver dovuto compiere un doloroso dovere contro i propri concittadini. Dopo breve tempo il Bellelli die' le dimissioni. Il Borbone destituì il generale Roberti, che non aveva voluto tirar da Sant'Elmo sulla città; nella sera stessa del 15 maggio die' mandato al principe Cariati di formare un nuovo Ministero. Il Bozzelli tornò all'Interno, Francesco Paolo Ruggiero alle Finanze; onde il Nisco bene scrisse: « questi fece un salto dalla barricata alla Reggia ».

Con decreto de' 17 maggio fu sciolta la Camera

dei Deputati pel motivo « che si era riunita con ca-
« rattere di assemblea quando non ancora aveva pre-
« stato giuramento ». Il 1° luglio fu stabilito per la apertura del Parlamento. Ai 20 dello stesso mese di maggio, il nuovo Ministero pubblicò un proclama: « Che i buoni Napoletani si rassicurino. La più grande « vigilanza sarà esercitata dal Governo affinchè nel-
« l'avvenire alcun disordine non si produca, nè nuovi « ostacoli vengano ad opporsi al mantenimento del « completo esercizio della libertà solennemente accor-
« data dalla costituzione che S. M. ha *ferma volontà* « di proteggere in tutta la sua inviolabile integrità ». Il Re confermò questo manifesto ai 24 maggio con un editto ai *suoi amatissimi* popoli, in cui disse: che aveva *fermissima e inalterabile volontà di mantenere* la « Costituzione *del 10 febbraio*, preservandola da ogni « eccesso; sola compatibile coi veri bisogni di questa « parte d' Italia, essa sarà l' *arca santa* che conserverà « i diritti dei nostri amatissimi popoli e della nostra « corona. Riprendete adunque le vostre abituali occu-
« pazioni, ed abbiate fede con tutta l' effusione del « vostro cuore nella nostra lealtà, nella nostra reli-
« gione, nel giuramento sacro e spontaneo che ab-
« biamo prestato ». Con decreto dello stesso giorno fu sciolta la guardia nazionale. Il generale Labrano, che comandava la piazza, istituì una Commissione composta del direttore dell' interno, Gabriele Abatemarco; dell'avvocato generale della Cassazione, Stanislao Falcone; del procuratore generale, Ferdinando Paragallo, per inquisire su tutti i reati commessi nel 15 maggio. Questa fu la prima origine delle vendette

consumate sotto il nome di giustizia punitiva. La capitale fu messa in istato d'assedio. In qual modo si viveva in Napoli lo narra in nota alla prima Consultazione il Nostro.

VIII.

Per comprendere gli animi del tempo, il pensiero nazionale che li scaldava, trascrivo la seduta del Parlamento subalpino de' 22 maggio, subito che giunse a Torino la notizia de' lugubri fatti di Napoli.

La Camera dei Deputati si era appena costituita, Riccardo Sineo propose una *mozione sopra i casi di Napoli,* parlando in questi sensi (1): « Nella dolorosa situazione in cui trovasi una parte della penisola, mi pare che le prime parole che si debbono pronunciare in questa assemblea, vogliano essere parole di dolore, di compassione, di sdegno. Propongo che la Camera dia segni esterni della sua mestizia, e che i Deputati vestano per otto giorni gli abiti del lutto. Tutto ciò che sentiamo in noi pensando ad una eletta parte della patria nostra, lo sentiamo tutti egualmente; non tenterò quindi di esprimerlo in questa assemblea, perchè le mie parole eccederebbero forse i limiti del decoro parlamentare. Chiedo soltanto che la Camera dimostri il sentimento da cui è animata col dare qualche segno esterno di lutto e di tristezza ».

Il deputato Radice rispose: « Solamente pei morti dobbiamo noi vestire a lutto. Ma la libertà non è morta in Napoli. Bensì cingiamoci di mirto, vestiamo il colore

(1) *Atti del Parlamento, Camera dei Deputati.* Tornata del 22 maggio 1848. *Mozione sui casi di Napoli.*

della speranza. La libertà italiana, battezzata dal sangue dei nostri concittadini partenopei, sorgerà tosto più bella dal suo letto di dolore. È vero, le vendette di Medea, i delitti degli antichi Pelopidi appaiono fanciullaggini al cospetto delle nuove vendette, degli scellerati nuovi tradimenti del Borbone Napolitano. Io dunque chiamerò alla Camera, a questa nostra prima Camera italiana, perchè getti dal suo seno un grido di esecrazione, un grido che cada come spavento sull'anima del truce tiranno, dell' incendiatore delle sue città, dello scannatore del suo popolo » (*Prolungati applausi*).

E il Ravina: « Onorandi colleghi! Essendo io deliberato di sottomettere alla sapienza vostra una proposta che mi vien suggerita dalle recenti luttuose calamità di Napoli, voi vedrete se questa sia opportuna. Ecco la mia proposta:

« Considerando che Ferdinando Borbone, tiranno di Napoli, dopo di avere crudelmente e nefastamente regnato per lo spazio di molti anni, costretto finalmente dalla qualità dei tempi a concedere uno Statuto politico alla Nazione, scelse il giorno medesimo che si doveva inaugurare, per mandare ad effetto il più nefasto dei tradimenti già innanzi premeditato, e per fare del fiore del popolo napolitano un'orrenda carnificina, trucidando barbaramente col ferro e col fuoco gran parte di quella generosa popolazione senza distinzione di grado, di sesso, nè di età;

« Considerando che già per lo innanzi, col suo maligno e proditorio temporeggiare egli aveva chiaramente manifestato di favorire la causa dei barbari oppressori d' Italia e di avere intelligenze coll' ini-

mico comune, invece di adoperarsi con tutte le forze del Regno per la liberazione della comune patria, come gliene incombeva strettissimo e sacro dovere;

« Considerando che sommamente importa alla salute ed all' onore d' Italia tutta di essere purgata dall' abbominazione di così efferato mostro di crudeltà e di liberare da un giogo sì vituperoso ed atroce una parte cotanto eletta dell' italiana famiglia, affinchè tutti possiamo rivolgere concordi le armi ed i consigli alla difesa della comune patria pericolante, qualora essa nutra nel suo seno principi scellerati e traditori;

« Considerando finalmente essere non solo un diritto, ma un impreteribile dovere degl' Italiani tutti e in particolare di noi, che primi entrammo nell' arduo e glorioso arringo sotto i felicissimi auspicii di un Principe, il quale innalzò prima di ogni altro con magnanimo ardire il vessillo dell' indipendenza italiana, e che ora sta combattendo con eroico valore insieme col prode ed ammirando suo esercito per la gloria e per lo scampo d' Italia tutta, con intendimento che questa spedisca da ogni parte gli animosi suoi figli in sul campo dell' onore per iscuotere dalle sue cervici l' ignominoso e duro giogo barbarico;

« Io propongo alla Camera:

« 1° Che, per onor suo, per onore e salvezza di tutta Italia, voglia dichiarare Ferdinando Borbone, tiranno di Napoli, nemico pubblico e parricida.

« 2° Che voglia spedire incontanente alla Maestà di Carlo Alberto, Re nostro, un messaggio pregandolo di prendere in protezione gli oppressi abitatori di tutto il Regno di Napoli, a fine di aiutarli a libe-

rarsi dell'orribile tirannide di Ferdinando Borbone vendicandosi in libertà, somministrando loro per questo santissimo fine ogni maniera di possibili soccorsi;

« 3° Che a conseguire questo pio e salutevole effetto siano invitati gli altri popoli della penisola già viventi sotto liberi ordini e redenti da servitù;

« 4° Finalmente, che una colonna d'infamia sia innalzata in una delle principali piazze di Torino e di Genova a perpetua memoria ed ignominia della mostruosa crudeltà di quel tiranno, sopra la qual colonna, insieme con l'abbominato suo nome, sia scolpito ad eterno vituperio eziandio il nome di tutti gli uffiziali superiori che per prestare un infame ossequio al tiranno sterminatore, furono vili e spietati esecutori dei suoi brutali e scellerati comandamenti e poi tinsero le mani loro nel sangue fraterno, acconsentendo all'assassinio dei loro non solo innocenti, ma benemeriti e commendevolissimi concittadini, figliuoli prediletti della comune patria ed amatissimi nostri fratelli, affinchè siffatti nomi passino alla più tarda posterità carichi della meritata infamia e sieno eternamente segnalati all'esecrazione universale, così degl'Italiani, come di tutti gli altri popoli civili ».

Il Pareto, ministro degli affari esteri, diè prova di abilissima prudenza parlando. — « Signori, voi siete assueffatti ad intendere dalla mia bocca parole di libertà; oggi vogliate ascoltarne una di prudenza. Io biasimo, io abborro altamente l'autore dei successi di Napoli; ma prima di prendere una decisione, la Camera deve pensare doversi, nelle gravissime circostanze in cui viviamo, condurre le cose con mode-

razione. Bisogna esaminar tutti gl' inconvenienti che trarrebbe con sè la proposizione del preopinante. Il Borbone si è coperto d' infamia, a Napoli vi furono disordini, ma a tutti è noto che abbiamo nella nostra armata molta truppa napoletana venuta a combattere per l' indipendenza d' Italia. Prima di deliberare bisogna vedere qual partito prenderà quella truppa, essere informati dello stato di tutte le cose per non esporci forse alla guerra civile. Per queste considerazioni io sarei d' opinione che il preopinante ritirasse la sua proposta ».

Il Presidente richiamò i Deputati all'osservanza del regolamento, il quale richiedeva appunto il preavviso degli uffizi sopra ogni proposta. Il deputato Viora opinò « che il miglior modo di disapprovare tali riprovevoli azioni fosse quello di applaudire il nostro Re e la brava armata piemontese ». Ravina replicò: lui non avere sviluppato veruna proposizione; averla solo enunciata; essere questo l'uso anche in Inghilterra. Dichiarò che per consiglio di alcuni amici e sentite le ragioni addotte del sig. Ministro degli affari esteri sospendeva per allora la sua proposta.

IX.

A Napoli intanto, ove la reazione trionfava, non si pensava che all'Italia e si speravano giorni migliori dal trionfo delle armi italiane sopra i campi di Lombardia. La notizia della battaglia di Goito e della resa di Peschiera risollevò grandemente gli animi, perchè il grande partito liberale comprendeva che la cacciata dell'Austriaco avrebbe spezzate

le fila della reazione. Coloro, che più vivamente celebrarono l' onestà, la perseveranza e l' abnegazione di Carlo Alberto, formando giusti paragoni, erano già detti *albertisti*. E come poteva mancare l'ammirazione nel petto de' patriotti, lontani dai campi di guerra e spettatori dolenti di civili contese, per quel Re che combatteva infaticabile la guerra, ch'era causa comune? La notizia sbigottì il Governo, ma la caduta di Vicenza nelle mani degli Austriaci rianimò la reazione. Lo stato di assedio fu tolto nello stesso giorno in cui furono eletti i nuovi Deputati. Il corpo elettorale, per quanto ristretto, rielesse i forti campioni di una lotta grandiosa. La stampa periodica, che riprese la sua libertà, flagellò acerbamente i nemici della Costituzione, spronò sempre il Governo in favore della guerra d' indipendenza; i soldati si muovevano a sdegno quando con amaro compiacimento i liberali celebravano i martiri della italiana indipendenza caduti sul campo, Cesare Rossaroll, Leopoldo Pilla e i soldati del 10° reggimento di linea, che a Curtatone e alle Grazie avevano dato onore alle armi napoletane, e li ponevano a confronto con quelli che insanguinavano e saccheggiavano le città. Il 1° luglio fu inaugurato il Parlamento. Più non si parlò della formola del giuramento, nè della solenne cerimonia; il Re mandò il duca di Serra Capriola, già Presidente del Ministero del 29 gennaio, in quel tempo Vice-Presidente del Consiglio di Stato, ad aprire in sua vece il Parlamento. La città si mantenne taciturna e mesta per la memoria degli orrori, delle carneficine e dei saccheggi; la bandiera tricolore sventolava sugli spaldi di Sant'Elmo. La biblioteca della Università fu de-

stinata alla seduta inaugurale. Il discorso della Corona dal tuono severo e corrucciato, senza una parola di speranza in un avvenire migliore, rinnovò le preoccupazioni e le amare rimembranze. La verificazione dei poteri è la prima cura di ogni assemblea parlamentare. Dopo il 15 maggio il Ministero aveva mutata una terza volta la legge elettorale. Il mutamento al certo non era stato legale; però la Camera ne pretermise la disputa e volle in pochi giorni costituirsi. Fu eletto presidente Domenico Capitelli, eminente e probo giureconsulto, di opinioni politiche assai temperate. Tutti ebbero la cura di operare gagliardamente per richiamare il Governo all'osservanza delle leggi, e a far viva la libertà dichiarata nello Statuto; assai piccina era la minoranza che parteggiava per il Ministero. Per non eccitare gli animi la Camera decise che alcune interrogazioni mosse dal deputato Dragonetti fossero svolte in comitato segreto e propugnava questo programma politico: ITALIANITÀ, RITORNO ALLA LIBERTÀ COSTITUZIONALE (1). La Commissione, che doveva scrivere l'indirizzo di risposta al Trono, diede incarico al Massari di compilarlo; ma il Massari volle per prudenza essere surrogato da Roberto Savarese. Quel grande giureconsulto lo scrisse con parole dignitose, facendo voti che il Regno tornasse al libero governo, alla legalità costituzionale e che ripigliasse la guerra italiana. La mattina del 3 agosto giunse l'inaspettata e lugubre notizia della rotta di Custoza. Il Massari con l'animo pieno di dolore interpellò i Ministri: si disse pronto a gettare

(1) MASSARI, *I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi*. Lettere politiche. Seconda edizione, Trani, p. 212.

un velo su i loro errori, e « velo impenetrabile », ad un patto, che le armi napoletane « vadano a « cooperare nei campi della Lombardia e della Ve- « nezia alla liberazione d'Italia: fate, egli aggiunse, « che la croce di Pio e la spada di Guastalla non « sieno più sole in questa santa e magnanima im- « presa e che ad esse non manchi il forte presidio « della spada di Velletri ». Il Bozzelli sfacciatamente rispose che per ragioni di prudenza civile il Ministro non poteva intervenire in simigliante discussione; le sventure subalpine, italiane vieppiù toglievano la maschera alla reazione. Il Presidente della Camera dei Deputati scrisse al Ministro dell'Interno di pregare S. M. il Re a voler indicare il giorno e l'ora che a Lui piaceva per ricevere la Commissione che doveva recarle l'indirizzo: il Ministero non fece ricevere la Commissione; negò il passaporto al Leopardi, che, eletto Deputato dal distretto di Sulmona, voleva esercitare i doveri del mandato legislativo; i Deputati di frequente erano offesi per le vie. Costabile Carducci, Deputato della Provincia di Salerno, ch'era nato in Calabria, fu colto in un agguato da un prete facinoroso ed ebbe recisa la testa, e il prete assassino passeggiava libero e audace per le vie di Napoli.

Il Governo provvisorio di Milano stimò ancora possibile di ottenere soccorso d'uomini e d'armi dal Governo di Napoli, e spedì all'uopo il sig. Gaetano Fassati; le preghiere dell'inviato lombardo, che tanta corrispondenza di volontà trovavano nella opinione del paese, non furono esaudite. Il decimo reggimento di linea fu richiamato dal campo di guerra e subito che tornò fu disciolto, i valorosi superstiti furono

confusi in altri corpi dell' esercito (1). Tralascio la narrazione di altre vergogne: spesso nella sera gli sgherri e i soldati del treno de' peggiori percorrevano con la plebe le strade di Napoli gridando: *abbasso la Camera, abbasso la costituzione, morte alla nazione, viva il Re!*

X.

Il Parlamento siciliano ai 10 luglio nominò Re dell' isola Ferdinando di Savoia, che si era reso glorioso col padre e il fratello sopra i campi di Lombardia. Questa notizia aumentò lo sdegno della Corte di Napoli contro la Casa di Savoia. Il Borbone, che con tanta avarizia e ritegno aveva mandati soldati in Lombardia, apparecchiò numerosi armati e poderoso naviglio per riprendere l'isola. Nei primi giorni di settembre si chiuse il Parlamento, quando il tuonar dei cannoni annunziava la presa di Messina e di Milazzo agli oppressi abitanti della capitale. Gli avvenimenti degli altri Stati d' Italia trassero all' ultima rovina la causa della libertà; la catastrofe di Novara smascherò la perfidia e la slealtà dei Borboni e dei seguaci suoi; i casi di Vienna per breve tempo cagionarono paura alla *camerilla* napoletana.

(1) Urbano Cavallucci era un mugnaio di Fara Filiorum Petri, paesello alle falde della Majella, ove la mia famiglia aveva molte proprietà. Era stato ferito al malleolo e camminava a mo' di Benedetto Cairoli. Egli mi narrava la battaglia: fanciullo, io fortemente l' ammiravo, e in casa riceveva aiuto quando la ferita si faceva acerba. Non ebbe pensione.

Il Parlamento, già prorogato al 30 novembre, con altro decreto fu prorogato al 1° febbraio, cioè allo stesso giorno nel quale incominciava l'esercizio attivo del bilancio nell'anno 1849; onde il Governo non poteva più riscuotere le imposte. Gli elettori scelsero ne' collegi vacanti tutti i cittadini, che avevano sensi liberali ed italiani e che erano avversari al Governo: Aurelio Saliceti, Giovanni Manna, Guglielmo Pepe. La stampa, muto il Parlamento, combatteva coraggiosamente le grandi illegalità del potere esecutivo. Giunse il 1° febbraio e il Parlamento fu riaperto, ma i rappresentanti del Regno videro aumentate le difficoltà alla loro azione. Gaeta era diventata la cittadella della reazione, il Piemonte era rimasto unico e solo a rappresentare l'idea nazionale. La Camera dei Deputati verificò i poteri dei nuovi eletti e deliberò di scrivere un nuovo indirizzo al Principe per numerare le colpe e le insidie del Ministero. Vivacissima fu la discussione sull'accoglimento di quella rimostranza. L'indirizzo fu preso in considerazione e ritoccato in alcune parti; ma il Ministero derideva la Camera. Alcuni dei nuovi eletti erano in carcere, e il Governo, malgrado le premure della Camera, non li liberava; Aurelio Saliceti era andato in Roma e il Ministero gli negava il passaporto pel ritorno, perchè lo temeva alla tribuna parlamentare; ogni progetto di legge d'iniziativa parlamentare era impedito. P. S. Mancini svolse un disegno per la riparazione dovuta agl' impiegati destituiti nel 1820: avanza soltanto l'eloquente discorso col quale lo raccomandò ai legislatori (1). Il Massari

(1) È riferito in *Una pagina di storia* (1848-49), GRAZIA PIERANTONI-MANCINI. *Nuova Antologia*, maggio 1898.

disse i discorsi del Mancini e de' suoi colleghi « modelli di eloquenza parlamentare, di dottrina, di patria carità, di esemplare moderazione » (1). Per la questione dei bilanci la Camera doveva mostrarsi custode della Costituzione; per prudenza autorizzò, non richiesta, la riscossione delle imposte per due mesi; la Camera dei Pari, istigata dal Ministero, li aumentò a quattro mesi.

I Deputati per rimuovere la ragione del voluto dissidio praticarono il costume inglese delle libere conferenze. Le due assemblee prescelsero all'uopo sette Deputati e sette Pari che si accordarono nello autorizzare la riscossione per tre mesi: così furono spezzate le armi della insidia governativa. Il Ministero volle vendicarsi del successo, perchè non fece sanzionare dal Re la legge, che le due Camere avevano adottata con unanimità di voto. I Deputati presentivano imminente il decreto di scioglimento; per prevenire novelle illegalità pensarono, su proposta di Roberto Savarese, di rendere definitiva la legge elettorale provvisoria, che durante lo stato di assedio arbitrariamente era stata mutata. Questa prudenza e la sapiente temperanza indispettivano la reazione: ogni maggiore calunnia era diffusa ad arte tra la plebe contro le intenzioni particolari dei Deputati; i tristi consiglieri, i partigiani vigliacchi facevano credere al Re che affettavano temperanza, per meglio occultare i loro disegni di cospiratori. Divulgarono che parecchi tra essi, ossia Carlo Troja, Giuseppe Pica, Antonio Scialoia, Giuseppe del Re e Giuseppe

(1) Op. cit., pag. 270.

Massari, avevano sottoscritto un proclama ai Siciliani, col quale li esortavano a resistere, a non dare fede alle promesse regie; il Pisanelli si recò alla ringhiera, e in nome proprio e dei colleghi respinse la invereconda calunnia. La mattina del 13 marzo i Deputati si erano adunati negli uffici; il Ministro del Commercio, il principe Torella, entrò nell'aula nel momento che vi entravano i Deputati; mormorò alcune parole al comandante della guardia civica, e consegnò un piego suggellato al presidente Capitelli. Quegli ruppe i suggelli e lesse il decreto di scioglimento della Camera. In tutti i paesi costituzionali si usa di far precedere un decreto di proroga della Sessione all'altro di scioglimento; persino l'urbanità era da quei tristi bandita. I Deputati impedirono che il Decreto fosse letto sul loro viso e in pubblica seduta; due uscieri dichiararono al pubblico che in quel giorno non vi sarebbe più la seduta. Così cadde la libertà napoletana. Gli sbirri, la soldatesca e i lazzaroni festeggiarono il lutto nazionale, e dopo due giorni i ministri pubblicarono una Relazione al Re, che, a loro modo di vedere, doveva essere un atto di accusa contro i Deputati; però gli sciagurati non potettero allegare che due fatti insussistenti: censuravano i Deputati che non avevano prestato giuramento al Re; ma la questione non era stata sollevata per animo di concordia. E perchè il Ministero non lo chiese? I Pari neppure avevano giurato, e non avevano la stessa colpa? La Relazione aggiungeva che i Deputati avevano dichiarate valide le elezioni di alcuni eletti, che non avevano il censo voluto dalla legge; l'accusa era infondata, chè invece la Camera

aveva usata larga abnegazione non sollevando la questione della mutata legge elettorale. La rotta delle armi piemontesi e la caduta della rivoluzione siciliana tolsero ogni freno alla reazione.

XI.

Il Governo aveva tramato l'iniquo disegno di perseguitare i componenti della disciolta assemblea elettiva. Silvio Spaventa fu arrestato ai 19 marzo, mentre passeggiava per la strada di Toledo; di poi fu arrestato Pier Silvestro Leopardi; man mano i più temuti Deputati furono tradotti in carcere, altri cercarono lo scampo correndo la via dell'esilio. Il fôro, l'Università, la medicina, andavano orbate de' loro maggiori sapienti; l'intelligenza diventò delitto, l'ignoranza base di governo. P. S. Mancini sulle prime non fu arrestato; visitò i compagni nelle prigioni, recò le istruzioni, e i primi studi delle QUESTIONI COSTITUZIONALI, che dovevano sollevare. Di lui siffattamente scrisse Giuseppe Massari nella narrazione dei *Casi* di Napoli: « Sciolgo un debito di gratitudine e di verità, ram-
« memorando con particolare affetto il nome di Pa-
« squale Stanislao Mancini. Dopo la chiusura del
« Parlamento, non ostante avesse la certezza di esser
« sospetto alla polizia ed esoso ai governanti, egli,
« avvocato di primo ordine e di giusta e grande po-
« polarità, lietamente prestò ufficio del suo nobile
« ministerio a difesa degli oppressi. Egli visitava i
« prigionieri, ne assumeva la difesa, aveva il corag-
« gio di perorare la causa delle vittime in faccia ai

« loro carnefici, ed oggi tanti sventurati hanno per-
« duto il loro *angiolo consolatore:* la persecuzione lo
« ha balestrato fuori dal lido nativo » (1).

Vero che il Nostro non potette più presentarsi nel fòro a difendere gli oppressi; ma cercando la ospitale Torino, che doveva diventare il campo aperto della sua prodigiosa attività, aveva meditato un ufficio maggiore: volle essere al cospetto dell'Europa civile il pubblico accusatore di quel Governo, che Gladstone disse la *negazione di Dio,* volle associare alla sua parola il voto collettivo di quanti sapienti e probi giureconsulti onoravano allora il Regno subalpino.

Non vo' correre innanzi agli avvenimenti, Trascrivo fedelmente la narrazione a me fatta dal mio maestro, intorno al modo, onde fu tratto a salvamento. Egli aspettava la vendetta del Borbone; era consulente dell'ambasciata di Francia, era diventato l'amico intimo del conte e della contessa di Reyneval: costui, ministro francese presso la Corte di Napoli, era un diplomatico dalle idee reazionarie. Tutta volta che il Nostro gli parlava del pericolo che gli soprastava, quel ministro rispondeva: voi non sarete toccato; ma se il caso, che non credo possibile, si avverasse, metterò a vostra salvezza una nave francese. La mattina del 26 settembre « l'angelo consolatore degli oppressi » si recò nel palazzo di giustizia, entrò nell'ufficio del Procuratore Generale a lagnarsi che senza pietà la giustizia tenesse in carcere numerosi popolani del largo di Montecalvario, i quali avevano sostenuta contro i lazzaroni di Santa Lucia la causa della libertà. L'Angelillo, il feroce Angelillo, disse al

(1) Op. cit., pag. 286.

Mancini: « cavaliere, non sono questi tempi da gridar « forte; pensate ai casi vostri: ricordatevi che siete padre di famiglia ». Mancini rispose animoso, sdegnato, invocando le onorate tradizioni della libera difesa, e cercò dipoi la Sezione Civile in cui doveva discutere una causa di ragione privata contro lo Starace, giureconsulto di grandissima fama. Quando parlava, ascoltato da numerosi uditori, un figliuolo del portiere, che a lui aveva apprestato la toga, lo esortò di metter fine all'arringa, mormorando che gli doveva dire cosa di grande importanza: l'oratore respinse la insistenza che stimava strana. Ma non appena l'udienza ebbe fine, ascoltò il giovanetto, il quale gli narrò: che tosto ch' era uscito dall' ufficio, l'Angelillo gli aveva dato l'ordine di recare alcune carte all' ufficio del Procuratore del Re; per curiosità vi aveva guardato dentro, e vi aveva letta la lista di coloro che nella notte dovevano essere imprigionati: il nome di P. S. Mancini era tra i primi. Su questo avviso il Nostro non tornò in casa, andò a dormire in una villa sulla collina Capodimonte a' Ponti Rossi; di là fece avvertita la famiglia dell'ora per lui suonata, e mandò il suo giovane cognato Cesare Oliva a darne l' avviso al conte de Reyneval. Il diplomatico fece sapere che la mattina del 27, giorno seguente, un signore dalla rosetta della legion d'onore all'occhiello si sarebbe trovato sulla piazza del mercato, e in una lancia avrebbe condotto il Mancini a bordo del battello-avviso l'*Ariel*. Il perseguitato dovette studiare il modo di giungere salvo al convegno; pensò di percorrere senza ritegno in carrozza le maggiori strade della città, Toledo e il Piliero, avendo con sè i suoi collaboratori e visibili parecchi processi, che

davano a credere ch' egli cercasse le case dei magistrati per le *informazioni*, che volgarmente dicevano gl' *informi* (1). Giunse al loco del convegno; vide il giovane francese; era il figliuolo dell' ammiraglio Baudin, segretario della Legazione. Subito che Mancini fu a bordo, il comandante gli chiese se poteva togliere l'àncora; ma il Nostro, che sin dalla sera aveva dato avviso agli amici e a quelli che sapeva segnati alla stessa vendetta, di cercarlo sulla nave, rispose al comadante che non avrebbe per lungo tempo accettata la ospitalità francese, se non ottenesse la licenza di far ricevere sulla nave altri compagni di sventura. Il Baudin andò dal conte Reyneval: questi prima ebbe ripugnanza di permettere l' imbarco di altri napoletani, ma il Baudin vinse la resistenza subito che lo fece persuaso che il Mancini all'andar solo preferiva di tornare a terra e di correre la sorte de' compagni. Giuseppe Pisanelli, il duca di San Donato, il conte Antonio Dentice raggiunsero sull' *Ariel* il Mancini, il quale trasse pure a salvezza nell'esilio il Trompetta, il coraggioso tipografo che aveva pubblicato l' *Indipendente*, giornale audacissimo contro la reazione. Dopo poco giunse a bordo il celebre medico Lanza di Foggia, travestito da ufficiale francese e con baffi finti insieme col figlio. Non era tempo da ridere; ma la vista del sapiente seguace di Esculapio travestito da guerriero di mare destò un momento il buon umore. Mancini fece accogliere sulla nave anche Francesco Paolo Ruggiero, segno vivissimo ai rimproveri de' compagni. La nave era comandata dal signor

(1) Gli avvocati prima della discussione orale andavano per le case dei magistrati, recavano le memorie a stampa e anticipavano quasi la difesa orale.

De Arnau; quando mosse dalla rada di Napoli i profughi si affacciarono sulle acque e videro dentro piccole barchette gli agenti della polizia borbonica che sentivano dispetto della salvezza de' Deputati. La nave dopo due giorni toccò Civitavecchia. Gli esuli scesero a terra e presero stanza nell'albergo Orlandi; il comandante la piazza, un ufficiale francese, il signor Lion de Maleville, la sera dei 2 ottobre consigliò i profughi a riprendere il mare, perchè la piazza andava riconsegnata dai francesi al governo pontificio e il console austriaco, che teneva le veci del napoletano, reclamava i profughi. La sera tutti partirono sulla nave postale la *Ville de Marseille*. Il console francese, il signor Lysamac Thavernier li accompagnò a bordo, dopochè li ebbe forniti di passaporti francesi, che il Freddi, console sardo, non volle vidimare per Genova. Il colèra era scoppiato a bordo della nave; nella notte il Mancini vide gettar a mare il cadavere di un marinaio morto del morbo asiatico, vide il triste, brevissimo funerale, che di poi il De Amicis descrisse nel libro: *L'Oceano*. Quando gli esuli napoletani lasciarono le acque di Civitavecchia conobbero a bordo il forte e bellissimo Raffaele Pasi, uno de' valorosi difensori di Roma, che in Roma morì aiutante di campo di S. M. il Re d' Italia dentro il palazzo del Quirinale: il Pasi, esule, cercava del pari una terra ospitale. A Livorno i profughi non potettero sbarcare, perchè i medici austriaci non lo permisero. Il Lanza e il Duca di San Donato fecero acquisto di calzoni e di camicie, di cui sentivano difetto, da quei venditori ambulanti che cercano le navi nei porti. L' acquisto fu cagione di ilarità perchè il San Donato non entrò ne' calzoni, che aveva

comprati. Dopo due giorni i profughi videro Genova, la terra promessa. Presso il porto galleggiava cinta di drappi funerei la nave, che aveva restituite da Oporto alla patria le spoglie di Re Carlo Alberto: in quel giorno si celebravano i funerali che la patria aveva decretati al Re martire. La *Ville de Marseille* incontrò difficoltà allo approdo per le sue condizioni sanitarie, i profughi ebbero sulle prime il diniego allo sbarco. Una breve narrazione dei casi di Genova farà comprendere l' inattesa ripulsa.

XII.

Quest'altra dolorosa pagina di storia addimanda più breve narrazione; ma conviene ricordarla, perchè a confronto dei casi di Napoli dà loco a stimare due sistemi, due metodi di governo e due conseguenze inevitabili : la reazione uccise, la libertà vivificò. Genova aveva al pari di Palermo condotta la Reggia ad accettare il sistema rappresentativo. I casi sventurati della guerra avevano chiamato sul trono sabaudo, Vittorio Emanuele che si era fatto onore con la sua prodezza sui campi di battaglia. Il Principe tornato a Torino vi aveva passato in rassegna le guardie nazionali sulla piazza di Castello e si era annunziato re ai suoi popoli con parole di nobile e rassicurante semplicità (1). Disse « comune essere la impresa di « mantenere salvo ed illeso l' onore, di rimarginare « le ferite della pubblica fortuna, di consolidare le « istituzioni costituzionali ». Le condizioni dell'armistizio erano stimate in Parlamento come disonorevoli

(1) VECCHI, *La storia d'Italia* 1848-49.

e tali da non potersi accettare. Quale fosse la convinzione degli animi lo prova il ricordo della Commissione mandata dalla Camera dei Deputati ad esprimere al Re un' aperta condanna dell' armistizio e il desiderio dei Deputati che si riprendesse la guerra. Ai 29 marzo nell' aula del Senato, presenti le due Assemblee, Vittorio Emanuele diè il giuramento da lui dichiarato « il solenne atto, che dovrà « compendiar la mia vita ». Il Re vi fu accolto con un diffidente silenzio, e Vittorio confessò di poi di aver sentito in quel punto una stretta al cuore e che mancò poco che lagrime di dolore e anche di rabbia non gli sgorgassero dagli occhi (1).

Il Pinelli sopportò l'amaro ufficio di leggere l'armistizio alla Camera, pallido, con voce tremante dalla emozione, in mezzo al cupo silenzio de' deputati accigliati, frementi, mentre i Ministri sedevano muti e addolorati col capo chino e gli occhi a terra. Un tumulto di indignazione si sollevò nei banchi dei Deputati e nelle tribune quando si seppe l' articolo terzo: che durante l' armistizio permetteva che un corpo di 18,000 fanti e 2000 cavalieri austriaci occupasse il territorio compreso tra il Po, la Sesia e il Ticino, e la metà della fortezza di Alessandria. Si gridò all' infamia, morte ai traditori, ogni oltraggio ai Ministri. Il tumulto si fe' maggiore quando fu aggiunto che ogni truppa piemontese avrebbe presto sgombrato i territorii, che prima della guerra appartenevano ai ducati di Piacenza, di Modena e di Toscana; peggio ancora, quando si ascoltò che la flotta e ogni corpo

(1) Bersezio, *Il Regno di Vittorio Emanuele. Trent'anni di vita italiana*, vol. V.

armato piemontese avrebbero lasciato Venezia e che sarebbero tornati nel Regno; Camera e tribune gridavano: « No, no, giammai! È una viltà! Il Piemonte sarebbe disonorato! Guerra a morte piuttosto! Guerra al coltello! » Non ho l'animo di trascrivere tutta la storia di quella seduta parlamentare, che accolse tutte le ire, tutte le proteste, persino l'appello alla insurrezione armata, alla guerra popolare.

XIII.

Se le moltitudini piemontesi, abituate ad ubbidire e ad avere fiducia nella lealtà proverbiale della Casa che le reggeva erano accese in tal modo, ben s'intende l'animo di Genova. Quando vi giunse la notizia che il deputato Mellana aveva fatta la proposta, accettata dalla Camera, di continuare la guerra, il popolo indusse il Municipio ad erigersi in Comitato di sicurezza pubblica, a permettere che fossero distribuiti fucili al popolo per coadiuvare la Guardia Nazionale. Ai 7 agosto 1848, all'arrivo della notizia dell'armistizio di Milano, i più audaci avevano gridato al tradimento e il giorno successivo e pochi giorni dopo a furore di popolo furono distrutti i forti del Castelletto e di San Giorgio. Avevano ottenuto che si fosse bruciato il processo aperto contro i distruttori de' forti e che al marchese Balbi-Pirrera fosse sostituito Lorenzo Pareto, ch'era stato ministro; avevano chiesto per petizione e dimostrazione popolare che il Palazzo Ducale e il forte dello Sperone fossero consegnati alla sola Guardia Nazionale. Domenico Buffa, che, ministro di agricoltura e com-

mercio, era stato mandato Commissario Regio, aveva accesa questa speranza, dichiarando in un suo manifesto che aveva « ordinato che le truppe regie fossero partite dalla città »; il Buffa aveva dato il comando della Guardia Nazionale all'Avezzana, il condannato all' esilio nel 1821, tornato in patria dopo ventisette anni con l' intenzione di combattere la guerra maggiore.

Dopo la tempestosa seduta del 28 marzo e le risoluzioni che i Deputati avevano prese, la Camera fu sciolta. La data delle elezioni non era stata fissata per dar tempo alla calma. In tutte le città dello Stato erano ribollimenti e sospetti. In Genova la rotta di Novara vi aveva sollevato un fermento maggiore; in Genova si erano raccolti gli avanzati della parte mazziniana e gli animi più accesi. Furono sparse le voci più tristi e più assurde, che sono quelle più credute nella esaltazione dei cervelli. Re Vittorio Emanuele aveva tradito, aveva data promessa all'Austria di abrogare lo Statuto, lo Stato doveva pagare ingenti somme al nemico; Torino, Alessandria e Genova dovevano essere occupate dal nemico. Moltissimi aggiunsero la sfacciata menzogna di aver vedute le colonne imperiali in marcia, anzi co' propri occhi un' avanguardia di più squadroni di ulani già discendere dai Giovi. La folla esaltata corse minacciosa al generale De Asarta, che comandava da quattro a cinque mila uomini delle vecchie riserve, poco abili e poco vogliosi di combattere. Il Generale, genovese, avanzo delle guerre napoleoniche, credette miglior consiglio di cedere due de' più importanti forti, ritirandosi nell' arsenale detto dello Spirito Santo, e di mandar subito a chiedere soccorsi al generale

De Sonnaz e ad Alfonso La Marmora. Questi aveva le truppe poste ai suoi comandi scaglionate a Serravalle, Novi, Tortona e Casteggio, e il parco di artiglieria più lungi, a Broni.

Lamarmora comprese dalle notizie avute che la ribellione voleva cacciare il governo del Re dalla città, ma non appalesò di aver compreso che si voleva tentare quella guerra popolare tanto caldeggiata dai mazziniani, come ne dà prova il Ricciardi nelle sue narrazioni (1). Si spinse di persona fino a Ronco per avere informazioni; ebbe per istrada il decreto con cui S. M. lo nominava Commissario Regio per la città di Genova e in pari tempo la promozione a luogotenente generale. Questa promozione era stata suggerita dal pensiero che il Commissario militare non potess' essere obbedito con prontezza dai maggiori generali, che, più anziani, doveva avere sotto i suoi ordini. Ma il Lamarmora, che non divideva questo timore e che non aveva coscienza di aver ancora meritato il grado, tenne nascosto quel decreto fin dopo la presa di Genova (2). Dopo la capitolazione sottoscritta dal generale De Asarta, il voto popolare aveva istituito un Comitato di sicurezza pubblica o Triumvirato. Giuseppe Avezzana e Costantino Reta, che ne facevano parte, scrissero al generale Lamarmora: « di non voler ripiegare su Genova, la quale determinata a non consentire all'armistizio di Novara non potrebbe accogliere nel suo seno truppe, « che dovevano sentire che la posizione di « militari italiani era in quei giorni supremi in « Alessandria, nei campi lombardi, contro un nemico

(1) Ricciardi, *Opere*, vol. I.

(2) *Un episodio del Risorgimento Italiano*, in nota.

« che minacciava l'indipendenza e le libere istituzioni. » Riassumo narrando. Alfonso Lamarmora nell' anno 1875 pubblicò sotto il titolo *Un episodio del Risorgimento italiano,* il rapporto indirizzato al Governo che per ragioni allora giustificabili solamente in alcuni brani fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Mazzini aveva già scritto al Lamarmora invitandolo ad unire le sue forze a quelle della Repubblica di Toscana e di Roma. Il generale per risparmiare la effusione del sangue e i danni alla città mandò prima un parlamentario a intimare la resa senza patti: i compromessi avrebbero ventiquattro ore di tempo per cercare salvezza. Tutti furono per la resistenza; due colonne d' insorti tentarono di respingere i regi, ma furono respinti ed inseguiti; i bersaglieri presero presto il palazzo Doria. Deplorevoli furono gli eccidi commessi e il saccheggio dato da manipoli di soldati a parecchie case delle parti eccentriche della città; deplorevole, scrisse il Bersezio, fu il far piovere le bombe sugli edifizi. I triumviri si rivolsero ai consoli stranieri per ottenere onorevoli condizioni di pace. Il Lamarmora rispose francamente ai consoli che non si trattava con i ribelli; che si fossero sottomessi e che avessero resi i forti.

Lord Hardwick, comandante il vascello inglese, la *Vengeance*, la sera del 5 marzo, richiesto dal Municipio, andò a sollecitare il Lamarmora di essere generoso. Il commissario sentì sollievo di veder ricomparire il Municipio e dopo molte discussioni pose il seguente *ultimatum:* 1° Le truppe occupassero i forti e la città; 2° si restituissero le armi, fuori quelle appartenenti agl' individui della Guardia Nazionale negli stretti termini della legge; 3° la vita e gli averi di

tutti sarebbero salvi; 4° i più compromessi avrebbero ventiquattro ore per fuggire. La deputazione chiese con insistenza l'amnistia; il Lamarmora, « che non « volle usurpare al Sovrano la sua bella prerogativa, « la clemenza », accordò alla deputazione di recarsi a Torino per implorarla dal Re e convenne una sospensione di ostilità per ore 48. La deputazione ottenne da Torino che la sospensione d'armi si prolungasse altre 48 ore; la sera dell' 8 aprile giunse il Reale Decreto di amnistia.

L' Avezzana rimise ogni suo potere all' autorità municipale; una nave americana l' imbarcò con circa 450 genovesi, sardi e italiani di altre regioni, che il Lamarmora disse a torto *facinorosi nazionali e stranieri*. I forti furono resi.

XIV.

Il rapporto del Lamarmora accenna all'accordo preso col Municipio per la pubblicazione di due manifesti. Omise ch' egli aveva scritto al Ministero di Torino i nomi di coloro che stimava i maggiori colpevoli e che credeva dovessero andare esenti dall' amnistia. Fra questi comprese il nome del Pareto, che, assunto il grado di comandante della guardia nazionale, aveva preso parte importante nella rivoluzione. Il Re, leggendo il nome del Pareto, disse: « Lorenzo Pareto fu ministro di mio padre, fu da « ultimo presidente della Camera, che accolse il mio « giuramento; non voglio escluderlo dal mio perdono »,

e cancellò dalla lista dei reietti il nome di lui (1). Era questo il cuore del Re Galantuomo! Augusto Vecchi fu lo storico, che, con maggiori particolari riferì quei casi funesti; stampò il manifesto col quale l'Avezzana prese commiato dal popolo genovese. Terminava col dire che partiva con la speranza che molti lo avrebbero ricordato con amore, « certi di trovar sempre in lui un uomo parato a morire sotto la bandiera della libertà d' Italia ». Tornò il venerando vecchio, e servì con valore l'Italia di Vittorio Emanuele: lo conobbi sul Volturno. Gli esclusi dall'amnistia furono: Giuseppe Avezzana, Costantino Reta, David Morichio, i triumviri; e come fomentatori i cittadini Ottavio Lazzotti, Didaco Pellegrini, Niccolò Accame, Antonio Gianuè, Aureliano Borzini, G. Battista Cambiaso, Federigo Campanella, G. Battista Albertini e Weber.

Trascrivo i manifesti del generale Lamarmora e del Sindaco al popolo di Genova. Il primo scrisse: « Genovesi, Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II, considerando che i moti di Genova furono suscitati da false notizie sparse ad arte da pochi faziosi; che perciò il massimo numero di quelli che vi presero parte deve considerarsi come traviato e non animato da spirito di ribellione; che la popolazione della città di Genova non deve ulteriormente soffrire della sventura che versò sopra di essa una mano di sconsigliati; che sarebbe alla prelodata Sua Maestà troppo grave di iniziare il suo Regno con atti di rigore: con decreto in data d' ieri, 8 corrente, ha conceduto piena ed intiera amnistia a tutti coloro che presero parte all'insurrezione di Genova del 27 di marzo scaduto

(1) Bersezio, op. cit., vol. IV, capo 7.

fino alla pubblicazione di esso Decreto, salvo le eccezioni di cui infra, con che entro le 24 ore successive sieno consegnate le armi e le munizioni da tutti coloro che non fanno parte della Guardia Nazionale, secondo gli stretti termini della legge, e la città e le fortezze siano rimesse alle truppe regie.

« Sono però eccettuate dall'amnistia dodici sole persone in esso Decreto nominate, contro di cui saranno istituiti REGOLARI procedimenti per constatare la loro reità e pronunciare su di essi a termini della legge. L'amnistia però non si estende ai reati comuni o militari commessi durante l'insurrezione o prima di essa.

« Io non so, o Genovesi, qual maggior clemenza si potesse dal Sovrano adoperare per por termine alla guerra civile che da alcuni giorni ci contrista. Le voci sparse da persone faziose per trascinarvi nella insurrezione son false affatto. In nome del Governo e da soldato d' onore posso assicurarvi che le mura di Genova non riceveranno truppe straniere, nè si declinerà menomamente dallo Statuto. Lasciate adunque pieno sfogo alla buona indole vostra, recate fin d' ora le armi, di cui molti di voi sono indebitamente muniti, al vostro Municipio, che io incarico sotto la sua responsabilità di raccoglierle, e datemi la fiducia di poter venire fra voi come fratello ed amico, mentre vi assicuro che un tale scioglimento delle nostre domestiche vertenze mi è assai più gradito di qualunque brillante vittoria, quando avesse ancora a costare una sola goccia di sangue cittadino.

« *Dal mio quartier generale di Porta Lanterna di Genova, 9 aprile 1849.* »

E il Sindaco: « Concittadini! L'amnistia è accor-

data. Le poche eccezioni impediscono che sieno intieramente coronate le nostre speranze e le cure che il Municipio adoperava per averla completa; avranno pur sempre a qualificarsi onorevoli le considerazioni mediante le quali le regie truppe occuperanno pacificamente la città ed i suoi forti.

« Cittadini! Abbiamo certezza che le mura di Genova non riceveranno armi straniere. Abbiamo guarantita la conservazione dello Statuto e della sua migliore tutela, l' istituzione della milizia comunale.

« Genovesi, l' *onore è salvo;* ora i nostri pensieri tutti s' indirizzino alla concordia, e ci apra questa la via ad un lieto avvenire.

« Genova, il 10 aprile 1849.

« *Il Sindaco:* ANTONIO PROFUMO » (1).

La Corte di Appello di Genova, ai 24 luglio 1849, pubblicò la sentenza contro i dodici non compresi nell' amnistia. Dieci di essi, cioè il colonnello Giuseppe Avezzana, l'avvocato David Morichio, l'avvocato Ottavio Lazzotti, l' avvocato Didaco Pellegrini, Costantino Reta, Nicolò Accame, Aureliano Borzini, il marchese Giovanni Battista Cambiaso, l' avv. Federigo Campanella, Giovanni Battista Albertini, furono condannati alla pena di morte, e gli altri due, cioè l'orefice Weber ed il Gianuè, furono condannati ai lavori forzati in vita. Oltre a ciò, il marchese Giovanni Battista Cambiaso fu multato in lire 20,000,

(1) Trassi questi documenti dalla *Gazzetta Piemontese*, ch' era il giornale uffiziale.

l' avvocato Lazzotti in lire 20,000; tutti gli altri in lire 1000, e tutti furono condannati alle indennità e alle spese.

XV.

Il maggiore dei provvedimenti di pubblica sicurezza che il Governo piemontese aveva preso, era stato l' allontanamento di coloro che, pur essendo Italiani, erano cittadini di altre regioni. E per questo rigore il Nostro e i compagni di sventura, giunti da Napoli, trovarono ostacolo allo sbarco. Mancini indirizzò lettere al Pinelli, al D' Azeglio, ch' erano in Genova per la mesta solennità de' funerali a Carlo Alberto, insieme con gli altri Ministri di Re Vittorio Emanuele. Il Pinelli, sulle prime dispose che solamente il Mancini discendesse : ma egli come nell' imbarco così nell' arrivo, rispose di voler dividere la sorte dei compagni ; che se necessità politica voleva che l' ospitalità non fosse data, si sarebbero indirizzati su Marsiglia. I Ministri inviarono il Questore di Genova, Giuseppe De Ferrari, a ricevere gli esuli. Il suocero mi narrò che uno de' più giovani ridendo disse : « Paese diverso! A Napoli il Questore ci voleva incarcerare; qui ci viene a far onore. » Il Mancini rivide la terra, in cui tre anni prima nel Congresso degli scienziati aveva ricevuto onori grandissimi ; mi narrò che quando da Napoli partì con la moglie per andare al Congresso di Genova fu vivamente censurato dagli amici. Un giovane sposo con famiglia nascente non doveva fare una spesa tanto straordinaria. Eppure se non si fosse distinto nel

Congresso, se non avesse visitato Torino, se non avesse lasciato in quella occasione vivissima memoria del suo carattere, del suo ingegno, non avrebbe ottenuta l'ospitalità per sè e per i suoi compagni.

Appena scese a terra conobbe Terenzio Mamiani, col quale aveva tenuta la celebrata corrispondenza filosofica *intorno all' origine del diritto di punire.* Il Pesarese aveva letto allora l' elogio del Re defunto.

Dopo due giorni Mancini si separò dai compagni di esilio, e viaggiò per Torino. Subito lo cercarono i Ministri, che dopo due altri giorni vi fecero ritorno.

Appena prese stanza in Torino si dedicò al sollievo dei compagni di esilio d'ogni parte d'Italia; fu nominato Presidente dell'associazione degli esuli, che aveva sede presso alla Galleria Natta; ordinò insieme con l'abate Camerone (1) pranzi economici al prezzo di una lira, abbuonamenti per il vestiario da pagarsi a rate mensili; lodò la carità de' piccoli negozianti israeliti che facevano le forniture a modestissimo prezzo; ebbe segretario il giovane Giovanni Nicotera, giunto in Torino, carico della gloria di aver combattuto per Roma. Il Mancini osservava la consegna che i liberali separandosi per correre diverse vie si erano dato - *lavorare alla riscossa.* Mentre il Massari scriveva la narrazione dei casi di Napoli, che il Gladstone stigmatizzò con le sue lettere a Lord Aberdeen, il Nostro svolgeva le QUESTIONI LEGALI, che gli accusati dovevano sostenere nel pubblico giudizio. Sette furono i quesiti che sot-

(1) BERSEZIO, nel vol. V, da pag. 204 a pag. 207, ricorda quella interessante e benemerita figura di prete lombardo emigrato. Poi la società prese largo sviluppo e fu altrimenti ordinata.

topose ai giureconsulti piemontesi: 1° Se appartenesse esclusivamente alla Camera dei Pari la competenza di giudicare i Deputati napoletani; 2° Se fosse illegale il procedimento contro A. Scialoia e Pietro Leopardi, ministri; 3° Il Leopardi, ambasciatore, accusato di reato commesso a Torino, quale delle Corti criminali era chiamata a giudicarlo? 4° Chi doveva giudicare gli altri coaccusati non Deputati nè Ministri? Erano abolite le Corti speciali in forza dello Statuto? 5° Era conforme alla legge il procedimento marziale al quale volle assoggettarsi il giudizio dei fatti del 15 maggio? 6° È abolita l'azione penale dall' amnistia? 7° La istruzione del processo è viziata da altre nullità?

Quarantaquattro furono gli avvocati che confortarono dell' autorevole loro avviso il voto redatto dal Mancini con dovizia di dottrina e di citazioni. Qui ne trascrivo i nomi in memoria della loro virtuosa azione:

Luigi Ferraris (1) - Gaspare Benso - cav. avv. Pietro Paolo Villanis - Gio. Batt. Cornero - G. B. Cassinis - Giuseppe Buniva - Arnoldo Colla - Antonio Ferrero - Francesco Saverio Vegezzi - Celestino Gastaldetti - A. De Margherita - avv. S. A. Priggione - Sebastiano Tecchio - avv. Francesco Proglia - V. M. Miglietti - Riccardo Sineo - Antonio Ajrenti - Luigi Gianone - avv. prof. in legge Nepomuceno Nuyts - avv. Leone Rocca - avv. Benedetto Fabre - avv. Leandro Gotto - avv. Giovanni Virginio Tonso - avv. Gustavo Paroletti - avv. Giovanni Bosio - Albini Pietro L. avv. collegiato - avv. Pietro Rozzi - pro-

(1) Il Ferraris, ora conte, senatore e ministro di Stato, è il solo superstite.

fessore Leandro Saracco - avv. A. Brofferio - avv. Pescatore prof. di legge - avv. Giovanni Notta - avv. Federigo Gobbi - avv. Paolo Carretta - avv. Carlo Giordano - S. Novelli - prof. avv. conte Giuseppe Baretta - avv. Felice Giosserone - avv. Fedele Dallosta - avv. Giambattista Badoriotti - avv. U. Rattazzi - avv. Giuseppe Corno - avv. Luigi Demichelis - avv. Francesco Savio.

Questo voto, spedito a tutti i ministri e giureconsulti stranieri, aumentò la grande corrente di simpatia verso le vittime del dispotismo borbonico, e lo sdegno contro il Governo napolitano.

Il Mancini non aveva riposta speranza in quei giudici, che chiamò *vergogne della specie umana;* volle provocare un giudizio contro il Governo sul *campo del diritto* e *delle leggi*. Queste ILLEGALITÀ erano appena indicate nelle due lettere del Gladstone a Lord Aberdeen. Il Governo di Napoli osò confutare il Deputato di Oxford con una scrittura anonima dei 25 agosto 1851, dal titolo: *Rassegna degli errori e delle fallacie pubblicate dal sig. Gladstone in due sue lettere indirizzate al conte Aberdeen sui processi politici nel Reame delle Due Sicilie*. L'anonimo diceva il vero, ossia che gli ordinamenti giudiziari napoletani erano migliori di quelli vigenti negli altri Stati d' Italia; ma la viltà, la polizia, la reazione avevano guasta l' anima dei giudicanti. L' anonimo disse con verità che le Gran Corti Criminali, quando assumevano il titolo di Gran Corti Speciali e procedevano nei casi stabiliti dalla legge, cioè nei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, in quelli riguardanti le associazioni settarie con vincolo di segreto, nei misfatti di falsità di monete, di carte bancali,

di decisioni delle autorità, di suggelli e bolli dello Stato, e nei misfatti di pubblica violenza e di evasione dai luoghi di pena e di custodia, non erano *Corti straordinarie,* e che nulla avevano di comune coi *tribunali straordinari* o con le *Giunte di Stato,* nè con le *Commissioni Supreme* di poi istituite per la repressione de' reati politici. Le abolì il Decreto 1° luglio 1846 (1). Ma lo scrittore non osò confutare le eccezioni, che erano derivate dalla mutata forma di governo, dal sistema rappresentativo.

Il Mancini nel corso della sua vita politica rimase lo strenuo difensore degli ordini rappresentativi anche di fronte al Governo subalpino, che lo aveva pregiato e innalzato alla cattedra di diritto internazionale. Avanti la Corte di Cassazione di Torino sostenne che l' articolo 45 dello Statuto, che reca *nessun Deputato poter essere tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo parere della Camera,* si dovesse applicare benanche ai ricorsi in Cassazione (2). In Firenze, per mandato di reputatissimi colleghi, e della Camera dei Deputati, scrisse la magistrale RELAZIONE sull'articolo 45 dello Statuto, quando nel processo contro Cristiano Lobbia il Ministero chiuse la sessione parlamentare, schivando per tal modo il dovere di chiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati (3). Con queste opere in-

(1) Le Gran Corti speciali formavano parte integrale della Legge 29 maggio 1817 sull' ordinamento del potere giudiziario e del Codice di Proc. Pen. 1819, art. 81, 86. Legge 1817, 428, 462, 431, 428, 434, 436 P. P.

(2) Il Buttini fu eletto deputato quando in Appello era stato condannato per reato di stampa. Nella discussione del ricorso, Mancini eccepì la tesi suddetta.

(3) Avanti il Tribunale di Firenze io sostenni l' eccezione preliminare

torno alla stretta osservanza delle competenze sanzionate dallo Statuto, andò di accordo il discorso parlamentare, che pronunziò nella Camera de' Deputati, il 25 maggio 1875, sulla mozione proposta da Benedetto Cairoli, intorno agli arresti di Villa Ruffi. In esso dimostrò che l' articolo 26 dello Statuto, che garantisce la libertà personale, era rimasto *lettera morta* in Italia, e nel raccomandare la gelosa osservanza delle istituzioni costituzionali, disse alla maggioranza, che sorreggeva il Cantelli: « Se voi scre-
« diterete le istituzioni costituzionali, attestandone
« la sistematica impotenza, e mostrando al paese che
« si può tutto fare e tutto osare senza che abbiasi a
« temere nei giudizi del Parlamento un freno, quale
« ne sarà la conseguenza? Eh! signori, coloro che
« ne saranno più felici e contenti saranno precisa-
« mente i nemici delle istituzioni ». E terminò, alludendo al ritorno di Garibaldi nella Camera: « deh!
« cominci per noi tutti un' êra nuova, divenga il voto
« d' oggi un pegno di pace e di concordia fra i par-
« titi, produca l' obblio del passato, sì che da oggi
« in poi rinasca nell' Assemblea e nel paese la fidu-
« cia reciproca e la persuasione che al cospetto di
« vere e gravi violazioni dello Statuto, la giustizia
« non si fa aspettare senza riguardi personali e senza
« simpatie di parte ». Io non intendo fare il confronto de' modi presenti di governo: scrivo per la storia del rinascimento italiano.

Feci dono del voto autografo contenente le firme

del necessario consenso della Camera. Ebbi per colleghi e consiglieri parecchi che dipoi disdissero le loro convinzioni e propugnarono maggiori arbitrî, quando toccarono il potere o furono deputati ministeriali.

del foro torinese al Municipio di Torino, nel mese di maggio di quest' anno, quando fui invitato alla celebrazione del 50° anniversario della proclamazione dello Statuto. Qui ho voluto pubblicare la NARRAZIONE AI GIURECONSULTI ITALIANI, che fecero un riassunto nel loro VOTO delle ragioni esposte dal Mancini. Gl' Italiani, che non hanno l'anima guasta dalla ignoranza e dallo scetticismo, vi leggeranno con quale fede, con quale perseveranza i nostri maggiori lavoravano a far saldo l'impero delle leggi, « non anteponendo l'egoismo personale e domestico ai doveri della coscienza ».

XVI.

Alcun cittadino fornito d'ingegno e di abbondanti studi, nel celebrare il cinquantesimo anniversario dello Statuto sprezzò la discussione dei Deputati napoletani sulla formola del giuramento, ripetendo le parole del Settembrini, con le quali quel grande chiuse la narrazione della giornata del 15 maggio: « Non è stata « Napoli, che ha perduto ogni cosa. E poi per quale « idea si è venuto a questo? Pel giuramento, se si « doveva svolgere o no svolgere lo Statuto. O av« vocati, anzi *paglietti*, voi meritate la servitù. Che « sarà domani » (1)? Si può perdonare ad un letterato che per altri modi servì gloriosamente la patria un giudizio sopra una questione, che nel suo tempo, per i suoi studi, non poteva intendere. Si poteva capire l' ignoranza del Borbone, che, come narrò lo stesso

(1) LUIGI SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*, vol. I, XXI, pag. 295.

Settembrini, fece molto rumore quando lesse il manifesto del 3 aprile, in cui era detto: « *Le due Camere di accordo col Re avessero facoltà di* SVOLGERE *lo Statuto, massime riguardo ai Pari.* Il Re ricercò la parola *svolgere* nel dizionario e disse che quello *svolgere* significava *mutare* e ch' egli non voleva e non poteva mutare niente » (1). Ma dopo mezzo secolo di studi politici e gl' insegnamenti della storia parlamentare, vuolsi fare ben altra stima de' sistemi, che sono la pietra angolare delle Costituzioni.

Numerosi Stati nel nostro secolo codificarono il loro diritto pubblico. LE COSTITUZIONI o *date* dai principi, o compilate da alcun cittadino eminente, o discusse e deliberate da *Costituenti* o da *convenzioni,* sono sempre la espressione di un periodo storico della vita delle nazioni, hanno i caratteri di un patto politico, che deve salvare lo Stato dall'arbitrio, dalle incertezze e dalle passioni delle parti politiche; ma per essere l' espressione di un diritto che si muove e si svolge sotto l' azione e l' impulso della volontà collettiva, si debbono prevedere per tempo gli emendamenti e le revisioni possibili. L' Inghilterra seguì il sistema della onnipotenza parlamentare: la Corona, la Camera dei Signori e quella de' Comuni svolgono con azione storica e graduale le istituzioni politiche. Nel maggior numero delle Costituzioni scritte, che escirono come un' opera compiuta dalla mente de' Costituenti si volle sull' esempio americano che nessun cambiamento si faccia dal potere legislativo ordinario, senza che prima l' emendamento sia introdotto

(1) SETTEMBRINI, pag. 277.

nella Costituzione di ciascun paese; si volle che il lavoro di revisione sia seriamente studiato e compiuto con un metodo regolare. Nell'uno e nell'altro sistema la Costituzione di uno Stato deve essere considerata come la legge fondamentale, come l'edifizio sociale, al quale raramente e in casi eccezionali si deve toccare. Col tempo le democrazie federali e cantonali svolsero il sistema dei *referendum* che ebbe diverse forme: il *referendum* spesso inizia con i suoi voti la revisione, sempre ratifica la revisione deliberata dai Deputati eletti *ad hoc*.

Quando una Costituzione non sanziona un potere costituente distinto dal legislativo, o un sistema di revisione, non si sfugge dal dilemma: si vuole l'intangibilità della Carta Costituzionale? e in tal caso la sola rivoluzione potrà introdurre variazioni e riforme. Altrimenti sul principio inglese si deve ritenere che il Parlamento (Re, Senato e Camera) sia il sovrano, e si deve riconoscere la potestà a questi tre fattori della legge di svolgere con leggi ordinarie la Costituzione. Con l'onnipotenza parlamentare nessun articolo dello Statuto è formalmente abrogato, ovvero emendato; ma un buon numero di leggi, che si dicono costituzionali, organiche, andrà man mano derogando a quegli articoli o li completerà. Qui non è il loco di più ampiamente trattare questa delicatissima materia: ma al certo davano prova di sapienza e di onestà politica i Deputati napoletani, i quali intendevano evitare equivoci e affermare il diritto di revisione compenetrato nel potere legislativo costituito: essi mostravano di dar peso al giuramento. E non fu questo sistema dello svolgimento graduale delle isti-

tuzioni, che permise al Piemonte una politica italiana? Perchè giudicare severamente uomini, che la storia celebra, e che seppero operare e soffrire gloriosamente, quando non solamente i napoletani, ma altre regioni italiane erano poco contente delle Costituzioni date dai principi? Ben ricordiamo che la Lombardia condizionò la sua unione al Piemonte a patto che una Costituente avesse riformata la Costituzione, e gli Sclopis e gli altri Ministri accettarono la Costituente, salvo la immutabilità del principio monarchico. A rendere italiana la Costituzione di re Carlo Alberto concorsero di poi i plebisciti, che manifestarono la volontà di una patria una e indivisibile con la monarchia costituzionale di re Vittorio Emanuele e de' suoi i successori.

Ed ora conduco e fine la narrazione.

XVII.

P. S. Mancini soffrì acerbi dolori ne' primi anni dell' esilio, pensò persino di dedicarsi all' insegnamento della musica per risolvere le difficoltà della vita. La cattedra di diritto internazionale, la professione di avvocato, al cui esercizio fu la prima volta chiamato da Urbano Rattazzi, gli permisero di riunirsi alla famiglia e di soccorrere i compagni di sventura. Il Bersezio narra quello ch' era diventato il Mancini in Torino: *ebbe parte non lieve nè di poca importanza nello svolgimento politico del Regno di Vittorio Emanuele* (1). Ne narra la vita e accenna al Parere.

(1) Vol. VI, pag. 42.

Il valente scrittore narra del pari compendiosamente la vita della moglie, Laura Beatrice Oliva. Dopo di aver parlato di Giulia Molino-Colombini, scrisse al vol. VI, pag. 35: « In altro salotto brillava di anche maggior splendore un' altra poetessa, Laura Beatrice Oliva Mancini, la quale, seguìto il marito nell'esilio, fin dall' autunno del 1849 aveva casa in Torino, e si poteva dire esservi non più ospite, ma cittadina gradita e affezionata. Questa vinceva tutte in bellezza, non si lasciava vincere da nessuna, e a stento uguagliare in ingegno. Benchè nata a Napoli, aveva chiome dorate, bianchissima carnagione e occhi color di cielo, come può avere la più leggiadra delle figliuole della razza anglo-sassone; ma la sua bellezza era fatta più perfetta e più efficace da una più artistica espressione dei lineamenti in cui si traducevano i moti dell'anima, era rinvigorita dal calore meridionale dello sguardo e della parola, dalla vibranza dolcissima della voce, dalla vivacità aggraziata... La sposa e la madre di famiglia, che pure furono ammirabili, non soffocarono in lei la poetessa, la cultrice delle lettere, l' intelligenza amatrice di ogni manifestazione del bello...» Il Bersezio ne cita le opere e scrive: « e in ogni suo componimento lasciò, volle anzi che vibrasse vigorosa, calda, la nota di quell' amore all' indipendenza, al patrio riscatto, a cui il suo sposo consacrava l'ingegno, l' opera e la vita » (1).

Il Governo adoperava il Mancini in tante occasioni, specialmente nello studio delle leggi, con le quali lo Stato era rinnovato dal predominio clericale.

(1) Vol. VI, pag. 34, 35.

Parecchi deputati avevano tentato di far concedere l' amnistia ai dodici esclusi da quella data per i casi di Genova.

Il deputato Brofferio ai 7 marzo 1851 svolse una proposta di legge chiedente alcune riforme nelle leggi penali; il popolare ed eloquente oratore trattò la questione della grazia, invocando l' articolo 8 dello Statuto. Esso reca: Il Re può far grazia e commutare le pene. Il Ministero, sul parere del Consiglio di Stato e de' Procuratori Generali, aveva fatta distinzione tra le pene pronunziate nell' assenza dell' imputato e quelle pronunziate in contraddizione di lui e aveva professata l' opinione che lo Statuto non conferisse al capo dello Stato l' autorità di commutare le pene contumaciali. Governanti e magistrati dicevano: « il contumace « si constituisca in carcere e si provvederà ». Ed io a ciò replico, diceva il Brofferio: « sebbene sia vero « non essere il carcere che disonora, ma il delitto, « invalse nel volgo il pregiudizio, che l' uomo che « esce dal carcere ne porti con sè sempre traccia; « quindi le persone che rispettano sempre sè stesse « e che hanno forse troppo rispetto per la pubblica « opinione, anche quando è un pubblico errore, ri- « pugnano a costituirsi nelle nostre carceri, dove si « mettono a fascio gli accusati di verbali ingiurie e « di opinioni politiche con gli omicidi e gl' incen- « diari. Laonde mancando per loro la sovrana cle- « menza, non hanno altro rifugio che nella ospitalità « straniera; e ne segue che la grazia del trono non « può consolare che quei colpevoli i quali sono forse « men degni di ottenerla. Se dai reati ordinari pas- « siamo a considerare i politici reati, la difettosa

« interpretazione nello Statuto si fa assai più grave. « Sventuratamente la patria nostra ha anch' essa i « suoi emigrati in estero suolo; i lutti di Genova son « noti, e non sono pochi i nostri fratelli che sotto il « peso di una sentenza di morte pronunciata in con- « tumacia vanno esulando nella Francia, nella Svizzera e persino su le remote rive dell' Ellesponto ». Invocò l' articolo 73, che contempla la interpretazione delle leggi: « il Ministero sin qui ha strettamente interpretato l' articolo 8; secondo il suo senno « tocca alla Camera di correggere l' interpretazione « del Ministero nel modo seguente: « *La reale prerogativa di far grazia e di commutar le pene stabilite « all' articolo 8 dello Statuto, si estende anche alle « pene pronunciate in contumacia* ».

Il Calvagno, Ministro dell' Interno, rispose di non essere preparato a trattare profondamente una questione di diritto criminale; osservò peraltro: « che « quando la grande Cancelleria, ossia il Ministero, « risponde che non si può far la grazia ai contumaci, « nè la grande Cancelleria, nè il Ministero interpretano lo Statuto; ma si attengono semplicemente « alle sue prescrizioni, poichè a fronte dell' articolo, « che attribuisce la facoltà al Re di far grazia, sta « quella che il Re non può derogare alle leggi. Ora « le leggi vogliono che il procedimento incominciato « sia terminato, e non vi è alcun procedimento terminato quando l' imputato è contumace. Il procedimento non è terminato che quando ha luogo una « sentenza definitiva, e la sentenza non è definitiva, « in materia di crimini, se non quando l' imputato è « presente. Dopo emanata la sentenza la legge è sod-

« disfatta, ed allora la società generosamente lascia « al Capo dello Stato la prerogativa certamente pre- « ziosissima di far grazia; ma finchè non è data la « sentenza definitiva, è impossibile la grazia, tanto « più che la grazia poteva cadere su colui, intorno « al quale non ancora ben consta se sia o non sia « reo ». Il Brofferio proponeva del pari in surrogazione degli art. 54 e 58 della legge 26 marzo 1848, che la cognizione dei reati di stampa fosse attribuita alla Corte di Appello con i giudici del fatto. Dopo prova e controprova, la proposta non fu presa in considerazione.

XVIII.

Passarono cinque anni. La guerra di Crimea aveva dato prestigio e autorità al Piemonte. Il conte Cavour nel Congresso di Parigi aveva propugnata la causa italiana: ora si conoscono le difficoltà che incontrò e che dovette superare (1). Nella seduta degli 8 aprile il Walewscki, presidente del Congresso, gli offrì l' occasione di censurare i Governi di Napoli e di Roma, d'invocare il non intervento e di dire l' intervento straniero cagione di uno stato ognora irregolare (2). Già da Mazzini si erano separati e si andarono separando i più valorosi emigrati politici, che erano all' estero, e che pur professavano idee repubblicane.

(1) Nicomede Bianchi, p. 283-284. — Bersezio, op. cit., vol. IV. — Chiala. *Lettere cavouriane*, p. 447. — La Farina, *Epistolario*. — Minghetti, *Miei ricordi*, vol. III, p. 91-108.

(2) La discussione fu tempestosa, arruffata quasi violenta e ci volle del buono e del bello a trovare in sei giorni una forma di protocollo che potesse da tutti firmarsi. (Minghetti, *Ricordi*, pag. 3).

Manin, Giuseppe Montanelli, Pepe, Atto Vannucci si erano accostati ai costituzionali fautori della egemonia piemontese; Pietro Maestri, La Farina propugnavano la stessa idea: Giorgio Pallavicino era il più benemerito promotore della concordia italiana col manifesto *Italia e Vittorio Emanuele*. Egli fra tutti invitò all'impresa Giuseppe Garibaldi. Medici, Cosenz, Sirtori; tutti caldeggiarono l'opera della *Società Nazionale*.

Con questa concordia a Parigi e a Torino si pensò di rimuovere l'ultima rimembranza de' fatti dolorosi di Genova, di restituire alla patria gli esuli esclusi dall' amnistia. Il conte di Cavour trovava ostacolo nella consuetudine e nel parere dei Magistrati e del Consiglio di Stato. Giorgio Pallavicino, Valerio e tanti altri s' indirizzarono al Mancini, il quale opinò in senso opposto alla tradizione amministrativa e giudiziaria. Fu combinato un piano d'azione. La stampa avrebbe agitata l' opinione pubblica, un giornale avrebbe divulgato il VOTO del Mancini, che con altri cittadini avrebbe presentato al Ministero; il Valerio di poi doveva proporre una interpellanza. Il Mancini professava l' opinione del Francklin; l' Americano scrisse che allora quando aveva una buona idea non l' annunziava in suo nome, ma costumava dire: « alcuni cittadini adunati in comitato hanno deciso, « hanno deliberato »; e il Nostro volle che amici e colleghi si associassero al suo voto.

Il deputato Valerio nella seduta parlamentare nel 31 maggio esordì dicendo: « Io non ricorderò i giorni dolorosi che succedettero ai giorni della speranza nel 1848 e 1849. Non ricorderò come una nobilissima e ge-

nerosa città tratta in nobile errore si sollevava contro il Governo; non ricorderò di quell' avvenimento se non un fatto che onora il Ministero d' allora; ed è che un decreto d' amnistia dichiarò annullati tutti i procedimenti che avrebbero potuto instituirsi in seguito a quell' atto. Ma in quel decreto di amnistia venivano eccettuati undici cittadini, non so se più partecipi del fatto o più infelici di quelli che vennero amnistiati.

« Or son passati sette anni, le passioni di quei tempi sono in gran parte sedate; *un nuovo soffio di nazionale concordia* si è venuto a spandere sopra il nostro paese. Di questa nazionale concordia ha dato solenne prova la Camera il giorno in cui con un voto quasi unanime approvava la condotta del presidente del Consiglio dei Ministri, che interprete del sentimento nazionale, alzava la voce nel Congresso europeo di Parigi a favore della misera e oppressa nostra patria. Di questa concordia nazionale dava solenne esempio l' altra parte del Parlamento, la quale non può certamente da nessuno essere accusata di peccare per troppo impeto, per eccessivo entusiasmo verso la causa nazionale. Inoltre l' onorevole Ministro, e di ciò lo tengo altamente onorato, quando propugnava in Parigi la causa dell' infelice patria nostra, e più specialmente di quelle provincie le quali soggiacciono ad un reggimento anormale, domandava cessasse finalmente quella serie di persecuzioni politiche, le quali ne aggravano singolarmente l' infortunio. Cosicchè parmi più che maturo il tempo ed opportuna occasione cotesta, affinchè la nazionale concordia si muti in unanimità, si cancelli fin l' ultima orma dei

dissapori che hanno potuto un giorno dividere da noi gli animi delle liguri provincie e di Genova nostra, e niuno possa dire: io sono un esule sardo. A far cancellare la memoria dolorosa dei fatti di Genova sorgeva primo un uomo a cui il Parlamento, pochi giorni sono, dava il più grande attestato di stima che Parlamento e popolo possano dare a un cittadino.

« Il generale Lamarmora, cui la condizione fatale e crudele delle cose costringeva altra volta a rivolgere contro una città caramente amata e altamente italiana quelle armi stesse, che destinate erano contro lo straniero nei campi di Crimea, non dimenticava Genova e la sua illustre storia; e vedendo colà, sulle mura di antiche fortezze, lapidi che memoravano la grandezza di Genova antica, dava ordine che venissero staccate e le spediva al Municipio genovese (1).

« Nobile atto e ancor più nobile intendimento che non tardava ad avere adeguato compenso, poichè Genova, degnamente rappresentata dal suo Municipio, poco poi deliberava che per l'arrivo del generale Lamarmora, circondato dai soldati reduci dalla Crimea, si preparassero novelli festeggiamenti, festeggiamenti

(1) Due furono le lapidi che il generale Lamarmora staccò dalle mura di Balaclava. Sono conservate nel palazzo Bianco del Municipio di Genova. Al n. 200 del Catalogo si legge: « Lapide spettante alla Colonia Genovese di Cembalo, oggi Balaclava in Crimea, commemorativa dell' erezione della fortezza di Cembalo per opera del Console Barnaba Grillo nel 1534 ». Porta nel campo lo stemma della famiglia Grillo fra due angeli.

Al n. 201: « Lapide (come sopra) commemorativa della costruzione di una torre con muro nella fortezza di Cembalo per opera di Battista Oliva console della colonia l' anno 1467 ». Porta lo stemma di Casa Oliva con altro, probabilmente quello di Cembalo, di fianco alla figura di S. Giorgio. Questa seconda lapide può essere interpretata in questi termini: *MCCCCLXVII Hoc opus factum fuit tempore S*[pectabilis] *domini Bapta de Oliva honorabili Consuli Cimbali, hanc turri cum muro.*

degni di quell'esercito e di quel capo che tennero alta e onorata in Oriente la bandiera tricolore italiana.

« A compiere questa opera di nazionale concordia manca un atto solo: manca un atto, il quale partendo dalla grazia sovrana venga a cancellare gli ultimi residui di quegli infelici e non mai deplorati dissidi ».

Ricordò gli esuli, « che avevano patito sette anni di lungo esilio: separati dalla famiglia, separati dai loro cari; essi hanno pianto in segreto, facendo in cuore voti sinceri per la felicità e la gloria della terra che li aveva da sè allontanati. Io sorgo ora a domandarvi che quest'ultimo residuo di quei disgraziati dissidi venga dissipato; io domando che quelle condanne contumaciali siano cancellate; cosicchè, se mai gli eventi che la provvidenza prepara alla nostra patria debbano chiamare con sforzo unanime di comuni voleri ad un grande intento, tutto il nostro paese possa ad esso rivolgersi uno cuore sincero, e non rimanga ombra di rancore e di odio in parte alcuna della nostra patria . . . ».

Il conte di Cavour, presidente del Consiglio, Ministro delle finanze e degli esteri, rispose: « che al pari di lui, il Ministero desiderava da molto tempo di far sparire le ultime rimembranze di quei fatti deplorevoli. « Di tali fatti non rimangono, o signori, se non alcune condanne contumaciali, che colpiscono undici individui, numero però che io credo ridotto dalla morte di uno o di due di quegli infelici (1). Il Ministero a fare ciò venne trattenuto da un dubbio

(1) Il collega ed amico Senator Sprovieri mi narrò che il Cambiase morì nella giornata del 2 dicembre 1852 in Parigi. Durante il colpo di Stato ebbe per equivoco una palla.

grave, da un dubbio costituzionale. Il Ministero ha dubitato se fosse in facoltà del potere esecutivo lo estendere la grazia ai condannati per sentenza contumaciale; e in tale opinione era mantenuto da un parere stato dato al Governo dai Consiglieri della Corona. Tuttavia quanto a ciò che non poteva essere argomento di dubbio, desiderando fare quanto stava in lui, fece significare agl'individui superstiti, di cui ragioniamo, esser disposto a concedere il loro ritorno in patria, mediante salvacondotto. Ma in questi ultimi tempi GIURECONSULTI GRAVISSIMI PER LA FAMA DI CUI GODONO ED IL CARATTERE DI CUI SONO RIVESTITI, avendo presentato al Governo un ragionato parere, nel quale viene sostenuto essere in facoltà del potere esecutivo di estendere la grazia anche ai condannati in via contumaciale, il Ministero ha deliberato di sottoporre nuovamente la quistione ai Consiglieri della Corona, aggiungendo a questi alcuni fra i più distinti magistrati del Regno. Ove il parere di questo consesso risulti d'accordo con quello degli onorevoli giusperiti a cui accenno, sono persuaso che il Re non frapporrà indugio nell'adempiere ad un desiderio che esso nutre da molto tempo; in caso contrario, la questione verrà sottoposta al Parlamento nella prossima sessione (1).

La Relazione a S. M. il Re scritta dal Ministro della Grazia e Giustizia, così reca: « Sire, uno fra i primi atti con cui fu inaugurato il regno di V. M. fu un atto di Sovrana clemenza. Il R. Decreto 8 aprile,

(1) Seduta 31 maggio 1856. Il parere del Consiglio di Stato fu conforme alle dottrine esposte dal Mancini, e il Governo sollecito die' l'amnistia.

con cui venne concessa amnistia a coloro che avevano partecipato ai moti insurrezionali avvenuti in quell' anno a Genova, fu come il presagio di quel mutuo affetto e di quell'ammirabile accordo fra Re e nazione, sui quali fondaste il vostro regno.

Politica necessità non consentiva in allora che a tutti si concedesse il sovrano beneficio; affinchè tuttavia al R. Decreto suindicato non fosse, per avventura, data pur troppo rigorosa interpretazione, altro Decreto fu emanato il 26 del successivo maggio, col quale si dichiarò che l' amnistia dell' 8 aprile doveva intendersi estesa a tutti coloro che avessero commesso reati politici anche fuori Genova, nonchè agli autori e complici dei moti di Lerici, Recco e Chiavari.

Ripararono all' estero tutti quelli che erano stati esclusi dall' amnistia, e fu poscia contro di loro pronunziata dalla Corte di Appello di Genova sentenza contumaciale di condanna. Vari di essi ebbero ricorso al R. Trono per ottenere il condono della pena loro inflitta; ma i generosi impulsi del cuore della M. V. furono trattenuti dal dubbio se la contumacia dei ricorrenti ostar non potesse all' implorata grazia. Su tal questione fu chiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale, a Sezioni Unite, coll' aggiunta di parecchi fra i più distinti ed autorevoli membri della magistratura, unanime avvisò che la Corona, se può concedere amnistie le quali abbiano per effetto d'impedire l'istituzione di penali giudizi ed anche di abolire quelli già instituiti, non può far grazie individuali ai contumaci colpiti da condanne criminali.

Trovato il mezzo impertanto di conciliare le indeclinabili esigenze della legalità coll' esercizio di tôrre

con un generale perdono ogni esclusione che lasci tuttora durare gli effetti di condanne per fatti coi quali può omai dirsi del tutto cancellata la dolorosa ricordanza: ottemperando agli intendimenti già da V. M. manifestatimi, ho, in nome del Consiglio dei Ministri, l' onore di sottoporre alla V. R. firma il Decreto, con cui l' amnistia concessa col R. Decreto 8 aprile e 26 maggio 1849 viene estesa a coloro che ne erano stati esclusi...

ARTICOLO UNICO.

L' amnistia stata concessa coi nostri R. Decreti 8 aprile e 26 maggio 1849 in seguito ai moti politici avvenuti in quell' anno a Genova, è estesa a coloro, che col primo di essi Decreti ne erano stati esclusi ».

Così con lo studio del Nostro una grande opera di conciliazione fu resa possibile e un principio fu proclamato: che per gravissime ragioni giova preferire il Decreto Reale ad una Legge ne' casi di amnistia.

Il Governo nell' esercizio dei pieni poteri sanzionò nel Codice di Procedura Penale l' art. 830. *L' amnistia si concede per Decreto Reale, sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio dei Ministri.* Però i riformatori dai pieni poteri scrissero nella Procedura Penale una condizione rigorosa. Il deputato Pier Carlo Boggio presentò il giorno 24 aprile 1866 un disegno di legge per modificare gli articoli 834 e 835 del Cod. di Proc. Pen. « Signori ! L' amnistia ebbe sempre per carattere e per iscopo di cancellare tutte le conseguenze dei fatti amnistiati. Così fu sempre anche nella nostra legislazione. Per

un errore inesplicabile il Codice nuovo di Procedura Penale (articoli 834 e 835) fa durare *anche dopo l'amnistia* per cinque anni *l'incapacità civile e politica dell'amnistiato.* A cessar questo sconcio si presenta il presente disegno di legge dal sottoscritto. *Articolo unico:* È cancellata dagli articoli 834 e 835 del Codice di P. Penale la menzione in essi fatta dall' amnistia ». La Camera dei Deputati prese in considerazione questo disegno e la relazione della Commissione parlamentare composta dei deputati Torrigiani, Damiani, Fossa, Panciatichi, Marazio, Errante, Pisanelli, Mazzarella, Sineo recò: i Decreti di amnistia inspirati da *ragioni di pubblica utilità* intendono a far porre in obblio alcuni fatti che la legge punisce e raggiungono questo scopo con l' abolizione dell' azione penale e con l' estinzione delle pene inflitte. Però non è giusto, nè opportuno che quando sia data un' amnistia rimangano ancora salde alcune conseguenze delle pene che si vollero estinte e per parecchi anni ancora si perpetui la ricordanza di fatti che si vollero dimenticati. A ciò provvede la proposta dell' onorevole Boggio, della quale, accettato pienamente il concetto, fu solo mutata la forma (1).

Altre Costituzioni seguirono un sistema differente: distinsero la grazia dall' amnistia. Io posso riassumere le differenze essenziali, che distinguono l' un istituto dall' altro, avvertendo che su questi obbietti ciascun popolo deve attendere alle sue istituzioni speciali (2). In generale: *a*) la grazia è individuale e

(1) Tornata 19 maggio 1866.

(2) Qui non discorro delle modificazioni recate alla Procedura Penale al Titolo XII, *delle grazie, delle amnistie e degl' indulti.*

l'amnistia piuttosto collettiva e d'interesse generale, *b*) la grazia indica i colpevoli, ai quali vuolsi usare clemenza; l'amnistia d'ordinario indica i fatti, che debbono essere dimenticati: onde la seconda cita meno direttamente le persone; *c*) la grazia interviene dopo il giudicato, l'amnistia può precederlo; *d*) gli effetti della grazia sono meno larghi di quelli dell'amnistia, perchè la grazia rimette la pena e l'amnistia cancella tutto; *e*) la grazia per lo più è considerata come un favore di diritto comune; l'amnistia è quasi sempre un provvedimento d'ordine politico. Altri istituti politico-giuridici si sono svolti che hanno molta attinenza con le due istituzioni, ossia la revisione, e la liberazione condizionale; ma codesti obbietti non si addicono al mio tema.

26 dicembre 1898.

AUGUSTO PIERANTONI.

— LXXXIII —

NEL X ANNIVERSARIO

DELLA MORTE DI P. S. MANCINI

XXVI DICEMBRE MDCCCXCVIII

1851.

A' Giureconsulti e Pubblicisti Italiani.

Majestatis unicum crimen eorum qui crimine vacant.
PLIN. *ad Trajan.*

Con questa mia scrittura non intendo fare appello alle passioni popolari, ma alla serena imparzialità degli uomini gravi e temperati che rappresentano il senso civile del popolo italiano.

Deputato già in Napoli per ben due volte dalla confidenza de' miei concittadini a sostenere i diritti della Nazione in Parlamento, ebbi opportunità di apprezzar da vicino la pura virtù, la schietta moralità politica, la sincera fede costituzionale de' miei colleghi, oggi sottoposti ad un trattamento, la cui iniquità solleva la indignazione della opinione pubblica in Europa. Io non posso rammentare senza un alto sentimento di rispetto, e senza quella emozione che desta in ogni cuore onesto lo spettacolo della virtù inerme in lotta con la malvagità potente, la vita parlamentare di otto mesi (ed anche interrotti)

menata da que' rari ed insigni cittadini, quotidiano sperimento della loro incorrotta fede, del loro operoso senno, di una costanza che non disperò fino all'ultimo istante delle sorti del paese, vita di pericoli, d'insidie, di abnegazioni, sacrificio continuo della propria esistenza sull'altare della patria (1).

(1) Il Parlamento napolitano si riunì il 1° luglio 1848, e fu sciolto in marzo 1849. Durante questo tempo la capitale fu sempre dominata dal terrore della soldatesca vittoriosa nel deplorabile scontro del 15 maggio: non vi era guardia cittadina; mancava a' membri della Camera ogni presidio d'indipendenza; ed il Governo aveva sperato che, solleciti della privata sicurezza, cadessero in tali atti di trepidazione e di viltà che valessero a discreditare agli occhi della nazione le nuove istituzioni rappresentative. A raggiungere un tale scopo non furono risparmiati i più indegni tentativi: il deputato Carducci fu scelleratamente assassinato, ed il suo uccisore facevasi passeggiare a fronte alta nella via di Toledo; il deputato Mazziotti, per mano di un agente di polizia, toccò di sera una pugnalata nel petto, ed a stento ebbe salva la vita; l'*Araldo*, giornale della fazione militare reazionaria, non faceva che minacciare, usando il nome dell'esercito, di far man bassa sui deputati nello stesso recinto della Camera ad ogni loro voto che si aspettasse sopra qualche importante proposta. Niun'altra assemblea politica visse in condizioni piene di eguali pericoli; e tuttavia altre potranno eguagliare, ma non superare in fortezza, dignità e coscienza del proprio mandato la Camera napolitana, i cui membri oggi espiano co' ceppi e con l'esilio queste nobili colpe, delle quali han ragione di andare superbi.

Sciolto il Parlamento, e velatosi l'astro d'Italia in Novara, fu sciolto in Napoli il freno alla reazione. Mossa allora guerra a morte alla stampa ed alle persone più note per opinioni liberali, convertita l'amministrazione della giustizia penale in un'immensa rete di persecuzioni e di processi politici, e gremite ormai le carceri delle prime e già numerose vittime; è superfluo dire che nella qualità di avvocato reputai mio dovere di non ricusare l'uffizio della difesa e di una parola fedele ed indipendente a pro di moltissimi innocenti e quasi sempre egregi uomini, colpiti da notorie ed anco mal tessute calunnie, i quali ebbero ricorso alla mia assistenza. Ho combattuto dieci mesi, per me lunghissimi ed angosciosi, con quelle vergogne della specie umana, che nel seno della Gran Corte Criminale di Napoli contaminano la toga del magistrato e profanano della loro presenza il santuario delle leggi. La degradazione umana non si era mai mostrata agli occhi miei più nuda e deforme. Alcuni di essi, travagliati unicamente dal verme dell'ambizione, non isdegnavano di comparire zelanti persecutori e compiacenti esecutori di alti voleri. Altri invece, mossi unicamente da timore, anzi da certezza di perdere l'ufficio, siccome era avvenuto ad una numerosa schiera di magistrati dal 1848 in poi, e quindi di rimanere in età inoltrata ed a capo di lun-

ghe famiglie in preda a tutte le amarezze della povertà; e forse ancora considerandosi posti nell'alternativa di essere carnefici o vittime politiche, credevano attenuare la loro colpa biasimando e deplorando in secreto ciò che dicevansi astretti a fare, loro malgrado, nella vita pubblica. La mia coscienza mi è testimone se dico il vero, attestando che parecchi de' magistrati, che ora seggono in quella gran Corte (potrei citarne i nomi) meco stesso in tali sensi più volte non ebbero ritegno di esprimersi, e confessando di conoscere e sentire la ingiustizia de' loro atti, dicevano esservi astretti da quella, ch'essi chiamavano dura necessità de' tempi, e che non lasciava di essere codarda e stomachevole immoralità. In tal guisa l'opera mia e quella de' miei più valorosi compagni nel foro vedevasi d'ordinario tornare inutile alla salvezza degl'innocenti.

Lo spettacolo dell' ingiustizia sistematica, della passiva obbedienza, del maleficio per ignobili passioni scientemente commesso e tutti i dì rinnovato, trafisse il cuore mio di sì crudeli ferite, che non ho traversato, nè mai traverserò finchè sarò al mondo, un periodo simile di dolori, di sofferenze, di morali spasimi e cruci ineffabili: talvolta benedico l'esilio sol perchè, se quella consuetudine di esistenza fosse per me continuata, avrei finito per perdere con la fede in Dio la ragione o la vita!

Tuttavia anche la parola impotente ma coraggiosa della verità, è pungente flagello e molesto rimprovero alla tirannide. Non si arrossì di tentare la mia onestà con suggestioni che vestivano la sembianza di sollecitudine per la mia personale tranquillità, esortandomi a desistere dalle difese politiche, ed a pensare che io era figlio, marito e padre di numerosa figliuolanza, e che non continuassi a sfidare l' ira del Governo. Il pensiero di anteporre l' egoismo individuale o domestico a' doveri della mia coscienza mi fece orrore, e non ebbi bisogno che di una volgare virtù per respingere con fierezza quegl' ignobili suggerimenti. Allora la perdita mia fu risoluta: e lo stesso presidente della G. C. signor Navarro, al cospetto del quale io aveva le molte volte domandato giustizia per tanti innocenti da lui implicati nel mostruoso processo per gli avvenimenti del 15 maggio 1848, ebbe ordine di aggiungere il mio nome a quello de' più onesti ed irreprensibili deputati, al novero degl' individui fin' allora voluti colpevoli di que' fatti medesimi; ed all' ombra del più cupo mistero fu da lui decretata con la cattura degli altri deputati anche la mia. Così cangiarono le parti; da difensore divenni imputato e complice de' miei clienti; e debbo alla protezione del cielo lo aver potuto scampare dalle mani de' miei persecutori e trovar salvezza nella fuga come un malfattore!

Travolto nell'esilio al pari di tante altre vittime del Governo napolitano, nè la generosa ospitalità, che trovai in questo estremo ed inespugnabile baluardo della italiana libertà, nè il dolce spettacolo che ad ogni buon figlio d' Italia offrono in Piemonte il pacifico e fecondo svolgimento delle libere istituzioni, un popolo ammirabile per moralità e per senno civile, ed un principe d' intemerata lealtà, valsero a temperare i miei dolori, o a far battere men forte il mio petto all' annunzio incessante de' nuovi lutti della mia terra natale. Il mio cuore fu sempre in mezzo a' miei compagni d' affetto e di sventura, mi aggirai sovente col pensiero tra le brune pareti de' castelli e delle prigioni dove sostengono il fio della loro virtù; e seguii con dolorosa ansietà tutte le vicende della persecuzione senza nome che grava sul loro capo, fino a che li ho veduti accusare (e me pur con essi) come autori di quegli eccidî dell' infaustissimo giorno, che essi in mia compagnia, consigliati da bene intesa carità di patria, ahi pur troppo invano! avevano fatto quanto era in umana potenza per impedire e distogliere.

Confesso la triste opinione mia del Governo napolitano è stata superata da questo eccesso d' inverecondo ardimento. Come mai non hanno potuto trattenerlo la chiarezza de' nomi, la testimonianza della vita anteriore, l' età, gli alti

uffizi con integrità amministrati, la fama, la notorietà pubblica della loro innocenza in tutto il reame, la stessa instabilità dell' avvenire politico di Europa?

Contro questa supposizione già stanno le confessioni contrarie uscite dalla propria bocca del Governo nel suo proclama del dì seguente alla catastrofe; sta il fatto delle nuove rielezioni degli stessi deputati, nè fatte annullare, nè anche infirmate con la domanda di autorizzarsi un giudizio criminale pe' fatti del 15 maggio contro alcuni di essi; sta il lungo e profondissimo silenzio di un anno e mezzo del Governo; sta la intera compilazione del processo in quel periodo eseguita, dove luminosamente è consegnata la pruova di avere anzi la Camera con previdente accorgimento fatto ogni sforzo per prevenire un conflitto liberticida; sta la tardiva e comandata inclusione de' nomi de' deputati in quella processura quando già la causa della libertà in Europa mostravasi spirante, e con mezzi assolutamente nuovi negli annali giudiziari di qualunque paese, cioè, col rifar da capo un vasto processo già fatto e compiuto, con adoperare per denunzianti e testimoni persone notoriamente stipendiate dalla polizia come spie, ovvero i capi stessi e promotori delle dimostrazioni anticostituzionali del 1849, e da ultimo con mutar quasi intero il corpo della magistratura criminale, dif-

fidando della indipendenza e imparzialità dei giudici stessi incanutiti sotto l'assolutismo borbonico, a' quali non si dubitò di sostituire per siffatto giudizio tali uomini, i cui nomi in Napoli muovono a nausea e vergogna.

Che più? Recenti e ripetuti esempi negli altri giudizi politici sino ad ora celebrati presso quel tribunale porgono argomento del valore che si attribuisce ai discarichi ed alle pruove le più convincenti offerte dagli accusati, i quali ancorchè invochino talvolta la testimonianza degli stessi attuali ministri, cortigiani e satelliti del principe, o di autorevoli diplomatici e personaggi stranieri, tuttavia veggono da' giudici con arbitrio senza esempio negarsi la raccolta di tali informazioni e gli esami di siffatti testimoni, riducendo così ad un vano nome il sacro diritto della difesa, il cui inviolato rispetto può solo distinguere le condanne giudiziarie da' deliberati assassinî.

Nè della difesa può dirsi rispettata almeno l'apparenza, dopo che il Governo a chiare note volle farne un delitto ai difensori fedeli all'adempimento de' sacrosanti loro doveri, e quando lo zelo mostrato nell'esercizio del loro pietoso ministero nelle difese politiche ha fruttato dopo di me anche ad altri invereconde persecuzioni, arresti e calunnioso involgimento ne' processi dei propri clienti: bastando rammentare tra questi

l'egregio avv. Giacomo Tofano (già nominato dal re nel 1848 direttore generale della polizia del Regno e consigliere della Corte di Cassazione), il quale, tornato alla vita privata ed alla palestra forense, sol per avere energicamente difeso il suo amico Carlo Poerio, videsi strappato ad una lunga e bisognosa famiglia, e gettato in prigione, dove da quasi due anni porta la pena della sua onestà e fermezza, esempio e minaccia a chiunque si sentisse spinto ad imitarlo.

Bastano al certo semplicemente questi fatti a spogliare di ogni efficacia i risultamenti che si otterranno dal procedimento sugli attentati del 15 maggio, il quale si mena innanzi sotto somiglianti auspicî e con mezzi di così inaudita violenza governativa. Qualunque sia la sentenza che ne sarà l'ultimo atto, e che potrebbe anche sin d'ora presagirsi senza dar pruova di virtù profetica, essa ha già perduto anticipatamente ogni valore morale agli occhi degli amici imparziali della verità e della giustizia.

Tuttavia se emanasse da un tribunale competente, innanzi al quale si fosse proceduto secondo le forme stabilite e consuetamente osservate, potrebbe rimanerle almeno quell'autorità estrinseca che viene dalla materiale legalità di una procedura giudiziaria; potrebbero i governanti di Napoli esclamare, come un giorno i farisei nel processo di Cristo: « noi abbiamo una

legge, e secondo questa legge egli deve morire »; e su questo grido sedizioso farsi abbandonare le loro vittime. Ma se invece venga dimostrato che il tribunale giudicante manchi pure di giurisdizione, anzi che più non abbia legale esistenza nello Stato; che l'azione penale tardivamente posta in movimento si trovi abolita ed estinta; che tutto il processo non sia che una serie continua d'illegalità, d'infrazioni alle regole giudiziarie e di scandalosi abusi di potere, chi più vorrà consentire anche il solo nome di giudizio all'attentato che si sta consumando contro la libertà e l'innocenza di tanti onorevoli accusati, ed alla rete di calamità, in cui si volle freddamente involgerli?

Che più? Se il Governo di Napoli, testè tradotto innanzi al tribunale dell'opinione europea da un illustre uomo di Stato inglese, non sospetto per la parte politica cui appartiene, avesse risposto francamente (come già nell'antico Lisandro) che i balocchi servono di sollazzo a' fanciulletti e i giuramenti agli uomini adulti; che egli ha combattuto la parte sana, onesta e costituzionale del suo popolo con l'inganno e con la forza, e vuole a sua posta abusare della vittoria; che gli talenta di comperare il piacere di un giorno a prezzo di tutto l'avvenire; l'Europa saprebbe a qual giudizio tenersi, nè più vi sarebbe luogo a vane discussioni e polemiche. Ma

invece quel Governo presume per le vie della stampa difendersi e giustificarsi, e fa mostra di ricorrere all'autorità de' suoi codici per persuadere il mondo che egli è nella via della legalità, e che se nel reame le carceri sono piene, ed i tribunali criminali sudano ad elaborar condanne politiche, tutto questo avviene secondo la legge e per imparziale applicazione della legge. E spera così, comprando i suffragi di qualche organo vendereccio della pubblicità periodica, traviare l'opinione pubblica, o almeno dividerla e ridurla più o meno sospesa ed incerta. L'enormità stessa delle sue colpe per lui si converte in istrumento d'illusioni e d'insidie alla pubblica coscienza; egli spera, commettendo eccessi incredibili, che i suoi denunziatori non saranno creduti.

In tale condizione di cose io ho domandato a me stesso se vi fosse un ufficio di religione e di umanità a compiere; affinchè i semplici, gli ignari e coloro, che per bontà non credono all'eccesso del male, si ponessero in guardia contro il pericolo di questi coperti accorgimenti ed inganni; ed una voce interiore mi ha risposto che io aveva un dovere da adempiere ed un tributo da pagare dalla terra dell'esilio alla mia patria, a' miei principî di morale, alle persone di cari e troppo stimabili compagni di pericoli e d'infortuni, decoro e speranza avvenire della terra

che ad essi ed a me fu nutrice. Io ho trovato immantinente dentro di me il cuore del fedele amico, lo zelo dell' antico difensore, la coscienza dell'onesto cittadino, ed ho obbedito alla secreta ispirazione che favellò al mio spirito. Ma nel prendere la penna ho riflettuto che oggi sarebbe prematura e non decisiva una discussione dei fatti dell' accusa, avanti che il solenne dibattimento sia venuto a porne i documenti e le pruove sotto gli occhi nostri e del pubblico; e però mi sono appigliato ad altro provvedimento.

Se non che, pur non volendo anticipare una discussione di fatti, credo tuttavia dare come un luminoso saggio della buona fede dell' accusa, consegnando alla pubblicità un solo documento d' irresistibile significazione, e che, essendo rilasciato e sottoscritto da autorità austriache, potrà sembrare probabilmente di qualche peso fino allo stesso Governo di Napoli, ed aprirgli gli occhi sulla fragilità dell' edifizio che la calunnia con tante affannose cure innalzava.

Nell' atto di accusa si osa per la prima volta, dopo tre anni, affermare che da' deputati si fosse ordinata la costruzione delle barricate; quando esiste al contrario un atto solenne votato dai medesimi nella notte del 14 maggio per ottenere dalla guardia nazionale il disfacimento, e far disparire quella malaugurata provocazione al

sangue (1). Fu forza inventare un tal fatto per aver mezzo d'incolpare per la prima volta una lunga lista di uomini onorati, sulla fede di alcuni poliziotti notoriamente stipendiati dal Governo, i quali oggi fanno in Napoli i testimoni per mestiere in tutti i processi politici, e che perciò con docile compiacenza non mancarono di recitare quella serie di nomi al cospetto dell'istruttore del processo, presidente Navarro, attestando di averli co' propri occhi veduti nella notte del 14 maggio nell'attitudine loro attribuita dal pubblico accusatore: val quanto dire che «i deputati « appressatisi ai balconi delle loro sale con le « armi evaginate (2), e gridando al tradimento im- « posero alle sottostanti masse si fortificasse la « città con barricate e si corresse alle armi: nei « quali manifesti atti di ribellioni, notabili sopra « gli altri si resero Luigi Zuppetta, Aurelio Sa- « liceti (3), Ferdinando Petruccelli, Domenico

(1) È vero o no, che il Re stesso fece pubblicare nel giornale officiale un tale atto ne' dì seguenti alla catastrofe? Ed ora con qual fronte si ardisce accusare come provocatori e costruttori delle barricate coloro che a rischio della propria vita in così difficili momenti ne raccomandarono la distruzione?

(2) Cinica impudenza!! Non un solo de' rappresentanti fu mai armato, nè altre armi che quelle della parola e della dignità del loro carattere furono per essi in quel pubblico pericolo adoprate.

(3) Non era deputato in quel tempo, e non comparve nella Camera nè il 14 nè il 15 maggio.

« Mauro, Goffredo can. Sigismondi, Giuseppe
« del Re, Costabile Carducci, Giovannandrea
« Romeo (1), Silvio Spaventa, Samuele arcidia-
« cono Cagnazzi (2), Paolo Emilio Imbriani, Ni-

(1) Romeo nè anche era deputato; e quanto egli fosse alieno da quell' imprudente movimento lo prova questo manifesto, da lui distribuito a stampa in quei gravi momenti e che tutta la città lesse:

« Scritti incendiari inondano la città; voci allarmanti vanno spargendosi, nell' empio fine di turbare l' ordine e la tranquillità della capitale, solite mene dei compartecipi del caduto assolutismo, che lo schifoso spettro dell' anarchia vogliono coprire colle sante parole di *libertà* e di *eguaglianza*.

« Tutti i liberali sentono il dovere di smentire altamente ciò che la stampa anonima intende attribuir loro, e perciò proclamano e danno pubblicità a' seguenti principi: 1° Questo reame dover esser retto da monarchia costituzionale; 2° Lo Statuto dover esser riformato non dalla intemperante, stolta ed ignara calca, ma dai legittimi rappresentanti della nazione, che dal popolo libero eletti liberamente, avranno a stabilire le nostre sorti. E siccome grave e solenne sarà questa prima legislatura, così chi osa turbare la calma sovvertendo l' ordine sotto qualunque pretesto, sarà dichiarato e tenuto come nemico della patria e della vera libertà. La guardia nazionale, cui è affidato il palladio delle nostre libere istituzioni, saprà reprimere ogni criminoso attentato all'ordine pubblico, ringagliardire, se d'uopo, le sue file. — Napoli, 13 maggio 1848. — In suo nome ed in nome di tutti i liberali e del Comitato calabrese, che a tanto l'autorizza: Giov. Andrea Romeo ».

(2) Qual bizzarra e favolosa attitudine è questa che si attribuisce al Cagnazzi, un sacerdote! Un sapiente in-

« cola De Luca e Giuseppe de Vincentiis. E quasi
« che la provocazione non bastasse a spegnere in
« essi l' ardente sete della sedizione, molti fra i
« nominati, ed insieme con essi Giuseppe Pisa-
« nelli, Francesco Paolo Ruggiero (1), Pasquale
« Stanislao Mancini (!!?), Giovanni Avossa (2), ba-
« rone Gennaro Bellelli, barone Ulisse de Domi-
« nicis, barone Francescantonio Mazziotti, An-
« tonio Cimmino, Giuseppe Pica, Giuseppe Mas-
« sari, Giuseppe Ricciardi, Pasquale Amodio e
« Saverio Barbarisi, discesero giù nelle strade,
« ove circondati all' istante da Pietro Mileti,
« Francesco Trinchera, Giovan Battista la Ce-
« cilia, Giuseppe Montuori, duca Pallavicino di
« Proto, Mariano Vairo, Michele Viscusi, Ovidio
« Serino, Andrea Zir, Michele Farina, Raffaele
« Laurelli, Pasquale Conforti (3), e da altra non

canutito fra i libri e sulla cattedra, e, quel che più monta, un vecchio di *95 anni* (l'accusatore pubblico, egli stesso, lo fa di 85), con le armi *evaginate* fa prova di giovanile gagliardia, e da' balconi eccita co' suoi ordini rivoluzionari il popolo!!

(1) Ed il Re il dì seguente (16 maggio) avrebbe poi scelto costui per suo ministro delle finanze e lo avrebbe conservato per oltre un anno in quel gabinetto reazionario che in Napoli rovinò l' edifizio della libertà.

(2) Avossa, nella sera de' 14 maggio, era in Salerno, a 27 miglia da Napoli; giunse nella capitale nel successivo giorno.

(3) Fratello del già ministro Conforti, era anch' egli assente da Napoli e trovavasi in patria, nella provincia del Principato Citeriore.

« poca calca di armati, tutti ad eccitar si dettero
« con l' esempio e con la voce quell' opra ribelle,
« che già poco innanzi avevano così stoltamente
« provocata » (1).

Risulta da questo brano, che uno degli attori morali e materiali della rivoluzione veduti da quegli autorevoli testimoni nella strada di Toledo nella sera del 14 maggio 1848, si fu il deputato Giuseppe Massari. Ora senza parlare della ripugnanza di un tal fatto col carattere personale e con la ben nota temperanza politica di questo egregio italiano, mi basta mettere sotto gli occhi di chi legge il seguente documento che mi riuscì procurare in legal forma, ed il cui originale dichiaro di conservare presso di me.

98243 — 6406 —

« Dietro invito avuto dall' I. R. Comando
« Militare della Lombardia mediante rispettato
« dispaccio 20 spirante Settembre N. $\frac{4676}{\text{H P}}$, que-
« st' I. R. Direzione Provinciale dell' Ordine Pub-
« blico dichiara e certifica col presente atto *emer-*
« *gere da' propri atti e registri,* che Giuseppe Mas-

(1) Singolare schiera di costruttori materiali di barricate, composta di duchi e baroni, di ministri, d' impiegati superiori, di professori, di avvocati di alto grido nel fòro, di ricchi proprietari, di preti ed anche di vecchi decrepiti!!!

« sari di Taranto, indicato nel suo passaporto
« rilasciatogli nel 19 dicembre 1846 di condi-
« zione uomo di lettere d'anni 25, è giunto a
« Milano nel giorno Sei del mese di maggio del-
« l'anno 1848, e che riportò la vidimazione del
« summentovato suo passaporto per Genova nel
« giorno 14 del suddetto mese di maggio 1848.

« Milano, 30 Settembre 1851.

« Dall'I. R. Direzione Provinciale dell'ordine
« Pubblico.

« *L'I. R. Direttore*
« DE WAGNER.

« Visto all'I. R. Legazione d'Austria, e si
« certifica l'autenticità della firma del Sig. De
« Wagner Direttore dell'I. R. Ordine Pubblico.

« Torino li 19 Ottobre 1851.

« *Il primo Segretario della Legazione*
« Barone DI METZBOURG ».

Qual uomo che crede in Dio ed in un ordine morale non rabbrividisce a questa lettura, e non ne argomenta il valore delle testimonianze medesime rispetto alle altre vittime, e lo spirito di iniquità e di menzogna che informa tutto il processo? Tal'è dunque la sicurezza che le monarchie assolute garantiscono alla libertà, all'onore, alla vita degl'innocenti? Tal'è il Governo italiano, che il padre de' credenti benedice e commenda? In verità se questo racconto si leggesse

senza la testimonianza irrecusabile di un solenne documento scritto, niuno vi presterebbe fede; il narratore sarebbe accusato di calunniare la natura umana: si sosterrebbe non esistere paese al mondo dove l'obblìo de' principî di giustizia naturale, la sfida del pubblico biasimo, l'abbandono di ogni pudore potessero spingersi cotanto lungi. Il mio cuore gronda sangue, pensando in qual paese eccessi somiglianti sono, ahi pur troppo, fatti consumati e reali, ed è l'autorità posta a custodia della pubblica morale e del dritto che se ne rende colpevole!

Ma tenendomi pago di questa sola escursione nel campo de' fatti, e ponendo da banda pur ogni altra osservazione ed indagine, ho pensato che sarebbe invece utilissimo documento a conforto e sicurezza del pubblico giudizio tessere una Relazione delle principali Quistioni Legali e Costituzionali che sorgono da questo processo, e presentarle all'esame imparziale e coscienzioso de' più eminenti giureconsulti e pubblicisti che ottengono onoranza in Piemonte, ed a quelli ancora del resto d'Italia, a' quali le condizioni miserevoli della patria comune non chiudano le labbra col terrore de' supplizi o con la mano di ferro della censura, ed insomma a personaggi per l'autorità del nome che hanno dentro e fuori la penisola, per fama di probità incorrotta, per altezza di magistratura o di uffici pubblici che

occupano, per l'età infine e per l'esperienza collocati nelle circostanze più favorevoli a giudicare senza il velo di alcuna passione, con fredda calma e con rigorosa rettitudine. Essi, come uomini privati, ma avvezzi ad onorare e interpretare gli oracoli della legge e della giustizia, senz'avere innanzi agli occhi che Dio e la loro coscienza, profferiranno dopo matura considerazione la loro sentenza secondo verità, ed attesteranno solennemente all'Italia ed all'Europa, se si sentano, oppur no, convinti della illegalità e nullità di questo mostruoso procedimento di maestà, che trae ad assidersi sullo scanno dei parricidi e dei ladri, al cospetto della Gran Corte speciale di Napoli, tanti egregi uomini che sostennero da deputati la causa della Nazione nel Parlamento o che sedettero da ministri ne' Consigli del principe, ed insieme con essi il fiore del partito costituzionale di quell'infelice reame.

Forse alla voce de' giuristi ed uomini di Stato italiani risponderà ancora da straniere contrade quella di altri giudici egualmente imparziali ed autorevoli, per mostrare che la giustizia non è di alcun paese, ma ha per patria il mondo. Forse ancora a quel grido faranno adesione quanti altri versandosi nel foro indossano una toga onorata ed intendono il linguaggio delle leggi.

Così da un tribunale corrotto e pendente dai cenni di un uomo, io appellerò pe' miei concit-

tadini ad un tribunale ben più giusto e potente, che il volto di nessun istante tiranno riesce ad intimidire o fuorviare dal retto, al tribunale dell' opinione universale e concorde del mondo civile, le cui sentenze sono l' eco della voce di Dio sulla terra. Da questo tribunale almeno otterranno quel giudizio equo e indipendente che loro nega l' oppressione, ond'è squallida e fremente la nostra natìa contrada. Proclami esso altamente la illegalità ed inutilità delle procedure inique e tortuose, dalle quali vi è chi domanda in Napoli il sangue di tanti uomini innocenti ed onorevoli: e poi la Gran Corte Speciale napolitana li condanni pure a suo talento: non condannerà che se stessa. Che se poi la divina voce del rimorso potesse vincere in tempo il cuore di alcuni degli stessi giudicanti, e la lotta tra i principî del bene e del male finire nell'ultimo istante col trionfo del primo, sarebbe questo non dubbio segno che a dispetto de' disegni degli empi veglia lassù un Dio di giustizia per la protezione dell'innocenza!

Ecco lo scopo di questa mia scrittura. Nel dettarla protesto che nessun personale risentimento, nè ira o odio di parte fanno velo alla mia ragione e mi suggeriscono acerbe parole. Il mio linguaggio sarà anzi quello della più pacata ed inalterabile equanimità; farò di astenermi da qualunque espressione passionata; non cercherò

di muovere gli affetti di chi legge; saprò raffrenare anche gl' impeti di una generosa indignazione e quell' energia di sentire che viene dall' odio dell' ingiustizia. Mi circoscriverò nella semplice esposizione delle quistioni che vengono in disamina, e nella citazione di testi di legge e di giurisprudenza conculcati e manomessi. Sdegnerò pure ogni studio di forma, meglio conveniente agli artificiosi e difficili assunti, che alla schietta significazione della verità e di un convincimento che sovrabbonda nell' animo: d'altra parte un abito negletto rivela meglio il lutto e la tristezza del cuore.

Io non posso far altro pei miei illustri compagni e pe' loro soci nell' accusa. Così potessi col sacrifizio intero della mia povera persona salvare in essi dalla spietata persecuzione non pochi benemeriti e preziosi figli alla patria!

PROPOSTA ED ESAME DELLE QUISTIONI.

Prima quistione.

Appartiene esclusivamente alla Camera de' Pari la competenza di giudicare i membri della Camera de' Deputati sull' accusa relativa a' fatti del 15 maggio?

La risposta affermativa risulta dal testo dell' articolo 48 dello Statuto Costituzionale napolitano. Esso è concepito ne' seguenti termini: « La Camera de' Pari si costituisce in Alta Corte « di giustizia per conoscere de' reati di alto tra- « dimento e di attentato alla sicurezza dello « Stato, di cui possono essere imputati i com- « ponenti di ambedue le Camere legislative ».

È superfluo rammentare lo scopo per sè manifesto di questa disposizione. La creazione della giurisdizione eccezionale dell'Alta Corte di giustizia è nel tempo stesso un' alta prerogativa

della Camera de' Pari, ed una garantia accordata a' membri di ambe le Assemblee politiche: e l'una e l'altra servono a proteggere l'indipendenza del potere legislativo dagli attentati che altri poteri coprir volessero del velo della pubblica tranquillità e della giustizia sociale. Senza una tale indipendenza non v'ha governo rappresentativo possibile: non vi era bisogno delle presenti deplorabili esperienze fornite dai fasti giudiziari di Napoli per convincere i più schivi della facilità di un governo di mala fede d'inventar pretesti e calunnie a fine di perdere onesti ed incorruttibili avversari. E senza dubbio la migliore garantia consisteva nello affidare il giudizio de' membri delle due Camere, per quei fatti che il potere esecutivo loro opponesse col carattere di reati politici, ad una delle Assemblee legislative, posta dal gran numero de' suoi membri e dalla perpetuità del loro ufficio nelle condizioni più favorevoli d'imparzialità, e per altra parte interessata a difendere e custodire da ogn'invasione il libero esercizio di un eminente potere, di cui si trovasse benanche a lei stessa affidato il deposito.

Per apprezzar meglio la natura e la estensione di questa garantia d'indipendenza nel modo in cui trovasi ordinata nello Statuto napolitano, giova porre in comparazione co' termini di sopra riferiti del suo art. 48 le statuizioni

relative all'argomento medesimo che s'incontrano nelle diverse Costituzioni che in Francia vennero succedendosi.

La Costituzione del 1791, dominata da un eccessivo spirito di diffidenza, non solo attribuì alla giurisdizione speciale di un'Alta Corte nazionale, composta di membri del tribunale di cassazione e di altri giurati, il giudizio di ogni specie di reati de' ministri e di altri agenti principali del potere esecutivo, come pure de' crimini contro la sicurezza generale dello Stato commessi da qualsiasi persona; ma altresì, rispetto a questi ed a quelli, accordò al solo corpo legislativo l'esclusiva facoltà di tradurre con un suo decreto di accusa innanzi a questa Corte gl'imputati di tali fatti punibili (tit. 3, cap. 3, art. 1, n. 10, e cap. V, art. 23). In questo sistema le precauzioni eccedevano la sfera dei pericoli; e la cognizione e l'autorizzazione preventiva delle accuse politiche da parte del corpo legislativo non era un privilegio conceduto ai soli componenti di questo, ma un pegno di sicurezza e di protezione che estendevasi a tutti i cittadini.

Nella Costituzione dell'anno III, essendosi ormai introdotta per l'università de' cittadini l'amministrazione della giustizia criminale per giurati e l'ufficio de' pubblici accusatori, senza escluderne i reati politici, si sentì il bisogno di

tutelare con una specialità di giurisdizione e di procedimento le accuse contro i membri del corpo legislativo, composto allora de' due Consigli, l'uno cioè de' Cinquecento e l'altro degli Anziani. Fu prescritto che un'Alta Corte di Giustizia fosse competente a giudicar le accuse ammesse dal corpo legislativo contro i suoi propri membri, cioè proposte dal Consiglio de' Cinquecento e decretate da quello degli Anziani; nè quelli senza tale preventiva accusa potessero venire arrestati (eccetto il caso della flagranza), nè condotti davanti agli ufficiali di polizia: che un tal privilegio cominciasse dall'istante medesimo della loro elezione o nomina, e si prolungasse fino al trentesimo giorno dopo lo spirare delle loro funzioni, e che da quest'Alta Corte dovessero essi venir giudicati esclusivamente per fatti di tradimento, dilapidazione, maneggi per rovesciar la Costituzione ed attentati contro la sicurezza interna dello Stato (1).

La Costituzione dell'anno VIII fu meno pro-

(1) « Art. 110. Les citoyens qui sont ou ont été mem-
« bres du corps législatif, ne peuvent être recherchés,
« accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils ont dit
» ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les membres du corps législatif, depuis le mo-
« ment de leur nomination jusqu'au trentième jour après
« l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en
« jugement que dans les formes prescriptes par les arti-
« cles qui suivent.

pizia alla indipendenza de' legislatori; perciocchè abbandonò al giudizio de' tribunali ordinari i membri del Senato, del Tribunato e del Corpo Legislativo, limitandosi solamente a richiedere una preventiva autorizzazione del corpo cui il prevenuto si appartenesse (art. 70).

« Art. 112. Ils peuvent, pour faits criminels, être « saisis en flagrant délit; mais il en est donné avis sans « délai au corps législatif; et la poursuite ne pourra être « continuée qu' après que le Conseil des Cinqcents aura « proposé la mise en jugement et que le Conseil des « Anciens l' aura décrétée.

« Art. 113. Hors le cas de flagrant délit, les mem- « bres du corps législatif ne peuvent être amenés devant « les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, « avant que le Conseil des Cinqcents n'ait proposé la « mise en jugement et que le Conseil des Anciens ne « l'ait décrétée.

« Art. 114. Dans les cas des deux articles précédents « un membre du corps législatif ne peut être traduit « devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de « justice.

« Art. 115. Ils sont traduits devant la même Cour « pour les faits de trahison, de délapidation, de manœu- « vres pour renverser la Constitution et d'attentat contre « la sûreté intérieure de la République.

« Art. 265. Il y a une Haute Cour de justice pour « juger les accusations admises par le corps législatif, « soit contre ses propres membres, soit contre ceux du « directoire exécutif ».

Queste medesime disposizioni furono quasi alla lettera trasfuse in Italia dalla Costituzione cisalpina del 1793 e nella napolitana del 1799.

Senza parlare della Costituzione Imperiale, la quale riserbò pure ad un' Alta Corte imperiale la cognizione degli attentati e delle cospirazioni contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato che si commettessero da chicchessia (art. 101); la Carta francese del 1814, mentre nell' articolo 33 attribuì alla Camera de' Pari la cognizione de' misfatti di alto tradimento e degli attentati alla sicurezza dello Stato da qualunque individuo commessi; introdusse per le persone dei Pari e per quelle de' Deputati un diverso ordine di garantie. Imperocchè, quanto a' Pari, in materia criminale, li sottopose unicamente alla giurisdizione della stessa loro Camera (art. 34); a riguardo de' Deputati poi si limitò a disporre che nessun membro di quest' altra Camera potesse, durante la Sessione, venire processato o imprigionato in materia criminale, eccetto il caso di flagrante reato, se non in seguito di un' autorizzazione della propria Camera (art. 52); come pure non esser lecito eseguire contro di lui alcun arresto personale in materia civile, anche nella durata della sessione e delle sei settimane che la precedessero e la seguissero (art. 51).

La Carta francese del 1830 non apportò verun cambiamento a questo sistema, il quale conservò fino al 1848 (articoli 28, 29, 43 e 44). In tal guisa, allorchè venne emanato lo Statuto napoletano, relativamente a' privilegi ed alle ga-

rantie de' membri di una Camera di deputati, vi era da scegliere tra due sistemi. L'uno, senza creare una giurisdizione speciale competente a giudicar delle accuse politiche contro di essi prodotte, li avrebbe renduti giudicabili dalle autorità medesime chiamate a giudicare tutti gli altri cittadini, cioè da' tribunali ordinari ne' reati comuni, e dalla Camera de' Pari ne' reati politici; ma allora dovevasi, sull' esempio delle due ultime Costituzioni francesi, investir la Camera de' Pari della competenza speciale di conoscere delle accuse de' più gravi reati politici a carico di qualsivoglia persona: e quindi avrebbe potuto in tal ordine di cose reputarsi bastevole proteggere solo temporaneamente la loro inviolabilità con mezzi straordinari, nell' unico fine d'impedire il distoglimento dei rappresentanti della nazione dagli eminenti doveri e dalle funzioni legislative nell' atto del loro esercizio, e perciò soltanto finchè durasse la Sessione del Parlamento, richiedendo all' uopo per tutto quel tempo un' autorizzazione espressa della Camera a far validamente arrestare e processare un suo membro dall' autorità giudiziaria. Ma quando nello Statuto di Napoli il giudizio de' reati politici per ogni classe di cittadini non si voleva affidato alla Camera de' Pari o ad altra particolare giurisdizione, e veniva a lasciarsi ai magistrati ordinari, evidente appariva l' insufficienza della sola protezione d' inviolabilità ac-

cordata a' Deputati nelle ultime Carte francesi, limitata alla semplice durata delle sessioni parlamentari, sicchè il potere esecutivo non avesse che appena a differire per breve tempo fino alla chiusura di queste la severità de' procedimenti e de' giudizi con cui volesse far espiare ad un deputato dell' opposizione la sua fermezza e la sua virtù; e per necessità conveniva abbracciare l' altro sistema, già applicato nella Costituzione dell' anno III, che solo poteva rendere non illusoria la libertà de' voti legislativi, secondo il quale, benchè pel resto de' cittadini non esistesse tribunale speciale ne' giudizi politici, pure ai soli membri delle due Assemblee parlamentari accordavasi in accuse di tal sorta il presidio di una giurisdizione speciale, capace a fornire per la condizione de' suoi membri piena sicurtà di indipendenza dallo stesso potere esecutivo e di resistenza ad ogni pressione di potenti influenze.

Il che addiveniva assai più necessario in un paese che entrava appena nella vita costituzionale, e dove il governo assoluto aveva con elementi guasti e corrotti pervertita di lunga mano la magistratura criminale, avvezzandola a servilmente sottoscriversi a molti arbitrî della polizia; e sopratutto perchè lo Statuto del 1848, non accordando che a capo di tre anni la inamovibilità dell' ordine giudiziario, pareva aver voluto in quel primo periodo, ripieno più che

altro di grandi pericoli, lasciarlo assolutamente schiavo del potere esecutivo, per quanto maggior bisogno dovesse allora appunto sentirsi di una magistratura coscenziosa e indipendente.

Il perchè quel presidio, meno privilegio che garantia indispensabile alla verità del governo rappresentativo, non poteva essere limitato al solo tempo della durata delle sessioni del Parlamento, ma doveva ricoprire della sua ombra protettrice tutti gli atti della vita politica del rappresentante riferibili al tempo in cui fosse stato rivestito del carattere impressogli dal mandato legislativo, riserbandone sempre la cognizione a giudici posti in peculiari condizioni di capacità politica per apprezzarli, e di compiuta indipendenza dalle seduzioni o intimidazioni del governo.

E però quest' ultimo sistema lo Statuto napoletano fu costretto a prescegliere: nè soltanto per essersi discostato dalla Carta francese del 1830 ed aver abbandonato a' tribunali ordinari il giudizio de' misfatti politici; ma forse ancora per la influenza esercitata da' precedenti ordinamenti rappresentativi che in altre epoche erasi tentato introdurre in quel paese; perciocchè, come nella Costituzione del 1799 imitata dalla francese dell' anno III, così ancora nella Costituzione spagnuola proclamata in Napoli nel 1820, e che ivi fu per otto mesi in attività, il giudizio

de' membri del Parlamento, non solo per reati politici, ma per qualsivoglia imputazione criminale, appartenevasi ad una giurisdizione affatto privativa e speciale, qual si era l'Alta Corte di Giustizia in quella prima Costituzione, ed il tribunale delle Corti, cioè la stessa unica Assemblea legislativa, in quest' ultima. Ed ognun vede quanta luce diffondano cosiffatti esempi anteriori offerti dalla storia delle Assemblee napolitane per dileguare ogn' incertezza nell' intelligenza dell'art. 48 della Costituzione del 1848.

Egli è chiaro, che nel sistema adottato in questo articolo la competenza della Corte dei Pari a giudicare i deputati colpiti da accuse politiche è così esclusiva e costante, relativamente a questa special materia e rispetto alle loro persone, come sotto le ultime Costituzioni francesi era quella della Camera de' Pari verso ogni classe di cittadini per somiglianti reati, verso le persone de' componenti la Camera stessa per tutte le materie criminali. In Francia non si riguardava differenza di tempo e di circostanze perchè questa speciale giurisdizione venisse a conoscere: bastava che il reato apposto a qualunque cittadino fosse nella classe de' reati politici riserbati all' alta competenza eccezionale; bastava che in materia criminale qualsivoglia crimine politico o comune si fosse commesso da individui rivestiti, nel tempo della sua consuma-

zione, della qualità di Pari, perchè la giurisdizione speciale dovessa spiegare la sua potestà.

In altri termini, nello Statuto napolitano lo articolo 48 assicura ai deputati una garantia assolutamente uniforme ed eguale a quella dei Pari; garantia ad un tempo reale e personale, perciocchè rispetto a' Pari ed a' Deputati la competenza speciale può nel tempo stesso dirsi nascente per ragion di materia, essendo essi giudicabili da' tribunali comuni per ogni altra specie d'imputazioni diverse dalle politiche, e per ragione di persona, essendochè tutti gli altri cittadini che non fossero Pari o Deputati nella epoca del commesso reato politico, fruir non potrebbero del benefizio di quella distinta giurisdizione.

Se non che, relativamente ad ogni altra sorte d'imputazioni non politiche, i Deputati ed i Pari rimanendo soggetti alle giurisdizioni ordinarie e comuni, ottennero benanche una seconda garanzia, cioè di non poter essere arrestati (eccetto il caso di fragranza) senza l'autorizzazione della Camera rispettiva: garanzia però questa altra non inerente che all'attualità dell'esercizio delle loro funzioni, egualmente che la loro esenzione dall'arresto per debiti; e quindi necessariamente temporanea e limitata alla sola durata del periodo della sessione legislativa e dal mese che la precede o la segue.

Fare adunque di questa duplice garanzia una sola, sarebbe evidentemente scambiare e confondere tra loro due istituzioni di diversa natura, che procedono da origine affatto distinta, si riportano a due sistemi di costituzione parlamentare profondamente separati, e tendono a fini egualmente diversi.

Determinata in tal guisa con l'analisi testuale dello Statuto napolitano e col lume della storia degli ordini costituzionali la vera indole e misura del sistema in esso introdotto per tutelare con la indipendenza del potere legislativo la conservazione delle pubbliche libertà, mostrasi così piano ed agevole farne l'applicazione ai membri della Camera dei Deputati accusati nel capo pei fatti del 15 maggio 1848, quanto insopportabile riesce l'apparato delle inani e puerili obbiezioni che l'agente del Governo napolitano incaricato dell'accusa non ebbe ritegno di contrapporvi, e che nondimeno trionfarono senza difficoltà presso quella Gran Corte.

Premettasi che in Napoli nessuna dichiarazione ufficiale ha mai abolito o solamente sospeso lo Statuto costituzionale; anzi il pubblico accusatore e la G. C. nei loro atti nol disconoscono anche oggi come tuttavia vigente in diritto nel reame di Napoli, e quindi obbligati quei tribunali ad uniformarsi alle sue prescrizioni. Nè altrimenti esprimevasi pure la Corte

Suprema di Giustizia napolitana nel suo arresto recentemente pronunziato nella causa della setta dell'Unità Italiana a carico dell'illustre Carlo Poerio e degli altri suoi compagni di martirio (1). La questione in tal guisa trovasi posta ed accettata sul terreno della legislazione costituzionale, e trattasi soltanto di vedere se gli argomenti cui la Corte ricorse per escludere la competenza della Camera dei Pari abbiano alcun valore legale, e non consistano che in miserabili sofismi.

Le ragioni per le quali si è preteso escludere questa competenza possono ridursi a tre:

1° Inesistenza della qualità di Deputati nei componenti l'adunanza del 15 maggio, per non essersi ancora la Camera costituita ed aperta col discorso della Corona e con la verificazione dei poteri (2);

(1) « Non cade dubbio (ecco le parole della Suprema Corte) di essere la Camera de' Pari, con costituirsi in Alta Corte di giustizia, chiamata a conoscere de' reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative. È chiaro il testo dell'art. 48 dello Statuto costituzionale ».

(2) La G. C. ha considerato che S. Maestà col decreto de' 28 aprile 1848 ordinò la convocazione dei Deputati pel giorno 15 maggio. All' oggetto pubblicò un programma per l'apertura delle Camere; e fra l'altro fu stabilito il locale della chiesa di S. Lorenzo di questa città, nella quale la prelodata Maestà Sua sarebbe intervenuta per la cennata apertura delle Camere, avrebbe

2° Cessazione della qualità di Deputati all'epoca dell'accusa negli individui che vengono ad essa sottoposti (1);

3° Incapacità della Camera dei Pari di funzionare da Alta Corte di giustizia per difetto di corrispondenti leggi organiche (2).

ricevuto il giuramento dei Deputati, a termine del real decreto de' 17 febbraio 1848, e pronunziato il discorso della Corona.

Ora i Deputati eletti, non essendo stati costituiti con la installazione della Camera, giusta il prescritto per la apertura delle Camere, sono privi della veste legale di deputati per poter godere del privilegio che si reclama, il quale allora ha luogo quando la Camera è già costituita, ed ha preliminarmente esaminato i poteri individuali per essere ammessi nell'esercizio: e la semplice nomina non stabilisce qualità legale di Deputati per godere i privilegi del fôro. Invano dunque si oppone l'eccezione d' incompetenza in esame; e considerare si debbono i fatti de' quali è accusa come commessi da qualunque persona privata, giudicabili perciò da' tribunali ordinari competenti.

(1) Ecco come ragionava intorno a ciò la Corte Suprema dell'*arresto* innanzi citato: « Non è a disconvenire essere un privilegio inerente al carattere di Deputato l'andare sottoposto pei reati politici al giudizio della Camera de' pari, anzichè a quello de' magistrati ordinari. Ma è ovvio in diritto che cessi il privilegio, quando venga a mancare la ragione che gli diè vita. Ora, se il privilegio, di cui è parola, va congiunto ed incarnato al carattere di deputato, riesce indispensabile la conseguenza che cessa il privilegio col cessare la qualità di deputato che l' origina e il comporta ».

(2) La Camera de' Pari (prosegue a dire nello stesso

Quanto alla prima obbiezione, per attribuirle il menomo peso, non basterebbe confessare la più profonda ignoranza delle dottrine costituzionali e della storia delle garanzie parlamentari; ma sarebbe d'uopo chiudere gli occhi al testo medesimo dello Statuto napoletano.

La scienza del diritto costituzionale ci ammaestra che non si appartiene in alcuna guisa alla regia prerogativa, ma al voto elettorale imprimere nell'eletto le qualità di rappresentante della Nazione ed infondere in esso l'autorità legittima corrispondente. Unica fonte di questa autorità è la popolare elezione, e nessun atto del Trono può richiedersi a confermare, ovvero reputarsi efficace ad invalidare il mandato che procede dalla maggioranza degli elettori.

Se gravi considerazioni, tendenti a meglio conciliare con la più sicura tutela della pubblica quiete l'obbligo dell'annuale celebrazione

arresto la Corte Suprema) per poter procedere in simiglianti casi come Alta Corte di giustizia, avrebbe bisogno di una legge organica, che avesse segnato la forma e lo andamento del giudizio. Nella inesistenza di tale legge non potrebbe certamente la Camera de' pari procedere, non avendo norme, nè regole.

Le cose quindi trovandosi in istato anormale, la giurisdizione non è a considerarsi tolta al magistrato preesistente che per lo innanzi la aveva; magistrato che vuolsi ritenere rivestito dell'antico potere in modo provvisorio, finchè il nuovo, che gli è stato surrogato, non abbia leggi e forme secondo le quali debba procedere.

del Parlamento, che le moderne Costituzioni impongono alla Corona, hanno fatto riserbare al Principe la designazione del giorno della convocazione e dell'apertura; non è già che prima di questo giorno o nell'intervallo tra l'una e l'altra sessione gl'individui designati dal suffragio elettorale non comincino, ovvero cessino di aver la qualità di rappresentanti della Nazione legittimamente creati; ma soltanto gli effetti di quella prerogativa che si spiega nella convocazione annuale, nella proroga e nella chiusura del Parlamento, si restringono ad indurre un limite al fatto attuale delle funzioni, che in relative epoche e condizioni sono chiamati ad esercitare coloro, che tuttavia non mai per ciò depongono un istante solo la legale qualità e la politica veste di Deputati.

Quanto poi al discorso del Trono ed alla pubblica cerimonia che accompagnar suole l'apertura del Parlamento, non è chi non sappia esser questi atti figli di costumanze e tradizioni accidentali, per nessun conto necessari, da nessuna legge comandati, e molto meno richiesti dalle Carte costituzionali, non di rado trasandati affatto per ragioni estrinseche di convenienza (1).

(1) In Francia il regolamento del 13 agosto 1814 intorno alle relazioni tra le due Camere, determinava soltanto il cerimoniale da osservarsi quando avesse luogo

Finalmente la verifica dei poteri dichiara e non attribuisce il carattere di Deputati; e però nei suoi effetti retroagisce, riconoscendo soltanto che la elezione fu regolare, e che in conseguenza fin dal momento di essa rimase validamente impressa nella persona eletta la qualità di deputato: tanto sarebbe lungi dal vero il pensare che questo atto della verificazione primamente la comunicasse, invece di trovarla già preesistente (1).

Chi voglia poi ricercar nella storia le origini della inviolabilità parlamentare, si avverrà agevolmente in copiosi documenti, che attestano come per proteggere specialmente il sicuro e libero accesso agli antichi Parlamenti dei vas-

la seduta reale di apertura del Parlamento; ma non prescriveva l'obbligo e necessità di questa.

Infatti la sessione delle Camere francesi dell'anno 1832 fu chiusa il 25 aprile 1833; e l'indomani, 26, fu aperta la sessione del 1833 senza seduta reale, senza discorso del trono, e conseguentemente senza indirizzo. Si vegga il *Traité de la confection des Lois,* di VALLETTE e SAN MARCY, 1re part. n. 1.

(1) Le privilège est conféré au membre du Parlement par le seul fait de l'élection, un député pouvant être nommé membre d'un comité avant même d'avoir été admis par la Chambre.

Par le fait de sa nomination il est à tous égards membre, excepté qu'il n' a pas voix avant d'avoir prêté serment. (JEFFERSON, *Manuel du droit parlementaire, ou précis des règles suivies dans le Parlement d'Angleterre,* etc.).

salli e delle altre persone che erano chiamate a farne parte, ciò che non era senza frequenti insidie di violenza e di barbarie, l'ombra tutelare di una speciale protezione si stendesse sul capo di questa classe d'individui, ed accompagnandoli nei pericoli del cammino perchè non fossero distolti o impediti dal compimento dei loro alti doveri, li facessero, prima ancora di assidersi in Parlamento, sacri ed inviolabili. Senza che, cangiate le condizioni della società, il tempo che separa l'elezione dei Deputati dall'apertura del Parlamento non è poi sempre rimasto pure il più pericoloso per la loro individuale sicurezza e quindi il più bisognoso di efficaci garanzie? A che si ridurrebbe qualsiasi prerogativa d'inviolabilità, se, non cominciando ad esistere dall'istante medesimo della elezione, fosse intanto lasciata al potere esecutivo libera la facoltà di processare gli eletti appartenenti a partiti politici ad esso avversi e di allontanarli così dall'arringo parlamentare prima ancora che vi ponessero il piede?

Che se da ultimo vogliasi attendere alle disposizioni espresse e testuali dello Statuto napolitano del 1848, le precedenti osservazioni ne verranno più che ogni altro illustrate e convalidate. L'articolo 49 è concepito in questo eloquentissimo tenore: « La Camera dei Deputati « si compone di tutti coloro, i quali eletti alla

« pluralità di suffragi ne ricevono il legittimo « mandato dagli elettori corrispondenti ». Tali parole non lasciano luogo a dubitare se per dirsi taluno componente della Camera dei Deputati altro si richiegga che il semplice atto della elezione. Cresce valore e significazione al riferito articolo la sua giacitura immediatamente successiva all'articolo 48, cioè a quello appunto che attribuisce alla Camera dei Pari la cognizione dei reati politici di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative; quasi per additare, anche con la identità del vocabolo, bastar la semplice elezione a Deputato per far dell'eletto un componente della Camera, e quindi per renderlo giudicabile dalla Camera dei Pari in accuse di questa specie.

La stessa conclusione può dedursi ancora da un altro articolo. « Si appartiene (è scritto nell' art. 37) a ciascuna delle due Camere il « verificare i poteri di coloro che la compon- « gono e decidere delle controversie che insor- « ger possono sull' oggetto ».

Dunque i Deputati eletti sono indubitatamente dallo Statuto chiamati e considerati componenti della Camera anche avanti la verificazione de' loro poteri; anzi la Camera stessa preesiste a questa verificazione, della quale essa sola, composta da' singoli Deputati eletti, è giudice sovrana.

Quando poi, aperto il Parlamento e verificati i poteri, i Deputati alla qualità che già avevano congiungano pure l'attualità dell'esercizio delle funzioni, allora, oltre alla garantia della giurisdizione speciale per le accuse di alto tradimento, ne sorge ancora per essi una seconda, ben più vigorosa ed efficace: quella espressa nel seguente modo dall'art. 41: « I componenti « delle due Camere legislative sono inviolabili « per le opinioni ed i voti (1) da essi profferti

(1) Non è superfluo considerare che i limiti della inviolabilità parlamentare, vari sotto varie Costituzioni, in questa di Napoli erano meno angusti e dubbiosi che in parecchie altre non fossero, dove ai rappresentanti della nazione non fu garentita la irresponsabilità che unicamente per le *opinioni*. Qui la inviolabilità li copre ancora per ogni sorta di VOTI *emessi nell'esercizio delle loro funzioni;* e poichè tutti gli atti della vita politica di un rappresentante si risolvono in un voto, è facile riconoscere l'ampiezza della garentia e della protezione loro assicurata dallo Statuto. In questa parte esso fu quasi una riproduzione della Costituzione francese nel 1791, nella quale era scritto « non potere i rappresentanti venir ricer- « cati o processati per tutto ciò che avessero *detto, scritto* « *o fatto nell' esercizio delle loro funzioni* ». Si giudichi ora al lume di questo art. 41 della Costituzione napoletana, con quanta legalità e buon diritto abbia potuto divenir segno ad una persecuzione giudiziaria la Camera dei deputati quasi intera del 15 maggio, apponendole a misfatto di maestà, degno della pena del capo, lo avere in quel dì *votata* la nomina nel suo seno di una Commissione che si adoperasse al pio ed umano intento di arre-

« nell' esercizio delle loro alte funzioni ». I quali termini dicono abbastanza come al conseguimento di questo più largo presidio degli atti della loro vita politica non sia più sufficiente la sola qualità di componenti della Camera de' Deputati ingenerata dalla elezione, ma sia loro mestieri altresì dell' esercizio effettivo ed attuale delle funzioni corrispondenti.

Concorrono adunque gli argomenti derivanti da questa triplice sorgente per togliere ogni forza alla prima oppugnazione e mettere fuori di ogni dubbio che i Deputati napolitani, oggi compresi nell' accusa, per effetto dell' elezione erano legalmente Deputati ne' giorni 14 e 15 maggio 1848, e che perciò non sono giudicabili in materia politica che dalla Corte de' Pari.

Passando alla seconda obbiezione, per la quale in conseguenza dello scioglimento della Camera e della cessazione del mandato legislativo si vorrebbe estinto ancora il privilegio, venuta meno la competenza eccezionale e re-

stare la effusione del sangue cittadino, e *votata* una protesta contro la violenza delle armi in suo esizio rivolte. Se, invece di voti innocenti e de' quali ogni buon cittadino e cristiano onesto si farebbe onore, fosse pur la Camera trascorsa in voti di qualunque diversa tendenza, sempre l' art. 41 le avrebbe garantita la inviolabilità, salvo unicamente al principe l' esercizio della prerogativa, appunto in simili casi necessaria e salutare, di sciogliere la.

stituita a' tribunali comuni la cognizione dell' accusa, bastano poche osservazioni a porre in aperto lume la sua insussistenza, trattandosi di una quistione molte volte sollevata in altri paesi costituzionali e risoluta ormai da una giurisprudenza costante ed universalmente accettata e riconosciuta.

Abbiamo veduto di sopra quella speciale giurisdizione essere veramente al tempo stesso un semplice privilegio personale ed altresì una competenza determinata per ragion di materia, garantia propriamente della condotta e degli atti della vita politica del deputato. La indipendenza del potere legislativo non potea riguardarsi assicurata, quando si fosse lasciato ricadere il giudizio della condotta politica di un Deputato, dopo cessata in lui tal qualità, sotto quel magistrato comune, che fino a quel momento non erasi stimato riunire in sè le condizioni necessarie per procacciargli la piena confidenza della legge fondamentale. E si aggiunga, quella garantia de' giudicabili esser nel tempo stesso benanche una prerogativa della Camera medesima de' Pari.

Or l' art. 48 dello Statuto, inteso nel senso della obbiezione, basterebbe a distruggere e l' una e l' altra: imperocchè, se mai non il tempo del reato ma quello del processo e dell' accusa determinasse la giurisdizione compe-

tente, ne seguirebbe che il potere esecutivo avrebbe solo a ritardare le accuse, se non ad affrettarle con lo scioglimento della Camera, per annullare da un lato la giurisdizione della Camera de' Pari, e dall' altro rendere illusoria la garentia de' membri del Parlamento e vendicarsi de' biasimi e delle censure forse patite, massime in paesi dove manca la istituzione de' giurati.

Inoltre l' articolo 32 del medesimo Statuto Costituzionale riconosce nella Camera de' Pari la facoltà di costituirsi in Alta Corte di Giustizia anche quando la Sessione del Parlamento è chiusa e l' altra Camera non si trova convocata. Quali persone avrebbe dunque ella a giudicare, se finita la sessione tutto avesse a rientrare nella giurisdizione ordinaria punitiva? E poichè l' art. 41 consacra altresì in favore dei Deputati, durante la sessione, l' assoluta inviolabilità per le loro opinioni ed i voti profferiti nell' esecuzione delle loro funzioni, a che mai servirebbe a' Deputati la giurisdizione speciale dell' Alta Camera, se per gli atti della loro vita politica durante la sessione essendo inviolabili, finita la sessione dovessero poi, come pretende la Gran Corte, divenir nuovamente soggetti alla giurisdizione ordinaria?

Da ultimo, la garantia del foro eccezionale della Corte de' Pari pei reati di alto tradimento

e di attentato alla sicurezza dello Stato ha in pro de' Deputati molto di somigliante a quel che è la garantia di cui godono in Francia ed in Napoli tutti i pubblici funzionari per certe categorie di reati, quelli cioè commessi in ufficio. Per non discostarci dalla legislazione napolitana, giova ravvisar solennemente espresso il principio da noi invocato nell' art. 140 della legge amministrativa del 12 dicembre 1816 e nell' art. 12 della legge del 19 ottobre 1818 intorno alla garantia de' funzionari pubblici, i quali non possono essere arrestati ed accusati senza un' autorizzazione dell' autorità suprema dello Stato. In essi è dichiarato che « la cessazione di qualsiasi titolo all' esercizio del « pubblico ufficio non fa decadere il funzionario dalla garantia pe' fatti commessi nel corso « delle sue funzioni » (1). Nè men testifica l'articolo 58 dello Statuto Penale militare di Napoli il dominio esercitato dal principio anzidetto

(1) Fra i due casi vi ha analogia evidente, senza che faccia d' uopo di perfetta identità. Per altro i reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato sono essenzialmente politici, e l' ufficio di deputato è così incarnato nella politica interna ed esterna dello Stato ed in tutti gl' interessi politici della nazione da lui rappresentata, che senza tema di errare potrebbesi all' uopo vittoriosamente sostenere, reati di quella sorta essere sempre abusi dell' ufficio, allorchè si commettono da un Deputato.

su tutte le parti di quella legislazione; perciocchè in esso, prevedendosi il caso che un militare, dopo aver commesso un reato, cessasse di far parte della milizia, e, viceversa, che un cittadino qualunque prendesse servizio militare, vien disposto che nel primo caso i reati commessi da una persona militare, ancorchè questa nel momento del giudizio avesse cessato di avere tal qualità, tuttavia soggiacessero sempre alla giurisdizione de' tribunali militari, e che nel secondo ne appartenesse sempre il giudizio a' tribunali comuni.

Del resto, convien ripeterlo, la giurisprudenza de' paesi retti colle forme rappresentative non lascia più a quest' obbietto il nome e l' importanza di una quistione (1).

Memorabile esempio ne porge, sotto il regno di Carlo I in Inghilterra, la famosa accusa di lord Strafford, il quale fu giudicato e condan-

(1) « Cette question ne devrait pas faire le moindre « doute: car ce n'est point à l'individu, ce n'est pas même « à la fonction qui lui est confiée que la garantie est « accordée; c'est à l'*acte* qui motive la poursuite... Lors- « que le prévenu a cessé de faire partie de la Cour des « pairs au moment de son jugement, il n'en demeure pas « moins son justiciable; il suffit qu'il ait été pair *au mo- « ment du délit.* » — MAGNIN, *Traité de l'action civile et criminelle,* n. 247 e 257. Dicono lo stesso il LEGREVEREND, FAUSTIN HÉLIE e tutti ad una voce gli scrittori sulla legislazione criminale di Francia.

nato a morte dalla Camera de' Lords, dopo aver invano dedotto, per sottrarsi alla loro giurisdizione, di essere in lui cessata da ben dieci anni la qualità di membro dell' Alta Camera.

In Francia, nel 1815, il Consiglio di guerra, innanzi al quale fu accusato l' illustre e sventurato maresciallo Ney, dichiarò la sua incompetenza sulla considerazione « che il maresciallo « era Pari di Francia all' epoca in cui aveva « commesso il reato per cui veniva posto in « giudizio; dovendo sempre un prevenuto essere « giudicato secondo il grado e la qualità che « aveva nel momento in cui si fosse commesso « il reato dedotto in accusa ».

Medesimamente la Corte Reale di Parigi, nell' affare di Montalembert, con arresto del 24 luglio 1821 (poscia confermato benanche dalla Corte de' Pari), e la Corte di Cassazione di Francia con altro arresto del 28 giugno 1824 nell' affare Renaudin, fermarono la massima che, « quante volte la qualità di un prevenuto « può assoggettarlo ad una giurisdizione ecce- « zionale, la competenza debbe fissarsi secondo « la qualità che l' imputato aveva nel momento « della perpetrazione del reato, se anche ne « abbia acquistata un' altra ».

Ma più solenne ricognizione dell' enunciato principio sorge dal giudizio che ebbe luogo in Francia nel 1830 sull' accusa prodotta contro il

conte di Kergolay, già investito della dignità di Pari sotto Carlo X e da questa poi decaduto. Promulgatasi poi in quell' epoca la legge che dichiarava decaduti dalla dignità gli antichi Pari i quali fra un mese non prestassero più giuramento di fedeltà al novello governo; questo Pari legittimista volle col suo rifiuto incorrere la decadenza. Ma essendo stato sottoposto a giudizio penale per una sua lettera politica, pubblicata, avanti che il termine del mese fosse spirato, nei due giornali *La Quotidienne* e la *Gazette de France;* la Corte Reale di Parigi si dichiarò incompetente, con suo arresto de' 25 novembre 1830, fondato sopra i seguenti motivi: « Veduto l'art. 29 della « Carta Costituzionale, che dispone niun Pari « poter esser giudicato che alla Camera de' Pari « in materia criminale; — Veduta la legge per « la prestazione del giuramento alla Camera dei « Pari; — Atteso che questo termine non era « spirato allorchè ebbe luogo la pubblicazione « della lettera, e però a quest' epoca il conte di « Kergolay era membro della Camera de' Pari « e non era sottoposto che alla giurisdizione di « questa Camera in materia criminale; — Atteso « che la decadenza posteriormente da lui in- « corsa per la non prestazione del giuramento « non ha potuto togliergli il diritto che aveva « acquistato di essere giudicato dalla Camera, « nè sottoporlo ad una giurisdizione che era

« incompetente all' epoca del delitto a lui im-
« putato ».

E la Corte de' Pari, con decisione del 22 novembre 1830, uniformandosi al precedente arresto, si dichiarò competente a procedere, adoperando pressochè identico ragionamento:

« Considerando che se per effetto della man-
« canza di giuramento il conte di Kergolay si
« trova personalmente decaduto dal diritto di
« sedere alla Camera de' Pari, la pubblicazione
« che forma oggetto del processo è anteriore
« allo spirare dell' anzidetto termine, e per con-
« seguenza all' epoca della stessa pubblicazione
« il conte di Kergolay era Pari di Francia; —
« Considerando che egli è all' epoca in cui il
« delitto è stato commesso che bisogna tra-
« sportarsi per estimare la competenza, e che
« a quest epoca il conte di Kergolay, nella sua
« qualità di Pari, aveva incontrastabilmente il
« diritto d' non essere giudicato che dalla Corte
« de' Pari ».

Finalmente altre applicazioni delle stesse massime vennero più recentemente fatte benanche da quella Corte de' Pari con una decisione del 22 gennaio 1836 nel giudizio relativo agli affari di aprile 1834, e con altra del 7 giugno 1836 nell' affare *Delonte*.

Rimane l' ultima obbiezione, che dalla inesistenza di una legge organica vorrebbe ricavare

l'impedimento della Camera de' Pari napolitana a procedere in tal sorta di giudizi. Anche questo argomento non è nuovo, e trovasi universalmente riconosciuta la sua costituzionale inefficacia.

Una giurisdizione speciale non ha assolutamente necessità di una procedura anche speciale, bastando che esistano le leggi comuni per aversi ricorso alle forme ordinarie assegnate a' giudizi. Non è dunque che propriamente ogni legge di procedimento difetti, comunque anche in tal caso non oseremmo reputare siffatta mancanza bastevole a spegnere o distruggere la giurisdizione speciale, piuttosto che a mettere questa nel diritto di prescrivere a sè stessa una norma discrezionale di procedere. Ma in Napoli esistono (comunque purtroppo inutilmente) le leggi comuni della procedura ne' giudizi penali, ed in esse leggesi testualmente quanto segue, nell'art. 136:

« Tutti i giudizi penali saranno trattati se-
« condo le presenti leggi e con le forme in esse
« stabilite, qualunque sia la specie di reato che
« debba giudicarsi ».

Fino a che dunque una nuova legge non fosse venuta ad introdurre e determinare per una classe qualunque di giudizi forme particolari, ed a fare eccezione alla regola generale del diritto comune, operandone la parziale rivoca-

zione, questa legge generale preesistente non poteva perdere la sua giuridica efficacia rispettto ai giudizi penali da celebrarsi innanzi la Camera de' Pari; e, come tutte le leggi dello Stato, continuava ad essere obbligatoria non solamente per l'università de' cittadini, ma altresì per tutti i tribunali, non escluse la Gran Corte speciale e la Corte stessa de' Pari.

Ciò risulta ancora dal modo di compilazione dello Statuto napolitano; perciocchè gli articoli 32 e 48 del medesimo, creando la giurisdizione speciale della Corte de' Pari, le affidano in termini assoluti l'esclusiva potestà di giudicare le accuse politiche promosse contro i membri delle due Camere, senza subordinare in alcuna guisa l'esercizio di codesta giurisdizione alla promulgazione preliminare di qualsivoglia legge, ma unicamente richiedendo che si verificassero i casi prevedutid alla Costituzione (1); dilungandosi in ciò per avventura dall'art. 28 della Carta Costituzionale francese del 1830, la quale nel determinare la competenza giudiziaria della Corte

(1) Art. 32. « ... Salvo alla Camera de' Pari il potersi « unire, quando bisogna, in Alta Corte di giustizia ne' casi « preveduti dalla Costituzione ».

Art. 48. « La Camera de' Pari si costituisce in Alta « Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradi- « mento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui « possono essere imputati i componenti le Camere legis- « lative ».

de' Pari, riserbò ad una legge successiva definirne i limiti e gli oggetti (1).

Laonde tanto più autorevole apparisce, rispetto a Napoli, la giurisprudenza costante invalsa presso la Corte de' Pari della Francia costituzionale, imperocchè sebben questa non avesse mai posseduto la promessa legge (2), non per ciò si ristette dall'esercitare la sua giurisdizione punitiva, e dal giudicare ne'casi da quella Carta genericamente previsti; e rigettando sistematicamente l'eccezione ogni volta che fu proposta, specialmente con la sua decisione del 21 novembre 1815 nell'affare Ney, con un'altra del 21 febbraio 1821 nell'affare del 19 agosto 1820, con un'altra anche di febbraio 1821 nell'affare Louvel, e con una quarta ancora del 20 marzo 1835 negli affari di aprile 1834, consacrò il principio che « la giurisdizione attribuita dalla Carta « Costituzionale alla Corte de' Pari, non poteva « rimanere senza effetto per mancanza di una « determinazione precisa delle forme da seguire

(1) Art. 28 della *Costituzione francese* del 1830: « La « Camera de' Pari conosce de' crimini di alto tradimento « e di attentato alla sicurezza dello Stato, *che saranno de-* « *finiti da una legge* ».

(2) Diversi lavori e progetti di legge nel 1816, 1817, 1821 e 1836, furono inutilmente presentati relativi alla competenza della Camera de' Pari ed alle forme di procedimento presso la stessa; la discussione non riuscì mai ad una deliberazione definitiva.

« per l'istruzione del processo e il giudizio degli « accusati ».

Al qual proposito gioverà ancora riferire le parole pronunziate dal presidente della stessa Corte de' Pari di Francia, nel giudizio del pari duca Grammont.

« Niuna legge ha determinato ancora le « forme da seguirsi dalla Camera dei Pari nel- « l'esercizio della giurisdizione attribuitale dagli « articoli 33-34 della Carta; ma questa giurisdi- « zione non può rimanere senza effetto per la « mancanza di uno stabilimento speciale di esse « forme. Non può conseguitarne che, quanto « ai reati di cui le è attribuita la cognizione, « la Camera rimanga senza mezzi di condan- « nare e di assolvere. Senza dubbio ella debbe « avere i mezzi di far diritto ad una querela « di cui l'uno de'suoi membri sia l'obbietto. « Primamente esistono nel Codice di proce- « dura criminale regole generali di procedi- « mento che, senza compromettere la dignità « della Camera, possono adattarsi al giudizio di « un affare intentato innanzi essa. Inoltre, il « primo affare da lei giudicato ha stabilito « precedenti che possono essere consultati con « vantaggio. L'affare presente ne fornirà di « nuovi; e da tali acquisizioni risulterà per « l'avvenire un diritto prezioso, nel quale la

« Camera troverà norme di condotta applica-
« bili ad ogni circostanza » (1).

Dimostrata così la insussistenza delle invocate obbiezioni, sembra ridotta a legale evidenza la prima fondamentale illegalità di tutti gli atti di quest'accusa e del giudizio, perchè si procede innanzi ad una Corte incompetente e mancante di ogni giurisdizione sugli ex-deputati napolitani. Quindi un vizio di radicale nullità invalida tutte le pronunziazioni di quest'auto-

(1) Tutti questi documenti della giurisprudenza francese si possono ricercare sotto le rispettive date del *Journal du Palais.*

« La Corte de' pari (scrive il Morin) ha veduto suc-
« cessivamente contrastare il suo diritto di giudicare come
« Corte di giustizia, nell'assenza di una legge speciale di
« organizzazione, la sua competenza in mancanza delle
« leggi che dovevano definire gli attentati ed i casi di re-
« sponsabilità ministeriale soggetti alla sua giurisdizione,
« le forme di procedura in mancanza di ogni legge rego-
« lamentaria. Ma sempre essa ha troncato le difficoltà con
« *arresti,* la cui autorità ha supplito alle leggi che man-
« cavano. Dalla giurisprudenza ch'ella in tal guisa si è
« fatta, si possono dedurre le seguenti regole. Il diritto di
« giudicare esiste per la Corte de' Pari. Esso deriva dalla
« stessa Carta, indipendentemente dalle leggi promesse.
« Questo essa ha deciso col fatto, costituendosi in Corte
« di giustizia tutte le volte che si è fatto appello alla sua
« giurisdizione, prima e dopo il 1830. In difetto di leggi
« speciali, la Corte de' Pari se ne riporta al diritto co-
« mune ». *Dictionnaire du Droit Criminel.* V. *Cour des Pairs.*

rità illegittima, e (come diremo appresso) tutto il lavoro del processo, ed in ispecie gli abusivi ordini di arresto, i quali arbitrariamente ed in disprezzo della legge, hanno privato di libertà tanti uomini rispettabili ed intemerati (corre già per alcuni il secondo, per altri il terzo anno), strappandoli alle loro desolate famiglie, e gettandoli in preda ad ogni sorta di fisiche e morali sofferenze ne'sotteranei de'castelli o in malsane prigioni.

Egli è chiaro che si è voluto assolutamente, ed a dispetto de'più insuperabili ostacoli di legge, far giudicar questa causa dalla Corte Speciale di Napoli!

L'art. 25 dello Statuto napoletano prescriveva:

« Niuno poter esser tradotto suo malgrado « innanzi a giudici diversi da quelli che la legge « determinasse ».

L'art. 485 delle leggi napoletane di procedura penale disponeva che:

« Ogni giudice, a pena di nullità, fosse te- « nuto di rimettere al giudice competente tutte « le procedure e gli affari che appartenessero « alla giurisdizione di quest'ultimo; senza bi- « sogno di richiamo di parte, quando si trat- « tasse d'incompetenza per ragion di materia; « ed appena giungesse richiamo di ministero

« pubblico o di parte, se la incompetenza fosse « per ragion di persona » (1).

Finalmente, ammessa pure in gratuita ipotesi la possibilità di un dubbio qualunque, doveva sempre lasciarsi alla Camera de' Pari risolverlo; era dato a lei sola ad esaminare se la sua giurisdizione dovesse o pur no esercitarsi, o il giudizio rinviarsi alla Gran Corte Speciale; ciò discendendo non solo dal citato articolo 25 dello Statuto napoletano, ma benanche dalla comune giurisprudenza parlamentare, secondo la quale ciascun' assemblea politica è supremo ed esclusivo giudice dei suoi privilegi e dei diritti che le attribuisce la Costituzione dello Stato (2).

(1) E la Suprema Corte di giustizia di Napoli applicando quest'articolo, con sua decisione del 1° giugno 1827, nella causa di *Bartolomeo De Luccio,* stabilì propriamente la massima, che « essendovi per un reato una giurisdizione « eccezionale specialmente delegata, i tribunali ordinari « debbono subito spogliarsi della causa, e rimetterne a « quella la cognizione; poichè, non avendo quei tribunali « giurisdizione nell'affare, se ciò non ostante procedano « o decidano, la loro decisione non ha esistenza agli « occhi della legge ». Vedi GIACCARI, *Commentario sulle leggi di procedura ne' giudizi penali per lo Regno delle Due Sicilie,* all' art. 485.

(2) Nel 1877, essendosi intorno a ciò mosso il dubbio in Francia, in occasione di un *arresto* della Corte di Cassazione, pronunziato nell'affare del deputato Drouillard, Odillon Barrot così esprimevasi nella Camera: « Io non

Ma la violazione di tutti questi solenni precetti di legge e di ragione non valse ad arrestare la Corte Speciale di Napoli, e però giova che sia ben conosciuto che essa a traverso di tante essenziali illegalità presume esercitare una potestà di cui manca, e procedere tuttavia ad atti ulteriori, i quali ormai più non possono costituire che una vuota apparenza ed un vano simulacro di giudizio.

Seconda quistione.

È illegale il procedimento particolarmente rispetto agli ex ministri Scialoia e Leopardi, per altra causa d' incompetenza della Gran Corte Speciale di Napoli, e per difetto di precedente autorizzazione e scioglimento degl' incolpati dalla garentia?

L' accusa comprende tra gli altri nomi quelli ancora di Antonio Scialoia e di Pietro Leopardi;

« riconosco ad alcun potere, fuori di questa Camera, il « diritto di risolvere dommaticamente e per via di giuris- « prudenza politica, l' estensione o la restrizione de' nostri « privilegi. Io non posso riconoscere ad altro potere di- « verso dalla Camera, il diritto di decidere, a modo di « esempio, che il privilegio costituzionale che copre delle « sue guarentigie tutti gli altri diritti costituzionali dei « cittadini, non cominci che nel giorno in cui i poteri del « Deputato sono verificati ». (*Moniteur*, 21 avril 1847, 219).

l'uno stato in Napoli nel gabinetto Troya ministro segretario di Stato di agricoltura e commercio fino al 16 maggio 1848, e l'altro nel tempo stesso ministro plenipotenziario ed inviato straordinario del re di Napoli presso re Carlo Alberto e presso la Confederazione Svizzera. Or rispetto ad essi, indipendentemente dalla loro qualità di Deputati, concorrono ancora ragioni di altra specie a mostrare il procedimento abusivo, illegale e sostanzialmente nullo.

E primamente l'art. 74 dello Statuto Costituzionale di Napoli statuendo, senza distinzione o limite alcuno, che « la sola Camera de' Deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa « i ministri, e la Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli »; egli è incomprensibile come possa la Corte Speciale di Napoli sostituirsi alla Camera de' Pari, e giudicare individui che si vogliono autori di fatti avvenuti in un tempo in cui erano ministri.

Invano si ricorre a qualunque sottil trovato per ischivare l'applicazione di un testo così preciso e solenne dello Statuto. Si è dedotto anche qui il difetto di una legge organica, perchè abbia a reputarsi impedita la Camera de' Pari a costituirsi in Alta Corte di Giustizia. Ma alle osservazioni, che di sopra abbiamo già opposte a questa tesi, giova aggiungere che rispetto al giudizio de' ministri stanno per noi benanche

gli esempi degli altri paesi costituzionali, e singolarmente della Francia, dove la Camera dei Pari, benchè pur difettosa di una legge somigliante, nondimeno le molte volte esercitò la potestà giudicatrice a carico di ministri; bastando rammentare per tutti il giudizio e la condanna del ministro Teste sugli ultimi anni del regno di Luigi Filippo, e del celebre processo de' ministri di Carlo X giudicati nel 1830. E ben vuol notarsi che anche la Carta del 1814, sotto il cui impero avvennero i fatti che diedero luogo a quest' ultimo processo, nell'art. 56 aveva riserbato a leggi particolari specificare la natura de' reati pe' quali potessero i ministri venire giudicati dall' Alta Camera, e determinare il procedimento da seguirsi. Fino a che tali leggi rimanevano una promessa, venne riconosciuta nella Camera giudicatrice una speciale potestà descrezionale per supplire al loro difetto (1).

Vi è di più. Se anche potesse esser permesso alla Corte Speciale porsi in luogo di un' alta giurisdizione politica, cui a termini dello Statuto si appartiene la esclusiva competenza per giudicare i ministri, non sarebbe men vero che essa non potrebbe esercitare maggiori diritti della Camera stessa de' Pari della quale farebbe

(1) Decisioni della Corte de' Pari 21 novembre 1815 e 21 febbraio 1821, ed un'altra anche di febbraio 1821, nell'affare *Louvait*, possono vedersi nel *Journal du Palais*.

le veci: e per conseguenza essa pure, come la Camera de' Pari, non potrebbe procedere contro un ministro senza una preventiva accusa della Camera de' Deputati, sola capace di porre in movimento ed esercizio quella speciale giurisdizione.

Si è detto che il gabinetto Troya, avendo presentato nel dì 14 maggio la sua dimissione, l'imputato Scialoia fin da quel giorno avesse cessato di esser ministro. Ma con la più patente contraddizione la Corte, ne' propri ragionamenti, confuta se stessa, confessando che *la dimissione fu accettata dal Re soltanto nel giorno 16 maggio:* dal che seguita che nell'intervallo il gabinetto dimissionario, com'è costume, continuò a reggere il governo dello Stato (ed infatti esiste un decreto contrassegnato dal ministro Troya nel medesimo dì 15 maggio), e che i suoi membri conservarono perciò tuttavia fino al dì 16 la qualità ed il potere ministeriale.

Nè meno contraddice la Corte a se medesima quando per ispogliare Scialoia e Leopardi dei benefizi e della garantia per legge derivanti da quella qualità, si fa a considerare che i misfatti loro apposti non erano commessi in uffizio, nè avevano rapporto con l'esercizio delle pubbliche funzioni. Imperocchè l'atto d'accusa che fu ammesso dalla Gran Corte, quanto a Scialoia, altro fatto non gli attribuisce, se non di avere in quei

frangenti, non solo *con la qualità di ministro,* ma benanche in *conseguenza di accordo preso con gli altri ministri suoi colleghi,* richiesta la mediazione di un onest' uomo gradito al Re per confortarlo a cedere alle proposte ufficiali del Ministero intorno alla formola del giuramento (1); val quanto dire innegabilmente un fatto che rientrava nell' esercizio delle sue funzioni, e del quale non pure l' occasione, ma la causa diretta ed unica si rinviene appunto nella sua qualità e ne' suoi doveri di ministro.

E quanto al Leopardi, nello stesso atto di accusa si leggono queste parole: « I fogli pe-
« riodici di Torino, nonchè, la condotta del Leo-
« pardi spiegata durante la sua missione di mi-
« nistro plenipotenziario presso il Re di Torino
« (*sic*) chiarita col testimonio delle autografe cor-
« rispondenze, dimostrano a ribocco quanto è a
« lui colla correità di Spaventa e degli altri ac-
« cagionato ». Che altro adunque s' incriminò se non la condotta in ufficio del Leopardi, e quali

(1) « In quel mentre, *per accordo* co' suoi colleghi, il
« Ministro Antonio Scialoja, accompagnato dal coadiutore
« Giuseppe Vacca e da uno dei deputati, ricercava il
« sig. Maurizio Dupont, ed a lui in breve le ferventi con-
« troversie narrate, pregavalo accettar volesse l' incarico
« di messaggio presso il Re, onde alla parola *svolgere*
« usata nel ripetuto programma del 13 aprile, avesse con-
« sentito di aggiungere l'altra ben capziosa, cioè *di modi-*
« *ficare lo statuto* ».

altre pruove se ne adducono che la sua propria corrispondenza diplomatica, cioè gli atti stessi e i dispacci da lui scritti nell'esercizio della carica?

Del resto l'articolo 138 delle leggi napolitane sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816 apertamente dichiara estese tutte le speciali garentie accordate a' pubblici funzionari pei procedimenti penali che s'intentassero contro di essi, non solo a' reati commessi *nell'atto delle proprie funzioni*, ma benanche semplicemente in occasione *dell'esercizio delle medesime*.

Che se pur facciasi astrazione dalla quistione di competenza, e vogliasi ricorrere alle leggi anteriori alla promulgazione dello Statuto e di antica osservanza nel reame; anche in tal caso non si può disconoscere per inusitata l'oppressione di cui questi due illustri accusati furono vittime, essendosi verso di loro serbato un procedimento affatto insolito e diverso da quelli che in forza delle menzionate leggi e per costante sistema furono sempre tenuti verso qualsivoglia pubblico funzionario, per quanto d'infimo rango ei si fosse.

La legislazione delle Due Sicilie relativamente al giudizio de' reati commessi da pubblici funzionari segue il sistema francese, il quale, suggerito dal sentimento di profonda diffidenza che nutriva l'Assemblea costituente contro il

potere giudiziario (1), venne poi ad esplicarsi nell' articolo 75 della Costituzione del 22 frimaio anno VIII, che proteggendo tali funzionari, con una garantia amministrativa, introdusse come condizione di validità di una qualunque accusa penale a loro carico un' autorizzazione del Consiglio di Stato (2).

Ecco su tal proposito le disposizioni finora costantemente osservate dalle leggi napolitane:

Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817. — Art. 199. « I giudici, i tribunali e le Gran « Corti non potranno in alcun caso immischiarsi « nelle funzioni amministrative, nè citare diret- « tamente ed avanti a loro gli amministratori « per *oggetti relativi alle loro funzioni* ».

Legge sull' Amministrazione Civile de' 12 dicembre 1817. — Art. 138. « I funzionari dell' am- « ministrazione civile sono sotto la garanzia « della legge nell' esercizio delle loro funzioni.

(1) L'art. 13 della legge del 16 agosto 1790, fu così concepito: « Les fonctions judiciaires sont distinctes et « demeureront toujours séparées des fonctions adminis- « tratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations « des corps administratifs ni *citer devant eux les adminis- « trateurs pour raison de leurs fonctions* ».

(2) Art. 75, Const. 22 frimaire, an. VII: « Les agents « du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des « faits relatifs à leurs fonctions, qu' en vertu d' une déci- « sion du Conseil d' État ».

« Per effetto della garantia *non possono essere*
« *tradotti in giudizio per qualunque accusa* na-
« scente da contravvenzione, delitto o misfatto
« commesso *in occasione* dell' esercizio delle pro-
« prie funzioni, se non dopo che il procedimento
« contro di essi sia stato da Noi autorizzato,
« sulla proposizione del ministro da cui dipen-
« dono, nel modo che sarà dalla legge determi-
« nato ».

Art. 140. « La cessazione a qualsivoglia ti-
« tolo dall' esercizio della carica non fa decadere
« il funzionario dalla garantia pe' fatti commessi
« nel corso delle sue funzioni ».

Art. 141. « *Il procedimento* contro i funzio-
« nari compresi nella garantia è *comune* ai loro
« complici ».

Legge sulla garantia de' funzionari pubblici dei 19 ottobre 1818. — Art. 1. « I pubblici funzio-
« nari eletti da Noi non potranno pe' reati in
« ufficio essere sottoposti ad alcun giudizio pe-
« nale senza la nostra autorizzazione ».

Art. 2. « La nostra autorizzazione sarà pre-
« ceduta dall' avviso del Supremo Consiglio di
« cancelleria pe' seguenti funzionari. . . .

« I funzionari di ogni ramo della pubblica
« amministrazione dal grado di direttore inclu-
« sivamente fino a tutti i gradi superiori ».

« Art. 6. L' autorità giudiziaria si asterrà
« dallo spedire mandato contro il funzionario

« indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro « modo alla sua presenza per sottoporlo ad in- « terrogatorio.

« Art. 9. Raccolte le indagini, qualunque « sia la specie del reato in ufficio che vi ha « dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi « al procuratore generale presso la Gran Corte « criminale, la quale sulla requisitoria del me- « desimo, pronunzierà: 1° se le prove raccolte « dànno luogo a spedizione di mandato d'ar- « resto contro il funzionario indiziato; 2° se il « fatto di cui il funzionario è imputato, costi- « tuisce un reato in ufficio. Nel caso che sul- « l'una e l'altra parte della requisitoria la Gran « Corte criminale deciderà affermativamente, « colla stessa decisione ordinerà l'invio degli « atti al nostro segretario di Stato ministro di « grazia e giustizia.

« Art. 11. La garantia pe' funzionari pub- « blici è comune a' loro complici e correi. L'au- « torizzazione data a procedere contro di quelli « comprende anche questi ultimi.

« Art. 12. La cessazione dalla carica non fa « decadere il funzionario pubblico dalla garentia « stabilita colla presente legge pe' reati in uf- « ficio commessi durante l'esercizio della me- « desima ».

Ed essendosi con legge de' 14 giugno 1824 istituita la Consulta Generale del Regno, ed abo-

lito il Supremo Consiglio di Cancelleria, fu emanato altro decreto a' 18 ottobre 1824, il quale richiese « il preventivo parere della Consulta « sulle autorizzazioni a procedere pe' reati in « ufficio contro i funzionari pubblici rivestiti « della garantia, a' termini della legge del 29 « ottobre 1818 ».

Or tutte queste disposizioni di legge, che inchiudono pe' funzionari pubblici il prezioso diritto di poter far valere le loro ragioni avanti di essere imprigionati, e di fornire tutti gli schiarimenti atti a dissipare le calunnie delle quali sian fatti segno, vennero in danno degli ex-ministri Scialoia e Leopardi deliberatamente manomesse e conculcate; e però il procedimento che la Gran Corte mena innanzi a loro carico, uscendo da' limiti della giurisdizione assegnata all'ordine giudiziario, non è che un manifesto eccesso di potere ed una serie di insanabili nullità.

Terza quistione.

Il Leopardi essendo accusato di un reato commesso all'estero (in Torino), ammessa anche la competenza de' Tribunali comuni, quali delle Corti criminali del Regno era chiamata a giudicarlo?

Il Leopardi, già ministro plenipotenziario in Torino, non è accusato di cospirazione contro

la sicurezza dello Stato, se non per la sua innocente partecipazione al ben noto congresso federativo che fu celebrato nell'ottobre 1848 in Torino.

È noto che quest'adunanza si ridusse ad una pubblica conversazione accademica, non avendo essa fatto che studiare scientificamente un progetto di confederazione degli Stati italiani, nella quale (come espressamente vi è detto) *intendevasi rispettare la esistenza dei singoli Stati, e lasciare inalterata la loro forma di governo* e statuivasi che tal progetto dovesse *con umile petizione sottoporsi all'alto gradimento de' Principi e de' Parlamenti italiani, e raccomandarsi alla magnanimità degli uni e alla sapienza degli altri, come tenue frutto de' propri lavori*, riguardandolo per acconcio mezzo *a scongiurare i torbidi dell' anarchia che, rumoreggiante già in alcune parti della penisola, minacciava d'invaderla tutta quanta.*

Deve muovere veramente ad ira il sentir malignare col nome terribile di *cospirazione* una riunione avvenuta sotto gli occhi di tutto il pubblico di una cospicua capitale, senza ombra di segreto, alla quale presero parte più centinaia di cittadini delle varie parti d' Italia, e tra essi non pochi uomini gravi ed insigni, senza che gli altri Governi italiani abbiano osato farne per alcuno di costoro oggetto di un' accusa penale.

Tuttavia, poichè sopra così manchevoli fondamenti edificar si volle un' accusa capitale, non ostante che il voluto reato sarebbesi commesso all' estero, per applicazione dell' art. 6 delle leggi napolitane di procedura penale (1), quale delle Corti del Regno sarebbe stata chiamata per legge a conoscerne, se non volevasi ammettere la giurisdizione privilegiata ed eccezionale?

A questa domanda rispondono letteralmente le disposizioni di un reale decreto de' 27 agosto 1829, così concepito:

« Art. 1. Qualora per misfatti accaduti al-
« l' estero sia da farsi il giudizio ne' nostri reali
« dominî in forza degli art. 6 e 7 delle leggi di
« procedura penale, o di altre disposizioni di
« legge, si procederà nella provincia dov' era
« il *domicilio dell' imputato*, dall' autorità che per
« misfatto di simil natura vi esercita la giuris-
« dizione penale.

« Art. 2. Ove non si conosca il domicilio
« degl' incolpati, ovvero uno di essi lo abbia
« in *provincia diversa da quella in cui è il domi-*
« *cilio dell' altro*, in ciascuno di questi casi pro-
« cederà al giudizio l' autorità che in via di

(1) Art. 6. Nel regno, e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l' azione penale contro de' magistrati del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si siano renduti colpevoli di misfatti contro la sicurezza dello Stato.

« regolamento de' giudici verrà destinata dalla « Corte Suprema di giustizia ».

Un posteriore decreto de' 22 dicembre 1834 confermò questo precedente, dichiarando applicabili le sue prescrizioni « a tutti i casi nei « quali occorresse farsi giudizio nel Regno per « misfatti accaduti all' estero ».

Or l' ultimo domicilio dell' imputato Leopardi, avanti che esulasse, essendo stato nella provincia del 1° Abruzzo Ulteriore, la sola Gran Corte criminale di Aquila, nella supposta ipotesi, avrebbe potuto legalmente essere investita del giudizio.

Fuori di proposito la Gran Corte invoca in contrario gli articoli 160 e 495 delle leggi di procedura penale, assumendo la connessione, anzi l' unità ed indivisibilità del giudizio come motivo a procedere ella stessa, attesa la sua competenza a giudicare, per l' attentato del 15 maggio, Silvio Spaventa, correo del Leopardi nell' altra accusa prodotta contro questo ultimo. Il Leopardi non è accusato con Spaventa per gli avvenimenti del 15 maggio, ed è affatto estraneo a questo giudizio; la sola imputazione che lo colpisca riguarda i menzionati fatti accaduti all' estero. Nè tra l' attentato del 15 maggio e que' fatti di Torino può scorgersi connessione alcuna. Mancano adunque gli elementi necessari per poter reputare applicabili

alla specie gli articoli che piacque alla Gran Corte invocare; sarebbe d'uopo per la possibilità della loro applicazione, o che quei fatti fossero connessi, o che il Leopardi fosse *complice* dello Spaventa nell' accusa relativa agli avvenimenti del 15 maggio, perchè il primo potesse rimanere assoggettato, per un giudizio di altro reato particolare e distinto, alla medesima accusa ed alla Corte medesima; le quali condizioni non si avverano; chè anzi neppure ne' fatti di Torino Leopardi figura nell' accusa con la semplice qualità accessoria di *complice* di Spaventa, ma è ritenuto *autor principale* (1).

E se dubbio ancor rimanesse, di certo nella speciale indole del caso, cioè per un reato che si pretende accaduto all' estero, non si potrebbe applicare una norma generale che nei citati articoli regola la giurisdizione territoriale a riguardo dei reati avvenuti nel territorio del regno, ma sarebbe sempre mestieri applicare

(1) Art. 180. Quando si tratta di più individui complici del misfatto medesimo, oppure imputati di misfatti diversi che abbiano connessione tra loro; se le istruzioni contro ciascuno di essi si trovino in istato da potersi pronunziare giudizio, l' atto di accusa debb' essere uno, e la G. C. deve pronunziare con una sola decisione.

Art. 495. I complici di uno stesso misfatto, se sono imputati di *altri reati* particolari a ciascuno, e si trovino tutti in istato di essere giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutti i reati.

invece i due decreti di sopra addotti; od almeno, in conformità dell' articolo 2 di quello del 1829, appartenendo Leopardi e Spaventa a due provincie diverse, avrebbe dovuto la Corte Suprema in via di regolamento de' giudici designare la Corte destinata a procedere per questa imputazione a carico di ambidue.

Il non essersi ciò voluto concedere e l' aver la Corte di Napoli rigettata un' eccezione di così saldo vigore, non addimostra forse anche a' meno veggenti il partito preso di sottoporre tutti gli accusati a questi soli giudici, cioè al Navarro ed a' suoi compagni?

Quarta quistione.

A quale giurisdizione si appartiene la competenza di giudicare gli altri coaccusati non Deputati nè ministri?

È principio ricevuto di diritto politico che, per l' unità ed indivisibilità de' giudizi il medesimo giudice investito della competenza a carico di un accusato protetto da speciale garantia o privilegio, sia competente altresì a giudicare tutti gli altri complici, benchè spogli di quelle qualità personali che richiamano la cognizione del foro eccezionale.

Le leggi napolitane hanno testualmente consacrato questo principio relativamente a' com-

plici di un funzionario pubblico sottoposto ad accusa criminale (1). Nel modo stesso le cose procedono in Francia (2); nè altrimenti procedevano ancora nell' antico diritto francese (3). I funzionari pubblici compresi nella presente accusa essendo due ministri giudicabili dalla Camera de' Pari, ciò bastar doveva a trarre tutti gli altri accusati innanzi alla medesima giurisdizione speciale della Corte de' Pari (4).

Quanto a' membri delle Camere legislative, è dottrina non men sicura, che la regola della

(1) Art. 141 *della legge de' 12 dicembre 1816* sull' amministrazione civile: Il procedimento contro i funzionari compresi nella garantia è comune ai loro complici.

Art. 11 *della legge de' 19 ottobre 1818:* La garantia dei funzionari pubblici è comune ai loro complici o correi. L' autorizzazione data a procedersi contro di quelli comprende anche questi ultimi.

(2) Router, *Traité du droit criminel,* § 813.

(3) Jousse, nel suo *Trattato della giustizia criminale,* dichiarava così questa regola: « Le juge, qui connaît du « crime d' un accusé, connaît aussi de ses complices, par« tisans, fauteurs, et adhérents.... Mais si parmi les com« plices, il se trouve un privilégié qui demande son renvoi « devant le juge de son privilège, alors c' est à ce dernier « à en connaître; *v. gr.*, si dans un vol poursuivi dans une « prévôté, il se trouve parmi les complices une personne « noble ou ecclésiastique, qui décline la juridiction de « cette prévôté » (t. 1er, p. 518).

Veggasi ancora il Morin, *Dictionnaire du droit criminel.* V. *Indivisibilité.*

(4) Legraverend, IV, 205; Bourguignon, I, 316, 320, 321; Rauter, §§ 629 ed 886.

preminenza della giurisdizione ordinaria sulla eccezionale non si applica alle giurisdizioni privilegiate in materia politica. E quindi gl' interpreti della legislazione criminale della Francia sono d' accordo ad opinare che i complici di un membro del Parlamento accusato non possono venire giudicati che dalla Corte dei Pari; essendochè per conciliare con la indivisibilità de' giudizi la necessaria ed assoluta esclusione de' tribunali comuni dall' ingerenza ne' procedimenti penali a carico di questa classe di persone, non rimane che far prevalere la competenza politica all' ordinaria.

Per questa considerazione non solamente coloro che furono già Deputati o Ministri hanno diritto ad essere giudicati dalla Camera de' Pari, ma costoro traggono alla stessa giurisdizione tutti gli altri accusati come loro complici.

Quinta quistione.

Sono abolite le Gran Corti speciali in forza dello Statuto Costituzionale? Ed è conforme alla legge il procedimento eccezionale e straordinario al al quale volle assoggettarsi il giudizio pe' fatti del 15 maggio?

Nell' esame di questa quistione lasceremo parlare in nostra vece un' autorità non sospetta; e basteranno le sue parole ad edificazione di

molti, ed a fornire il concetto e la misura dei mezzi cui il Governo di Napoli ha dovuto aver ricorso per riuscire nel disegno d'immolare al proprio sdegno le sue illustri vittime.

Quest'autorità qual'è mai? I lettori quasi non crederanno a loro stessi, poichè le parole che noi riferiremo vennero pronunziate dallo stesso attuale ministro di giustizia di Ferdinando II, dal cav. Raffaele Longobardi, il quale nel 1849 trovavasi avvocato generale presso la Suprema Corte di Giustizia, ed al presente inspira le scandalose persecuzioni e regola le micidiali macchine di questo processo.

Pubblicato lo Statuto Costituzionale napolitano, non una, ma moltissime volte si presentò innanzi la Suprema Corte la quistione, se lo Statuto avesse prodotto l'abrogazione o la conservazione delle Gran Corti speciali. Io stesso ebbi colà nel fôro a sostenere in parecchie occasioni, pubblicamente perorando, la prima sentenza. Ed una serie di arresti la pose fuori di ogni possibile dubbiezza, sicchè divenne giurisprudenza riconosciuta e comune.

Ora i primi *arresti* in tal senso del 3 aprile e 31 maggio 1848 furono pronunciati dalla Suprema Corte sulle *uniformi conclusioni* del Longobardi; ed a conforto del nostro assunto, più che le nostre proprie argomentazioni, gioverà letteralmente trascrivere quelle che allora egli

stesso adduceva a nome della legge e del Governo.

« È per la seconda volta (così parlava al cospetto del pubblico) che son chiamato ad esprimervi la mia opinione sull' applicazione alle cause criminali pendenti dello Statuto Costituzionale del 10 febbraio ultimo, che il Re dette volontariamente a' suoi popoli. Guidato dagli stessi principî, la mia opinione non può essere che la stessa. L' art. 83 dello Statuto è così scritto: « Non potranno *mai crearsi tribunali* « *straordinari* sotto qualunque denominazione. Con « ciò non s' intende derogare allo Statuto penale ed « a' regolamenti in vigore tanto per l' esercito di terra « come per l' armata di mare ».

E l' art. 89: « Tutte le leggi, decreti e rescritti « in vigore rimangono abrogati in quella parte che « sono in opposizione alla presente Costituzione ».

Il trascritto art. 83 è tratto dagli art. 50, 51, 53 e 54 delle due Carte Costituzionali francesi, l' una data nel 1814 alla Francia, e la seconda data dalla Francia a quella nuova dinastia nel 1830. Agli stessi articoli sono pure aggiunti i progetti delle antecedenti Costituzioni dal 1789 in poi. È notevole che l' art. 50 conservava *tutti i tribunali straordinari attualmente esistenti;* e soggiungeva che *niuno possa essere distratto dai suoi giudici naturali, cioè ordinari.* Questa sola disposizione bastava a non far rimanere in vigore altri tribunali o commissioni che si fossero. Era però tanto l' odio e la sanguinosa ricordanza dei passati tribunali di eccezione, precisamente delle Camere così dette ardenti, e delle Corti

prevostali, che fu scritto l' art. 54 come di conseguenza al principio di non dover rimanere in vigore che i soli collegi ordinari. E poi fu detto: *Non si potrà in conseguenza creare commissioni e tribunali ordinari a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione ciò sia.*

Ora, benchè nella nostra Costituzione non trovisi scritto l' art. 50 delle due Carte francesi, pure l' art. 83 ne racchiude tutto il senso; che anzi è scritto con maggior forza, con quell' avverbio *mai*. Perocchè se non potranno *mai* crearsi tribunali stoaordinari sotto qualunque denominazione, sarebbe assurda cosa il ritenere per conservati quelli ch' esistessero; se non che, nel nostro art. 83, in via di divieto anche futuro, si è stabilita la regola di non conservarsi che i soli tribunali ordinari, laddove nelle due Carte francesi si era stabilita da pria la regola (detto art. 50), ed indi, come di conseguenza, si era disposto non potervi essere quindi innanzi tribunali straordinari.

La nostra Carta è più compendiata che la francese; e nel vero se ne appalesava il senso vieppiù nell' eccezione scritta nel medesimo art. 83, allorchè vi si dice: *non s' intende derogare allo Statuto penale militare,* ecc. Or se non si è derogato alle sole leggi in vigore per l' esercito di terra e di mare, si è derogato a tutte le altre. — La eccezione che non è di rigore, trasportando la competenza militare al suo antico scopo, conferma che al di là dell' eccezione trionfa la regola. La clausola derogatoria poi scritta nell' art. 89, è destinata ad eliminare ogni dubbiezza. *Tutte le leggi, decreti,* ecc. Ma se vi ha parte della Costituzione che sia in repugnanza colle leggi in

vigore, sarà ben agevole trovarla in quella relativa alle Gran Corti speciali.

Se non si potranno mai creare tribunali straordinari, a tal che si è tolto anche all' avvenire la facoltà di stabilirne; quando esistano alla pubblicazione della Carta, rimangono abrogati.

All' ombra adunque del nostro Statuto sembra che non possa coesistere collo stesso alcun collegio giudicante straordinario. Ma potrà denominarsi collegio straordinario una Gran Corte speciale? In ciò dubita la Gran Corte criminale di Aquila, ed io mi soffermerò sulle ragioni che ne adduce; dico, per ora, che una Gran Corte speciale non può considerarsi che come tribunale straordinario, sia per la sua composizione, sia per la forma con cui vi si procede. A prescindere dall' origine storica delle Gran Corti speciali, che furono mai sempre tribunali di eccezione, la nostra legge organica giudiziaria del 21 maggio 1808 (art. 1), enunciando le ordinarie giurisdizioni, non crea che un solo tribunale criminale. Le Corti speciali vennero istituite nel Regno nel 1809, e furono reputate *collegi di eccezione* per alcuni designati reati, nè furono sempre permanenti. Questa legge, se non servì di norma alla seconda del 1817, le serve al certo di luce per intenderla, giusta i conosciuti precetti delle leggi andate (LL. 27 e 28, D. *De leg.*). Or l' attuale legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 nell' enumerare le giurisdizioni ordinarie (art. 1), neppure vi comprende le Gran Corti speciali. Queste, adunque, neppure sono, per le leggi in vigore, collegi *ordinari*. Così le due leggi organiche sono concordanti, se non che invece di un

decreto peculiare, come nel 1809, nell' art. 81 dell' attuale legge organica si parla delle Gran Corti speciali. Ma queste escono dalla classe de' collegi ordinari: oltre che nell' articolo 1° non son comprese e per la loro composizione e pel procedimento che vi si tiene.

Quanto alla composizione, basta leggere l'art. 87 della legge organica e l' art. 428 della LL. di procedura penale: quanto al procedimento, l' art. 91 L. organica giudiziaria, 434 e 435 proc. penale, e il sovrano rescritto dei 3 aprile 1837.

Se la composizione del collegio è diversa da quella della Gran Corte criminale, cui è dato il potere ordinario, cioè la pienezza de' poteri; se il procedimento può dirsi *extra ordinario* e per taluni designati misfatti, tanto per la brevità de' termini a difesa che pel niego del rimedio legale del ricorso in Suprema Corte; non è dubbiosa la conseguenza che una Gran Corte speciale sia un collegio di eccezione. Ma i collegi straordinari, come i privilegi, per massima sono incompatibili sotto il regime politico di una ben combinata Costituzione.

Dopo ciò non rimarrebbe che la disamina delle ragioni che han fatto andare la Gran Corte criminale in diversa sentenza, se non fossero confutate dal fin qui detto. Le ragioni sono due. La prima deriva dall' erronea intelligenza dell' art. 83 della Costituzione, che fa sentire alla Gran Corte il bisogno di una seconda legge, e trova la decisiva risposta nel senso e nell' eccezione stessa che si ravvisa nel suddetto articolo e nella clausola derogatoria scritta nell' art. 89. La seconda deriva dal perchè nella legge organica

giudiziaria vengono istituite le Gran Corti speciali. Ma fu già osservato che se ne parla come di un potere di eccezione, ed in detenzione de' poteri ordinari; e sotto questo rapporto la coesistenza di un collegio di eccezione, che vale straordinario, non può sostenersi dopo la pubblicazione dello Statuto; cui, se è concesso, fra l' altro, di menomare e dividere in tre il potere legislativo, gli sarà tanto più dato di abrogare i tribunali straordinari anche quando se ne fosse tenuto proposito nella legge organica.

Domando quindi l' annullamento dell' impugnata Decisione, ed il rinvio della causa ad altra Gran Corte criminale.

La Corte Suprema così decise ».

La massima allora stabilita dalla Suprema Corte in conformità di queste conclusioni venne in seguito applicata ne' successivi suoi arresti de' 5 luglio, 2 agosto, 2 ottobre e 20 novembre 1848; del 17 gennaio, 7 febbraio, 2 marzo e 27 giugno 1848, ed in altri ancora (1).

In vero non avrebbesi potuto senza mala fede disconoscere che le Gran Corti speciali fossero tribunali di eccezione e *straordinari*, quando il loro nome stesso, la loro permanente esistenza, l' accidentalità della loro costituzione per cause *straordinarie* (2) e posteriormente alla consuma-

(1) Tutti possono leggersi nella *Gazzetta de' Tribunali*, pubblicata in Napoli, sotto i cennati anni.

(2) Art. 426 LL. di proc. pen.

zione del reato di che dovesse farsi giudizio (1), il farne parte due giudici tolti sovente fra magistrati estranei all'esercizio della potestà punitiva (2), il rito abbreviato, i termini a difesa ridotti (3), la dispensa che la legge espressamente accordava presso queste Corti dall'osservanza delle forme tutelari della giustizia (4), e finalmente l'eccezionale tremenda privazione in quasi tutte le domande del diritto di gravarsene per violazione di legge in via di cassazione, preziosa facoltà garentita a tutti i condannati da' tribunali comuni (5), le appalesava apertamente come tribunali, nonchè *straordinari*, indegni, pur troppo, di popoli e tempi liberi e civili.

Nè questo concetto delle Gran Corti Speciali in Napoli era nuovo; perciocchè altra volta, ivi promulgatosi nel 1820 lo Statuto Costituzionale di Spagna, sebbene, in questo, con forma significativa ed efficace si fosse scritto soltanto il divieto de' giudizi *per commissioni*, ed anzi fosse riserbato alle leggi decidere della convenienza di avere o no *tribunali speciali* in particolari ma-

(1) Art. 430 e 432 proc. pen.

(2) Art. 428 proc. pen.; decreto de' 9 settembre 1819; art. 566 del regolamento del 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.

(3) Art. 432 proc. pen.

(4) Art. 434 proc. pen.

(5) Lo stesso art. 434 proc. pen., ed i reali rescritti de' 14 febbraio 1818, 1° aprile 1837 e 16 maggio 1838.

terie (1); tuttavia per la natura intima, per la composizione e il procedimento delle Gran Corti Speciali, queste si erano del pari riconosciute incompatibili co' principî e con lo spirito del reggimento costituzionale, e quindi furono ritenute abolite per dichiarazione fattane dal Governo stesso con decreto de' 21 luglio di quell'anno; tanto che dopo essersi con l'immorale spergiuro e col sacrilego aiuto delle armi forestiere ricostrutto l'edifizio del Governo assoluto sulle rovine degli ordini rappresentativi, fu mestieri che per un novello decreto de' 9 giugno 1821 le Corti Speciali tornassero a dichiararsi ripristinate. Dall'autorità di questo esempio non era possibile che dopo il 1848, e sotto l'impero di una Costituzione formulata intorno a tal punto in un tenore più chiaro ed energico, la giurisprudenza del paese si dipartisse.

Ma quando nell'ebbrezza della trionfante reazione il Governo napolitano si propose la consumazione di selvaggia vendetta, e non il giudizio, ma la rovina di uomini per onesto amore di libertà a lui odiatissimi, benchè per notoria

(1) Art. 247: Niuno potrà essere giudicato in cause civili e criminali da veruna Commissione, ma solo dal tribunale competente anteriormente determinato dalla legge.

Art. 278. Le leggi decideranno se sia necessario avere de' *tribunali speciali* pel giudizio di particolari affari determinati.

innocenza incolpabili; avvertì che gran pro avrebbe ritratto dal richiamare in vita l'abolita istituzione delle Gran Corti Speciali, senza le quali meno sciolti ed audaci avrebbero potuto operare il presidente Navarra ed i suoi complici di corruzione per far paghi quei crudeli propositi, perchè più esposta rimaneva la loro sentenza ad essere distrutta o emendata, e meno sicuro il frutto della procacciata ingiustizia.

Or chi non rimarrà compreso di stupore, trovando lo stesso magistrato, autore delle conclusioni innanzi descritte e promotore della giurisprudenza che dichiarò abolite le Corti Speciali, tutto intento pochi mesi appresso a cangiarla dal seggio di ministro della giustizia al quale trovavasi innalzato e che tuttavia al presente occupa? E più fanno orrore gli espedienti cui per un tal fine si ricorse; imperocchè furono indegnamente in mezzo ad universale scandalo rimossi dall'alto ufficio lungamente ed onorevolmente esercitato quelli tra i magistrati del supremo Collegio giudiziario che tenevansi meno avversi ai principî liberali e che i precedenti voti avevano chiariti abborrenti dalla istituzione delle Corti Speciali, costringendoli a cedere il luogo ad altri o inaspriti contro la parte liberale per anteriori fatti personali, o per servile docilità provati, e gettando nel tempo stesso in tutti i ranghi della costernata magistratura l'intimi-

dazione. Con la nefandezza di questi mezzi il ministro conseguì il disfacimento dell'opera sua propria di magistrato: la giurisprudenza fu mutata, e le Corti Speciali si ritennero conciliabili con lo Statuto, per aprire la via ai memorabili giudizi per la pretesa setta dell' *Unità Italiana e pei fatti del 15 maggio:* ed il primo tribunale del paese, così rifatto e d'impuri elementi contaminato, consentì a macchiarsi di viltà e di vergogna! Ma, a parte il morale discredito che toglie ogni autorità ad una massima di giurisprudenza, dapprima reiteratamente fermata e dichiarata inconcussa, e poi nel giro di un solo anno d'improvviso cangiata nella massima assolutamente contraria; ponendo mente senza passione unicamente alla legge ed allo Statuto, noi ci sentiremo condotti a dissentire da questa postuma ed assurda interpretazione, ed a proclamare giuridicamente nullo ed abusivo un giudizio, per la celebrazione del quale non si è avuto ritegno di risuscitare un tribunale di eccezione già solennemente abolito ed estinto.

Sesta quistione.

È da ritenersi abolita l'azione penale per effetto di amnistia?

Su questo punto non abbiamo d'uopo di molte parole. L'imputato Jacovelli invoca nel

nome proprio e di tutti i coaccusatori il beneficio nascente da una disposizione sovrana del 17 maggio 1848 comunicata per organo del comando militare, per la quale, oltre a 600 individui fatti prigionieri quasi tutti con le armi alla mano in quel funestissimo giorno, e quindi arrestati in fragranza di misfatto, erano stati ridonati alla libertà.

Che questo atto nella sua sostanza e nel suo scopo fosse una vera *amnistia* pei fatti lagrimevoli dei quali la vasta città era stata il luttuoso teatro, molte ragioni ne porgevano chiara dimostrazione.

E primieramente le intenzioni che consigliarono quell'atto trovano non dubbio documento nei sensi e nelle parole di fiducia e di clemenza che si contengono nel proclama del Re del giorno 24 dello stesso mese di maggio (1).

Più tardi, trascorso cioè quasi intero un anno, venne a dichiarare sempre più l'indole di quel provvedimento un atto ministeriale del 12 marzo 1849, che il Re stesso fece suo, approvandolo. È questa la relazione con la quale

(1) Fidatevi con effusione di animo della nostra lealtà, della nostra religione, e del nostro sacro e spontaneo giuramento; e vivete nella pienissima certezza che la più incessante preoccupazione dell' animo nostro è di abolire al più presto, insieme allo stato eccezionale e passeggiero in cui ci troviamo, anche per quanto sarà possibile la *memoria* della funesta sventura che ci ha colpiti.

dai ministri di quel tempo fu allora provocato lo scioglimento della Camera elettiva; ed in esso formalmente attestavano che, oltre a seicento prigionieri stati rilasciati per volere del Re lo erano stati a titolo di perdono; ed aggiungevano che questo atto di longanimità non era riuscito ad essi malagevole, « perciocchè, « trattandosi di *perdonare,* il cuore magnanimo « di Sua Maestà precorreva di gran lunga le « loro più occulte intenzioni ».

Ma vi è di più. Quell'atto non poteva avere scopo e natura diversa, senza cader nell'abuso e nella illegalità; imperocchè, se fosse vero (come la Gran Corte si è fatta a considerare) che a quei 600 arrestati non si fosse accordato che una libertà soltanto provvisoria, per attendersi poi i risultamenti del processo; primamente il solo potere giudiziario per organo del tribunale competente nella causa avrebbe potuto con sua solenne decisione accordare quella liberazione (articoli 111 e 114 proc. penale napolitana); ed oltre a ciò, essa in quel caso nè pur da giudici competenti avrebbesi potuto concedere a patto veruno, trattandosi di processo per reato capitale, mentre l'art. 130 non ammette che nei soli misfatti portanti a pena minore del quarto grado di ferri una tale abilitazione, ed anch'essa sotto le cautele di un mandato per la residenza della Gran Corte, di una cauzione e simili. Ora è regola di diritto,

che quando un atto possa ricevere due interpretazioni diverse, debba anteporsi quella che pone l'atto in armonia ed osservanza della legge, e non l'altra che lo ridurrebbe illegale ed abusivo: perchè le offese della legge non si presumono mai.

Anche Pietro Leopardi, nel suo individuale interesse, per la bizzarra accusa appostagli di aver da Torino, partecipando al Congresso federativo, eccitata la rivolta in Sicilia, invocò in suo beneficio la eccezione dell'amnistia, stata di già accordata indistintamente a tutti i Siciliani, e quindi ancora, per necessaria conseguenza, a qualsivoglia giudicabile come loro complice (1).

(1) « Il tenente colonnello Nunziante all' immedia-
« zione di S. M. (D. G.) conoscendo gli alti poteri stati
« comunicati a S. E. il principe di Satriano, sicuro al-
« tronde della clemenza del Sovrano verso i suoi sudditi,
« per rinfrancar maggiormente gli animi de' Palermitani,
« nonchè di tutti i Siciliani, dichiara solennemente che
« l' amnistia riguarda tutti i Siciliani e comprende non
« solo i *reati comuni*, ma pure i *reati politici in generale*,
« colla esclusione in quanto ai detti reati politici *degli*
« *autori e capi della rivoluzione*, che s' intendono cioè *co-*
« *loro* che architetteranno la rivoluzione, ai sensi dell' atto
« del prelodato signor Principe, datato il 17 maggio 1849
« da Misilmeri. - Rada di Palermo, dal bordo del *Capri*,
« il 9 maggio 1849. - Il Tenente Colonnello dello stato
« maggiore generale dell' esercito alla immediazione di
« S. M. (D. G.): Duca di Mignano, Alessandro Nun-
« ziante ». (Estratto dalla *Gazzetta Costituzionale delle Due Sicilie*, maggio 1849, n. 104).

La Gran Corte, non arrestandosi a questa eccezione dell'amnistia, passando oltre, non ha dunque calpestato la legge, la parola del principe e la buona fede?

Settima quistione.

La istruzione del processo è viziata da altre nullità ed illegalità?

Malgrado gli ampi termini di quest'ultima domanda, siamo ben lontani dall'intendimento d'imprendere una compiuta enumerazione degli altri vizi e violazioni di leggi senza fine, che fanno di ogni pagina di questo processo un insulto alla moralità ed al diritto. Ma fedeli al sistema di attenerci nella nostra rassegna ad un concetto generale, non facciamo che enunciarne pochi principalissimi, i quali si riferiscono meno ad atti particolari della istruzione che al suo complesso.

1° In tutti i paesi dove una delle assemblee politiche è investita del potere di giudicare una classe d'incolpati per ragione della loro qualità, a questo potere è altresì congiunta la esclusiva facoltà di ordinare la sottoposizione di tali persone a processo e la compilazione di una regolare istruzione: perciò in Francia fu costan-

temente ammesso che niun uffiziale di polizia giudiziaria fosse competente ad istruire processo a carico di un Pari; ma che la Camera nel dichiarare la competenza propria sull'affare, delegasse il proprio presidente o altri commissari per procedere ad una istruzione su fatti denunziati (1). Nè fu introdotta senza grave dubbietà la unica, comunque troppo ragionevole eccezione pe' casi di *flagranza*, ne' quali il principio della sicurezza sociale permettendo anche l'arresto della persona protetta dalla garantia politica, a maggior dritto doveva reputarsi permesso raccogliere contemporaneamente gli atti d'istruzione tendenti allo scopo di nón far disperdere le presenti traccie del reato. Ma questa eccezione medesima, in così angusti limiti ristretta, e che a stento prevalse nel 1847 mercè gli sforzi del cancelliere Pasquier, del Portalis e del Cousin in occasione dell'odioso misfatto commesso dal duca di Praslin, Pari di Francia (2), non fece che meglio avvalorare la regola contraria e metterla in più chiara evidenza (3). Il perchè sembra indubitato doversi riconoscere, come conse-

(1) CAUCHY, *Précédents de la Cour des Pairs*, pag. 322.

(2) *Séance secrète de la Cour des Pairs* (*Moniteur* du 31 août, *premier supplément*).

(3) FAUSTIN HÉLIE, *Traité de l' instruction criminelle*, tom. III, § 160, *De la garantie applicable aux membres de la Chambre des Pairs*.

guenza dell'esclusiva giurisdizione già innanzi dimostrata nella Camera de' Pari a giudicare i membri del Parlamento napolitano, la intera e sostanziale nullità di tutti gli atti della istruzione del processo, perchè fatta senza sua delegazione e da persone incompetenti.

2° Da ciò segue ancora la manifesta nullità degli ordini di arresto spediti dall'istruttore rispetto ad alcuni degli imputati, e peggio ancora dalla polizia rispetto ad altri prima che alcuna inquisizione giudiziaria s'iniziasse.

La spedizione di un mandato di deposito nel corso della istruzione contro di un prevenuto è l'atto il più grave per la sua natura e per le conseguenze, che emanar possa da un istruttore. Esso adunque richiede innanzi tutto che proceda da autorità legittima, cioè da un istruttore competente.

Nel caso presente vi era di più. Trattandosi di spedire mandato di deposito contro un numero maggiore di 10 individui, gli ordinamenti giudiziari in vigore in Napoli abborrivano cotanto dal concedere simile estensione alla cattura preventiva, che una circolare del ministro di giustizia del 3 novembre 1830 (1), rammentando

(1) *Circolare de' 3 novembre 1830. - A' Procuratori gen. crim.* - « La Legge, che attribuisce a' magistrati la fa-
« coltà di spedire mandati di deposito o di arresto, ne
« limita l' esercizio all' unico caso, che abbiansi a carico

che la legge limitava l'uso di una tale facoltà a rari e gravi casi, aveva vietato agl'istruttori ed alle Gran Corti criminali di spedire in qualunque processo mandati di deposito o di arresto contro individui il cui numero fosse al di là di 10, senza averne preventivamente ottenuto un'autorizzazione speciale dal Governo, sopra un rapporto da dirigersi allo stesso ministro sui fatti e le persone del processo e le pruove raccolte. Il che è importantissimo far notare, acciò

« degli incolpati sufficienti pruove. I perniciosi inconve-
« nienti da cui può essere accompagnato l'abuso di questa
« facoltà, fan sentire il bisogno di badarsi attentamente
« a non dar luogo ad inconsiderati arresti; sopratutto,
« quando per l'avvenimento medesimo la persecuzione
« sia diretta contro di non pochi incolpati.

« I magistrati dunque non mancheranno di atten-
« zione, affinchè i mandati di deposito ed i mandati di
« arresto non sieno spediti che quando un maturo esame
« assicuri il concorso delle condizioni all' uopo richieste
« dalla legge.

« Nel caso che per un solo fatto si spedissero man-
« dati contro individui il cui numero fosse al di là di
« dieci, allora, prima di farsi l' invio de' mandati alla
« forza pubblica, dovranno Elleno dirigermi sollecita-
« mente rapporto che, oltre la natura e le circostanze
« dell' avvenimento, palesi gli individui tutti i quali vi
« sono implicati, nonchè le pruove a loro carico raccolte.
« Attenderanno in seguito i provvedimenti che sulla ese-
« cuzione de' mandati verranno da me alle Signorie Loro
« diretti. - *Il Consigliere Ministro Segretario di Stato di*
« *G. e G.* », ecc.

sia palese quanto bugiardamente il Governo napolitano declini ogni sua responsabilità pel numero degli arresti, dichiarandosi estraneo agli atti dell'autorità giudiziaria, ma resti accertato che tutti gli arresti ordinati ed eseguiti in immenso numero in questo processo contro persone rispettabili e superiori ad ogni sospetto risalgono sino al Governo ed implicano un atto di sua diretta volontà.

Quanto agli arresti infiniti che negli ultimi tre anni hanno ripiene di migliaia di vittime le carceri napolitane senza altro ordine che quello di un semplice agente di polizia ordinaria, è ancor rilevante il sapere che le leggi penali e di procedura penale pubblicate in Napoli nel 1819 fecero di ciò severo divieto, dichiarandolo reato di *arresto arbitrario* a carico di coloro che lo comandassero, di quelli che lo eseguissero, ed anche del custode delle prigioni che ricevesse le persone così catturate; e prescrissero che ogni persona arrestata dovesse tra le 24 ore dall'arresto essere rimessa all'autorità giudiziaria e a disposizione dei giudici competenti; ciò che era stato benanche imposto dalla legge organica dell'Ordine giudiziario emanata nel 1817. Fu solo una disposizione transitoria venuta fuori nel 1822 (cioè in un'altra epoca di persecuzioni politiche, quando però senza ipocrite incertezze ed apparenze erasi formalmente dichiarata abo-

lita la Costituzione già promulgata e giurata nel 1820), quella che deviando eccezionalmente da un tal sistema protettore della libertà indivi-

(1) Giova qui produrre ne' propri suoi termini questo rescritto del 29 luglio 1822: « Ai termini dell' art. 595 « delle leggi di procedura penale, i custodi delle prigioni « non potranno ricevere nè ritenere nelle medesime alcun « individuo se non in forza di mandato di un' autorità « che abbia questo potere dalle leggi, nel quale si esprima « formalmente l' ordine dell' arresto e l' articolo della « legge per la cui esecuzione è ordinato. Nelle attuali « circostanze la prevenzione di avvenimenti criminosi « esige talora il pronto arresto de' malvagi, anche nei « casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla « legge, ne' quali non potrà soddisfarsi ad alcuna cita- « zione dello articolo di cui è fatto parola. D' altronde, « essendo necessario che alla polizia non manchino i « mezzi che bisognano per la conservazione dell' ordine « pubblico, Sua Maestà nel Consiglio di Stato ordinario « de' 29 luglio ultimo, ha preso la seguente delibera- « zione:

« 1. La polizia, che per motivo di sicurezza pubblica « spedirà mandato di arresto, non potendo in esso espri- « mere l'articolo della legge, esprimerà di essersi spedito « *per misura di polizia.*

« 2. Immediatamente seguito l' arresto, il custode « delle prigioni, nelle quali verrà l'arrestato condotto, sarà « obbligato di darne notizia al R. Procuratore Generale « presso la Gran Corte Criminale della Provincia. Il Pro- « curatore Generale ne farà rapporto al Ministero di Gra- « zia e Giustizia.

« 3. L' agente di polizia, che avrà fatto eseguire l'arre- « sto, lo manifesterà prontamente al Ministero di Polizia,

duale, introdusse a dispetto della legge la formola di arrestarsi *per misure di polizia* (1).

Questa disposizione, la cui durata erasi dapprima ristretta al solo anno 1823, fu poi confermata in ogni anno perchè valesse nell'anno successivo; ma l'ultimo rescritto di conferma fu del 13 gennaio 1832, e quindi dall'anno seguente essa cessò di essere in vigore, benchè non cessasse del tutto l'iniquia pratica, recentemente poi ridotta a sistema regolare di governo per la estensione senza esempio che le fu data.

Finalmente, quanto agli ex-ministri, la nullità del loro arresto sorge letteralmente anche

« o al suo superiore immediato insieme con i motivi che « vi hanno dato luogo, e con ogni altra dilucidazione che « sarà utile passarsi alla sua conoscenza.

« 4. L'individuo arrestato per misura di polizia non « potrà ritenersi a disposizione della polizia nelle pri- « gioni di Napoli e di Terra di Lavoro oltre il periodo « di un mese, nelle altre provincie oltre il periodo di « due mesi; ove si creda necessario di prolungare la de- « tenzione al di là di questo tempo, il Ministro segretario « di Stato della Polizia ne dovrà prendere gli ordini so- « vrani, che manifesterà in seguito al Ministero della « giustizia.

« 5. L'individuo arrestato per misura di polizia, tro- « vandosi autore di reati, dovrà rimettersi all'autorità « cui appartiene il giudicarlo.

« 6. Le determinazioni contenute nei numeri prece- « denti avranno vigore per tutto l'anno 1823 ».

da leggi anteriori alla Costituzione, e specialmente dal testo dell'art. 7 della legge del 19 ottobre 1818, di cui ecco i termini: « Esse (le « autorità giudiziarie) si asterranno dallo spe- « dire mandato contro il pubblico funzionario, « senza la preventiva nostra autorizzazione di « procedersi in giudizio penale contro di lui ».

3° Ma poichè abusivamente s'istruì e si arrestò, almeno si fosse osservata la legge, in quanto imponeva l'immediato interrogatorio degli arrestati, e l'obbligo dato all'istruttore di versare religiosamente sulle circostanze dedotte dagli imputati a propria discolpa negli interrogatorî. In tal guisa gl'interrogatorî, rischiarati da' risultamenti delle corrispondenti inchieste, ad istruttori imparziali e desiderosi di cercare il vero avrebbero fatto riconoscere la innocenza de' prevenuti ed aperta la via alla loro pronta liberazione.

Al contrario, per la maggior parte degli arrestati trascorsero lunghi mesi senza che fossero stati interrogati da alcuno, adoperando i funzionari istruttori come coloro che consci di essere passivi esecutori di volontà irresistibili, null'altro più temevano che la propria luce della verità, al riflesso della quale sarebbesi renduta più visibile la immoralità della loro codardia.

E così venne inverecondamente conculcato il precetto scritto negli articoli 101 a 109 della

procedura penale napolitana, ne' quali si legge che in tutti i casi gl'imputati arrestati verranno menati innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria che sta istruendo il processo, per esser *subito interrogati;* e che le *circostanze di fatto dichiarate da' medesimi negli interrogatorî, benchè in propria discolpa, saranno rischiarate per quanto conducono all' accertamento della verità.* Ed è altresì notevole, ad aggravare la colpa di questa violazione della legge, che in massima generale il Governo napolitano in altri tempi inculcava lo scrupoloso adempimento di queste prescrizioni, di che fa prova una circolare del Ministero di grazia e giustizia de' 30 aprile 1836 (1); e la Suprema Corte

(1) « Ai Procuratori Generali Criminali. — All' imputato caduto in potere della giustizia *dovrà darsi immediatamente* l' interrogatorio, e nel corso della istruzione le circostanze a carico o a discolpa, espresse dall' imputato, dovranno essere rischiarate per quanto conducono all' accertare il vero, uniformemente agli art. 104 a 109 LL. *Proced. pen.*

« Si è altra volta raccomandata l' esecuzione di questi articoli tendenti a facilitare lo scernimento del vero, in cui la giustizia del giudicante è tanto interessata. Le premure non veggonsi generalmente secondate in modo che l' inadempimento ha più volte formato oggetto di censura nelle decisioni della Suprema Corte di Giustizia. È nei doveri delle SS. LL. curare che la omissione non si riproduca per l' avvenire. All' effetto comunicheranno le disposizioni convenevoli alle autorità di loro dipendenza ed invigileranno all' adempimento delle medesime. *Il Ministro:* N. Parisio ».

di Giustizia ebbe a trarne ancora un motivo di censura e di annullamento in parecchi giudizi che ne avevano deviato. Ben si vede che il processo pe' fatti del 15 maggio assume sotto tutti gli aspetti un carattere abusivo ed eccezionale, e che della difesa degl'incolpati non lascia che il nome ed il ludibrio.

4° Da ultimo non minori offese alla legge consistono nell'inaudito abuso di potere con cui il Governo si permise di procedere egli stesso alla individuale destinazione di un giudice relatore di questa causa nel seno della Gran Corte, con carico di proseguire la istruzione del processo; e poscia nella compiuta rifazione della istruzione eseguita in tal qualità dall'attual presidente della Gran Corte, Navarro, nel fine di distruggere, se fosse possibile, i risultamenti delle istruzioni precedenti già raccolte, e di sostituire insomma un processo radicalmente nuovo all'antico, per secondare le mire del Governo (1).

Con ciò si obliò che se le leggi di procedura penale nell'art. 13, dopo aver dichiarato

(1) Dopo il 15 maggio 1848, il Governo, dichiarata in istato d'assedio la capitale, incaricò dell'istruzione di questo processo una *Commissione speciale,* composta di militari e di due magistrati supremi: *Falcone,* avvocato generale nella Corte Suprema di giustizia, e *Paragallo,* procuratore generale della Gran Corte civile di Napoli; e non accettato da questi l'odioso incarico, vennero ad

che la polizia giudiziaria ne' misfatti appartiene al giudice istruttore o al giudice di circondario, soggiunsero che messo un affare sotto la cognizione della Gran Corte Criminale, può il presidente, o un giudice da lui delegato, assumere

essi surrogati i due giudici della stessa G. C. civile *Nardelli* e *Piscicelli*.

La Commissione compilò il processo interamente, senza che i Deputati e Ministri, oggi vittime della postuma persecuzione, fossero stati trovati in alcun modo processabili. Il Governo, sciolta la Commissione, fece trasmettere gli atti alla Gran Corte criminale ai Napoli, allora presieduta dal consigliere *Janigro,* probo ed imparziale magistrato, il quale si fece relatore della causa e continuatore della istruzione: nè diversi risultamenti egli raccolse: anzi, la Gran Corte in Camera di consiglio pronunziò allora in questa causa la sua prima decisione, che porta la data de' 10 luglio 1848, ed il cui tenore visibilmente esclude ogni responsabilità de' Deputati e Ministri; e non fu ordinato un proseguimento d' istruzione che riguardo ai soli cinque membri della Camera, che composero la Commissione e il Comitato scelto in quel disastroso giorno. Poco stante Janigro videsi amosso dall' ufficio e trasferito nella Gran Corte civile, e gli venne sostituito il presidente *Colosimo;* ma questi, benchè quanto altro mai devoto al Governo (di che davano prova i quotidiani rigori della Corte contro la stampa periodica), pure non comprese che si volevano involti nel processo gl' innocenti. e procedè oltre nella istruzione severamente, ma onestamente. Allora il Governo non ebbe ritegno di rimproverarlo con una ministeriale di bassezza, e con esempio nuovo, e non mai abbastanza biasimabile, gli ordinò apertamente di svestirsi dell' uf-

le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria; una tale facoltà, veramente eccessiva e contraria ai principî della scienza penale, che hanno chiarito quali gravi pericoli corrano l'innocenza e la verità dalla cumulazione in una medesima persona delle funzioni d'istruttore e di giudice, non trovasi introdotta nella legislazione napolitana, nè

ficio d'istruttore e di trasferirlo in altro giudice della Gran Corte, che fu espressamente designato nel signor Angelillo! Colosimo ebbe la debolezza di obbedire ad ordini così illegali, ed Angelillo, continuando la istruzione e facendo arrestare moltissima gente, si procacciò i meriti che più tardi gli fruttarono la promozione a procuratore generale della stessa Gran Corte. E tuttavia (chi il crederebbe?) il Governo non fu pago: e declinate in quel tempo le sorti italiane in Novara, e liberata la reazione de' suoi ultimi timori, si vide — colto il pretesto di un' assolnzione pronunziata dalla Gran Corte (caso veramente straordinario!) in un processo di stampa, per iscomporla tutta — mettere alcuni giudici più forti ed intemerati fuori ufficio, trasferirne altrove Colosimo ed altri giudici, dare al primo un successore in Navarro, assumere lo sperimentato giudice Angelillo all' ufficio di accusatore pubblico, e supplire a' giudici rimossi uomini capaci di prostituire vilmente le proprie coscienze ad ogni più iniqua voglia del potere. Navarro alfine mostrò di aver compreso il Governo; e, date proporzioni mostruose al processo, con involgervi il reame intero, popolò coi suoi mandati di deposito le carceri, rifece da capo a fondo la istruzione *juxta cor suum*, e finalmente la tanto desiderata reità de' Deputati e Ministri divenne chiara come la luce meridiana!!!

fu mai altrimenti intesa se non come mezzo straordinario ed eccezionale di supplire con speditezza ed intelligenza maggiore a qualche parziale lacuna o difetto della inquisizione già dapprima regolarmente raccolta dall'istruttore competente, non già come l'esercizio regolare di una ordinaria attribuzione.

Ciò risulta dal non trovarsi nell' articolo 9 della procedura penale compresi i presidenti e giudici delegati presso le Gran Corti Criminali nel novero ivi fatto degli uffiziali cui di regola compete l' esercizio della polizia giudiziaria. Ciò risulta ancora esplicitamente da una circolare ministeriale del 18 novembre 1818, la quale rammentava che « la legge organica, nell' isti-
« tuire un giudice istruttore per ogni distretto,
« aveva circondato di fiducia questa nuova ma-
« gistratura; e che sebbene superiori a' giudici
« istruttori fossero i procuratori generali cri-
« minali e le stesse Gran Corti Criminali, pure
« essendo questa dipendenza stabilita per unire
« i giudici istruttori agli altri anelli dell' ordine
« giudiziario, era vietato, tanto a' procuratori
« generali quanto alle Gran Corti, di turbare le
« giurisdizioni de' medesimi senza urgenti mo-
« tivi ». Questa massima, della quale trovasi dimostrata la ragionevolezza e raccomandata l' osservanza anche dal Niccolini, dotto magistrato napolitano ed uno de' compilatori de' vi-

genti codici penali, trovavasi già abitualmente praticata dalle Gran Corti, presso le quali erano ben altro che frequenti i casi in cui la istruzione fosse ritenuta, e quasi sempre lo era unicamente per qualche indagine completiva. Qui al contrario tutto si rifà da capo; ed è meraviglioso, per non dire altro, il successo che sembra coronare queste nuove ricerche, poichè il presidente trova e scopre a carico d'un numero grandissimo di Deputati, ministri ed altri personaggi importanti, fino a quel tempo immuni da ogni suspicione di reità, fatti e pruove che i molti precedenti istruttori, l'un dopo l'altro mutati per opera del Governo, non avevano saputo o potuto vedere.

Son queste le principali Quistioni che si elevano dal più mostruoso e micidiale de' processi che abbiano fin qui deturpato gli annali giudiziari. Esse lasciano presagire qual rispetto della legge guiderà i dibattimenti e gli atti ulteriori del giudizio, e quale serietà e libertà vorrà concedersi alle difese.

Ora, non sulle circostanze di fatto, non sulle persone, non sopra la condotta del Governo napolitano si chiede un giudizio, ma, lungi dal mobile terreno della politica, nel campo pro-

priamente del dritto e delle leggi, spetta a gravi ed assennati giureconsulti e pubblicisti manifestare quella soluzione che essi darebbero alle proposte quistioni giuridiche, se fossero nella qualità di magistrati chiamati a giudicarne. In un' epoca che corre così poco propizia al culto della verità, e tanto povera di pubblici costumi, essi daranno un nobile e disinteressato esempio; e quale che sia il loro voto, il pronunciarlo sinceramente sarà sempre, più che l' esercizio di una morale autorità, una buona azione. Noi accoglieremo con rispetto e l' opinione pubblica ascolterà con fiducia quel giudizio che esprimer vorranno ponendosi le mani sulla coscienza e senza umani riguardi.

Torino, 1° dicembre 1851.

Avv. P. S. Mancini.

1856.

QUESTIONE DI DIRITTO COSTITUZIONALE.

AMNISTIA.

Si è elevato un doppio dubbio intorno all'estensione della prerogativa della Corona nell'esercizio del diritto di grazia che lo Statuto Costituzionale ad essa attribuisce, cioè:

1. Se il diritto di far grazia comprenda quello di accordare amnistie collettive, per l'effetto di estinguere l'azione penale nascente da reati, in pendenza di giudizio ed avanti la condanna;

2. Se, anche supposta una soluzione negativa della precedente quistione, e quindi ristretto l'effetto del diritto di grazia alla sola estinzione di pene già inflitte con sentenza di condanna, possa il diritto medesimo esercitarsi rispetto alle pene indistintamente nascenti da condanne pronunziate sia in contraddittorio, sia in contumacia degli accusati.

Questi scrupoli, certamente rispettabili, sarebbero riguardati come ostacolo ad un atto di clemenza, il quale permetterebbe al Piemonte di gloriarsi di non avere esuli politici, cancellerebbe le ultime tracce delle disavventure della seconda cospicua città dello Stato, restituendo nelle sue mura i pochi cittadini che la proscrizione ne tien lontani, ed in questo momento aggiungerebbe a' liberali consigli indirizzati dal nostro Governo a quelli di altre provincie e della comune patria italiana, l'autorità e l'efficacia morale dell'esempio.

I sottoscritti, invitati ad esporre il loro avviso sulle due Quistioni avanti enunciate, si credono in dovere di astenersi da qualunque considerazione sulla politica convenienza ed opportunità dello speciale provvedimento di cui trattasi, essendo persuasi che la prima condizione per l'opportunità dell' esercizio di quella eminente prerogativa è l' assoluta libertà e spontaneità dell' atto benefico e pietoso. Essi pertanto si restringeranno unicamente nella disamina de' proposti dubbi dal punto di vista legale e costituzionale.

Sulla prima quistione.

I.

L'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno è così concepito: « Il Re può FAR

GRAZIA, e commutare le pene ». Esso è la traduzione fedele dell'art. 58 della Carta Costituzionale francese del 1830.

Questa formola è ampia e generica, e non comporta restrizioni ed eccezioni. Tutti gli atti di clemenza contro individui sottoposti al rigore delle leggi penali, qualunque ne sia il titolo e l'occasione, si comprendono nell'esercizio del diritto di grazia. Ogni perdono individuale o collettivo, anteriore o posteriore alla condanna, costituisce una GRAZIA nel comune discorso. Nè più ristretta vuol ritenersi la proprietà della significazione giuridica della parola. Ne fanno testimonianza molti codici e la stessa patria legislazione penale (come appresso si vedrà), le massime stabilite nella giurisprudenza del paese, dal quale il controverso articolo del nostro Statuto fu letteralmente desunto, ed il consentimento di gravissimi scrittori di diritto criminale. Inoltre sta in fatto che uno dei modi in cui si esercitò il diritto di grazia in tutti i tempi ed in tutti i paesi civili, fu la concessione delle *amnistie*. Esse furono sempre riguardate come una delle forme e specie della *grazia*. In questo reame fino alla promulgazione dello Statuto è certo che anche in questa forma costumavasi di far grazia.

Sarebbe stata adunque necessaria una proibizione ed esclusione espressa, che nello Statuto non si legge, perchè la facoltà di accordar

grazia in questa forma cessasse e s'intendesse abolita.

Ma, ciò che è più, risalendo ai principî, non potrebbe restringersi il diritto di grazia a quello di cancellare le sole condanne individuali già pronunziate, escludendone la facoltà di concedere le amnistie, senza far mancare gli effetti più utili e più importanti, in vista dei quali soltanto l'attribuzione di quella eminente prerogativa può trovare la sua legittimità e giustificazione. Sarebbe un grave errore considerare il diritto di grazia come un semplice attestato di suprema onoranza, o come un alto privilegio da esercitarsi dal principe unicamente per considerazioni di generosità o di equità personale. Egli è specialmente sotto il reggimento costituzionale che nessun diritto del potere appartiene alla persona, ma accompagna le funzioni, e non è che un mezzo di esercitarle a maggiore utilità pubblica. Considerato da un tal punto di vista, il diritto di grazia è il necessario correttivo degli errori o degl'inconvenienti cui in certi casi darebbe luogo l'inflessibile adempimento della giustizia penale, è un salutare istrumento di governo, un potente mezzo di conciliazione, quando sia adoperato con saggezza ed opportunità. Sopratutto, il potere di perdonare può produrre quelli che il Montesquieu chiamò *ammirabili effetti*, nelle accuse politiche, le quali d'ordinario cadono sopra reati di natura più o

meno equivoca, a cui possono collegarsi (secondo la felice espressione di un illustre pubblicista vivente ed uomo di Stato conservatore) errori sinceri e sentimenti onorevoli, che non sempre sono una seria minaccia per la società, dove l'esempio del cattivo successo ha maggiore efficacia che quella del castigo; dove infine la grazia, rivolgendosi ad un ordine d'idee completamente straniero a quello in cui si amministra la giustizia legale, non può alterare il credito e l'autorità delle leggi, e lungi da scoraggiare la severità de' giudici o de' giurati, la lascia men timida e più libera di manifestare senza angoscia la disapprovazione di colpevoli tentativi e disegni (1).

Or se v'ha occasione in cui grandi vantaggi possano raccogliersi nell'interesse pubblico dall'esercizio di questa salutare potestà, certamente si è quella di politiche commozioni, la cui responsabilità comprenda in una città o provincia dello Stato tal numero di persone e classi di cittadini, che i rigori di un processo contro tutti sarebbero rimedio peggiore del male stesso, ed anzichè comprimere le passioni ostili all'ordine politico esistente, non farebbero che maggiormente esaltarle, moltiplicare i nemici del Governo, accrescere le loro forze, creare ed aggra-

(1) Guizot, *De la peine de mort dans les matières politiques*, ecc. Chap. 10, *Droit de grâce*.

vare que' pericoli sociali che la giustizia penale avrebbe la missione di prevenire ed allontanare. In queste condizioni un'amnistia opportunamente conceduta, gettando un velo sopra gli errori e i traviamenti di un giorno, calma gli spiriti, disarma le passioni, pacifica il paese, ristabilisce l'ordine e la concordia ben più prontamente ed efficacemente che qualunque apparato di giudizi o terrore di supplizi, da' quali invece scaturirebbero effetti assolutamente contrari. Ma invano si ricercherebbero dalle amnistie codesti effetti morali, se fosse necessità sottometterne la deliberazione alle Assemblee legislative, da parte delle quali l'inevitabile lentezza delle discussioni non permetterebbe che quell'atto di saggia politica ed indulgenza fosse proclamato nel momento più conveniente, e la stessa veemenza delle opposizioni che non mancherebbero di sollevarsi, e l'incertezza dell'aspettazione non farebbero che accrescere l'irritazione degli animi, e destituire la provvisione legislativa dei suoi più preziosi risultamenti.

Queste considerazioni, desunte dallo scopo del diritto di grazia e dalla natura propria dell'amnistia, sembrano già abbastanza gravi per menare alle seguenti conchiusioni:

Che la grazia sotto la forma moralmente più innocua e politicamente più necessaria è appunto l'amnistia;

Che il diritto d' amnistiare dev' essere esercitato da un' autorità che in momenti di supremo bisogno possa prontamente ed opportunamente far uso di questo mezzo, di cui altrimenti mancherebbe lo scopo e l' effetto;

Che in conseguenza, nel silenzio della legge fondamentale, non può concepirsi attribuito alla Corona il diritto di grazia, senza comprendere in esso anche il diritto di accordare l' amnistia.

II.

La quistione, se al principe costituzionale appartenga il diritto di amnistia, è stata molto dibattuta in Francia. Essa diede luogo specialmente nella Camera dei deputati a reiterate ed importanti discussioni (*nelle sedute dei 29 e 30 dicembre 1834 — del 3 gennaio e del 18 marzo 1835 — del 19 gennaio 1837*).

Ma nella legislazione francese incontransi alcuni precedenti, che alimentavano e dovevano rendere giustamente dubbiosa quella discussione, e che non hanno riscontro nella legislazione del nostro paese. In Francia nell' antico sistema distinguevansi per la denominazione, per la forma e per le autorità appo cui spedivansi, le lettere di *abolizione* dell' azione penale e quelle di *remissione* o *perdono* (*Ordin. del 1670,*

tit. 16, art. 5 — e *Dichiarazione del 1683* — V. SOUSSE, *Justice criminelle*, lib. 12, tit. 20). Nel Codice penale del 1791 era scritto, che « abo-« livansi tutti gli atti tendenti ad impedire o « sospendere l' esercizio della giustizia penale, « e quindi l' uso delle lettere di grazia, di re-« missione, di abolizione, di perdono e di com-« mutazione di pena »; d' onde appariva ricevuta la parola *grazia* in un significato speciale e ristretto, sì che non comprendesse gli atti che abolivano ed estinguevano l' azione penale anteriormente alla condanna. Con l' atto addizionale alle Costituzioni dell' Impero, promulgato nei cento giorni, l' imperatore Napoleone, nell' art. 57, avevasi espressamente e distintamente riserbato « il diritto di far *grazia* e quello di accordare *amnistie* ».

Si comprende adunque facilmente come in Francia, vedendosi nella Carta posteriore del 1814 e nell'altra del 1830 attribuito al Re semplicemente « il diritto di far grazia », ragionevolmente potesse dubitarsi se in questo diritto s' intendesse compreso anche quello di accordare un' amnistia. E pure, malgrado ciò, sotto la Carta del 1814, allorchè la pretesa amnistia di gennaio 1816 fu decretata in forma di legge col concorso delle due Camere, quella dei Pari riconobbe: « che la comunicazione preliminare, « la deliberazione e la discussione comune del-

« l' atto di amnistia erano state da parte di « S. M. una bontà affatto gratuita, perchè al « Re solo, senza dipendenza ed altrui partecipazione, apparteneva il diritto di amnistia; « perchè questo diritto era essenzialmente inerente alla Corona, ed essa poteva esercitarlo « come le pareva, da sè sola o richiedendo il « concorso delle due Camere ». E fu votata e adottata la proposizione « che la Camera ringraziava il Re di averla associata a quel« l' atto di clemenza ».

In seguito, il diritto di accordare le amnistie fu costantemente esercitato dal Re solo col mezzo di ordinanze, come ne fanno fede quelle del 1817, del 1820, del 1823, del 1825, del 1830, e dopo la nuova Carta, che fu il frutto della rivoluzione, quelle del 1834, del 1837 e del 1840, per crimini e delitti politici, oltre alle numerose amnistie per delitti forestali, per infrazioni alla disciplina delle guardie nazionali, e per altre lievi contravvenzioni.

Nelle menzionate discussioni, che ebbero luogo nelle Camere legislative, eminenti pubblicisti e criminalisti propugnarono la estensione della prerogativa reale per elevate considerazioni di pubblica utilità. Specialmente il Beranger, onore della francese magistratura, pronunciò un profondo e memorabile discorso in difesa di questo assunto. Nè mai dalle discussioni mede-

sime uscì alcun voto che negasse al principe quel diritto, o non mantenesse l'efficacia delle amnistie da lui accordate.

Esaminando la quistione sotto un aspetto dottrinale, attribuirono al Re il diritto di amnistia molti autorevoli giureconsulti di quel paese, fra gli altri il Carnot (1), il Legraverend (2),

(1) « Il diritto di grazia (ecco le sue parole) non riceve in Francia alcuna limitazione. L'amnistia è una grazia anticipata, onde il diritto di far grazia importa necessariamente quello di amnistiare; e come il principe può far grazia senza restrizioni, ne segue che del pari l'amnistia non ne riconosce alcuna ». (*Instr crim. — Observations prélim. sur la prescription*, n. 14).

(2) « L'amnistia è un atto del principe, che copre del velo eterno dell'oblìo certi crimini, delitti ed attentati specialmente designati, e non permette più a' tribunali di esercitare alcuna persecuzione contro coloro che se ne siano resi colpevoli. Talvolta essa abolisce sentenze già pronunciate; in altri casi non si applica che ad individui non ancora giudicati o messi in giudizio... Nelle monarchie, in cui secondo il sistema rappresentativo le Camere legislative concorrono col Re alla formazione della legge, p. es. in Francia, ove quest'ordine di cose esiste in virtù della Carta, può il Re solo promulgare delle amnistie? Questa questione non è suscettiva di un dubbio. Il diritto di accordare amnistie, come quello di far grazia, è un attributo della potestà reale. L'uno si applica ad una classe di reati e si appoggia sopra considerazioni generali; l'altro non profitta che ad un individuo che la giustizia ha colpito e non è determinato che da considerazioni particolari ». (*Légis. crim.*, II, *et civ.*, 763).

il Mangin (1), il Lesellyer (2), il Dalloz (3), l' Helie (4).

È un fatto poi che in tal senso la giurisprudenza della Corte di cassazione francese ha costantemente intesa e mantenuta la disposizione dell'art. 58 della Carta costituzionale, perfettamente identico all'art. 8 dello Statuto sardo: possono consultarsi fra le altre le due sentenze del 16 e del 19 luglio 1839, nelle quali è consacrato come un principio incontrastabile, che in virtù di quell'articolo il diritto di amnistia si appartiene al Re (5).

Ciò non basta. Quando nella Costituzione repubblicana del 1848 si volle che il diritto di

(1) *De l'action publ.*, n. 444.

(2) *Traité du droit crim.*, n. 2144.

(3) « Il diritto di grazia comprensivo dell'amnistia è stato in tutti i tempi un attributo del potere reale ». Rèp., v. Amnistie, n. 23.

(4) Secondo questo scrittore, nel silenzio dello Statuto, « siccome il potere esecutivo il più sovente è solo in grado di apprezzare l'opportunità dell'amnistia e di renderla utile, fino a che il legislatore non abbia riempiuta questa lacuna, si deve supporre una delegazione tacita dal potere legislativo all'esecuzione, e per conseguenza pon si saprebbe negare al Governo la facoltà di servirsi di un mezzo d' azione, di cui tutti i Governi hanno usato, che niuna disposizione ha ritirato dalle sue mani, e la cui benefica influenza ben di rado ha eccitato reclamazioni ». (*Théorie du Code d' instr. crim.*, lib. II, n. 1397).

(5) *Journal du Palais*, 1839, II, pag. 552.

grazia accordato al presidente della repubblica non si estendesse alla concessione dell'amnistia, si sentì il bisogno di farne espressa eccezione nell'art. 55, in cui leggesi:

« Il presidente della repubblica ha il diritto « di far grazia, ma non può esercitare questo « diritto che dopo avere preso l'avviso dal Con- « siglio di Stato. Le amnistie non possono es- « sere accordate che con una legge ».

Invece la Costituzione successiva di gennaio 1852 accordò al presidente il diritto di far grazia, senza alcuna menzione o eccezione espressa delle amnistie; e tanto bastò perchè dal presidente emanassero atti di amnistia dei quali l'autorità giudiziaria e la stessa Corte di cassazione non rivocarono in dubbio la legalità. In Francia dunque, benchè molte particolari ragioni rendessero grave e malagevole la soluzione del proposto dubbio, è dimostrato dalla storia costituzionale e giudiziaria di quel paese, che quando una espressa disposizione della legge fondamentale non privava il potere esecutivo della facoltà di accordare amnistie, la rappresentanza nazionale, la giurisprudenza della Corte regolatrice, e l'opinione d'insigni scrittori si accordarono nel riconoscere e mantenere una tale facoltà come rinchiusa in genere nel diritto di grazia.

III.

Portando lo sguardo sulla legislazione degli altri paesi costituzionali, si troverà sempre che quando il diritto di grazia si è voluto restringere in più angusti limiti, non si è mancato di farne espressa dichiarazione; e nella mancanza di questa venne da per tutto attribuita all'esercizio della prerogativa la disputata estensione. Basti l'esempio della Costituzione belgica, la quale a tal fine nell'articolo 73, schivando l'uso della controversa locuzione, attribuisce al Re unicamente « il diritto di condonare e di ridurre le *pene* pronunziate dai giudici ».

Invece nel diritto pubblico dell'Inghilterra, per quanto il potere di far grazia sia soggetto a non poche espresse limitazioni, niuno dubitò mai che in esso si comprendesse anche quello di amnistiare (STEPHEN, *Summary of the crim. law.*, n. 558); ed un'ultima prova è venuta a fornire la amnistia recentissima della regina Vittoria in favore di tutti i condannati e *rifugiati* politici. Nè diversamente le cose procedono in Ispagna ed in altri Stati costituzionali.

IV.

Se non che, presso di noi non solamente mancano quelle ragioni di dubitare che per la Francia scaturiscono dalla sua storia legislativa; ma può con fondamento affermarsi, che nelle peculiari condizioni del nostro patrio diritto positivo, troverebbe fondamento la più ampia significazione del diritto di grazia, anche quando, secondo il sistema teorico di principî, e ne' termini in cui la questione si presentò nella Francia potesse inchinarsi ad opposta sentenza. E per verità niun testo positivo della legislazione penale francese stabilisce e determina il significato e gli effetti della *grazia*, per poter conchiudere che questa parola nel linguaggio del legislatore si applichi non solamente ai reati già puniti, ma benanco a quelli tuttavia punibili, e quindi altresì ad individui *non ancora condannati*. Nel codice penale del 1791, anzi le *lettere di grazia* si consideravano distinte e diverse da quelle di *abolizione dell'azione penale*. Nel codice penale del 1810 ed in quello d'istruzione criminale invano si ricercherebbe alcuna disposizione atta a chiarire la misura e l'estensione di quella voce giuridica. Ma nella legislazione penale di altri paesi si avvertì il pericolo di questa

incertezza, e si fece scomparire la notevole lacuna. Così nel Codice di procedura penale delle Due Sicilie, si ebbe cura di dichiarare espressamente, che « le amnistie complessive non « comprendono le condanne passate in giudi- « cato (art. 637); e che il *decreto di grazia* ri- « guarda una condanna passata in cosa giudi- « cata (art. 640) ». Certamente a fronte di una precisa definizione legislativa della *grazia* in tal senso ristretta, non sarebbe permesso seriamente contendere intorno al significato della parola medesima, poscia adoperata nella compilazione di uno Statuto fondamentale.

Ma questo argomento stesso applicato allo Statuto Costituzionale del Regno sardo, nel confronto delle testuali disposizioni degli art. 759, 760, 761, 1° alinea dell'art. 762, 766, alinea dell'art. 768 del patrio codice di procedura criminale, mena di necessità alla conseguenza che nello Statuto fondamentale di Sardegna la frase « Il Re può far grazia » è adoperata in senso ampio e comprensivo del diritto di amnistia.

Infatti nell'art. 766 del Codice di procedura criminale chiaramente è scritto, che le suppliche per grazia possono riguardare *reati* commessi o *pene pronunziate*, ciò che assolutamente esclude non concepirsi nella legislazione penale del Piemonte l'esercizio del diritto di grazia, se non dopo la *pronunziazione di una pena*.

Nell'alinea dell'art. 761 del Codice medesimo si legge: « Se la *grazia* è relativa a pene « pronunziate, si farà annotazione delle lettere « di grazia a piè ed in margine della minuta « della sentenza »; e la previsione ipotetica di tal caso suppone la possibilità dell'altro, che cioè vi siano *grazie* non precedute da *pronunziazione di pene mediante sentenza*. Negli art. 759, 760 e 761 provvedendosi intorno alle grazie solite ad accordarsi in occasione di alcune grandi solennità dell'anno in seguito ad una visita generale dei carcerati, è spiegato con non minore chiarezza, che « sono considerati come *graziabili* i detenuti per reati *puniti*, o *punibili*, ecc. ». E nel 1° alinea dell'art 762 si contemplano gli effetti speciali di quelle *grazie* che avessero luogo « a favore di carcerati *già condannati* »; per tal guisa nuovamente riconoscendosi possibile l'esistenza di *grazie* anche a favore di *non condannati*. È dunque innegabile che nella legislazione penale positiva vigente negli Stati sardi al tempo della promulgazione dello Statuto la *grazia* poteva riguardare anche *reati non ancora puniti*, ed *individui non ancora condannati;* e però tale essendo il significato giuridico della parola e l'uso della medesima ricevuto ne' Codici del paese, non sarebbe permesso attribuire ad essa un valore ed un significato diverso nell'articolo 8 dello Statuto, di cui è forza riconoscere

il più autorevole commentario ed una interpretazione autentica negli altri citati testi di legge.

V.

Se gli esempi di fatto in generale non valgono a dimostrare il legittimo esercizio di un diritto piuttosto che una pratica abusiva, tuttavia essi fanno pruova di una pacifica ed autorevole ricognizione di un diritto, quando il titolo di quell' esercizio si riscontri nell' applicazione di testuali disposizioni di legge, e d' altronde il medesimo, benchè reiterato, non abbia dato occasione alla menoma reclamazione da parte dei legittimi custodi delle pubbliche garantie e dei limiti delle attribuzioni del potere esecutivo; e più ancora se il giudizio indipendente dell' autorità giudiziaria ne ha solennemente proclamata la legittimità. Sotto un tale aspetto conferiscono alla dimostrazione del proposto assunto le non poche amnistie che dopo la promulgazione dello Statuto vennero emanandosi nel nostro paese dalla Corona, senza opposizione, anzi talvolta con plauso del Parlamento. Memorabile fu specialmente, quanto benefica ed opportuna, l' amnistia conceduta con regio decreto dell' 8 aprile 1849, il cui primo articolo era così concepito: « È conceduta piena ed intiera amnistia a tutti

« quelli che presero parte alla insurrezione di « Genova dal 27 marzo scaduto sino alla pro- « mulgazione dello stesso decreto ». Dubitare della legalità di questo atto sarebbe lo stesso che ammettere la possibilità di aprire domani una spaventevole inquisizione contro la intera popolazione genovese pe' fatti già coperti dall' oblio dell' amnistia. E se un tal pensiero non può venire in mente ad alcuno, come mai potrebbe dubitarsi della legalità di un decreto ulteriore, il quale non farebbe che rivocare un articolo del precedente decreto, in cui furono scritti i nomi dei pochi esclusi dall' amnistia, cioè dal favore accordato da quel decreto medesimo? Sarebbe forse necessaria una legge per modificare un semplice decreto?

Nè questa rimase la sola amnistia. Altre ne furono accordate con decreti reali del 14 gennaio 1850, del 28 settembre 1851, del 20 febbraio 1854 e di altre epoche ancora, contenti « un generale condono ai militi della guardia « nazionale del Regno (e talvolta di alcune città, « come Genova ed Alessandria), non solo da « *tutte le pene portate da sentenze di condanna* « dei Consigli di disciplina, ma benanche *per* « *tutte le infrazioni commesse dai militi*, per cui « sarebbero *soggetti a procedimento* innanzi ai « Consigli stessi ». Queste amnistie non produssero finora il menomo inconveniente. Il Parla-

mento non elevò giammai veruna doglianza, perchè il potere esecutivo avesse ecceduto le sue legittime attribuzioni.

Che più? L'autorità giudiziaria diede sempre esatta esecuzione a questi decreti, riconoscendo la legittimità e la forza legale ed obbligatoria dei medesimi. Basti all'uopo citare le sentenze pronunziate in tal senso dalla Corte di cassazione sarda nel 5 ottobre e nel 29 novembre 1849, nel 21 febbraio 1850, nel 19 luglio e nel 28 ottobre 1851, nel 1° aprile e nel 20 giugno 1854.

VI.

Le obbiezioni, che sogliono proporsi dai sostenitori della opposta opinione, sembrano assai facili a rimuoversi. L'amnistia (si dice in primo luogo) inevitabilmente importa, che pei casi in essa contemplati venga a mancare alla legge penale la sua esecuzione: ora, se nell'articolo 8 dello Statuto sardo è riservato al Re il diritto di grazia, nell'articolo 6 del medesimo, come già nell'articolo 13 della Carta francese del 1830, gli è negato il potere di *sospendere l'osservanza delle leggi, o dispensarne.*

È agevole l'osservare che questo argomento proverebbe troppo, cioè proverebbe non dover esistere il diritto di grazia. In fatti la grazia an-

che non collettiva, anche dopo la condanna, avrebbe necessariamente per effetto di lasciare ineseguita la legge, sottraendo il colpevole alla espiazione della pena. I giudizi sarebbero un vano simulacro, se i giudicati che prescrivono l'applicazione da farsi della legge all'individuo ed al caso speciale, potessero per la intervenzione di qualunque alta autorità rimanere senza esecuzione. Anzi tra l'amnistia, che tronca il procedimento finchè dura l'incertezza del reato e del reo, e la condonazione della pena, che frutta impunità a chi fu già legalmente riconosciuto colpevole, la inosservanza della legge che può essere feconda di maggior pericolo e scandalo sociale, sarebbe certamente quest'ultima. L'argomento dunque si risolve per la coesistenza e la conciliazione di ambi quegli articoli della legge fondamentale, nel senso cioè che il diritto di grazia in tutta l'ampiezza dei suoi legittimi confini rappresenta un'eccezione al principio che interdice alla Corona la potestà d'impedire la esatta ed inesorabile esecuzione delle leggi.

Ma (si obbietta ancora) così ampliata la prerogativa della grazia può addivenir sorgente di abusi e di danni: potrebbe in un paese costituzionale venire incoraggiata una cospirazione pericolosa alle pubbliche libertà con anticipata promessa d'impunità nel caso d'infelice successo del perfido tentativo: anche senza di ciò una

mal intesa indulgenza o una imprudente generosità potrebbe gettare o far rientrare nel paese elementi di perturbazione e di disordine. Certamente di tutto si può abusare, e perciò anche di un potere legittimo e costituito a pubblico beneficio. Ma forse il pericolo dell' abuso, la possibilità delle anticipate assicurazioni d' impunità non sarebbero egualmente altrettante obbiezioni alla esistenza stessa di un diritto di grazia, comunque vogliasi limitato e ristretto? La differenza non sarebbe sostanziale; prima o dopo la condanna potrebbero egualmente assoldati macchinatori raccogliere il frutto di scellerate promesse.

Ciò che allontanerà somiglianti pericoli e toglierà sempre la possibilità dell' attuazione di abusi così esorbitanti, non sarà invero la facoltà data al principe di perdonare piuttosto dopo la condanna che prima.

A codeste supposizioni fa d' uopo opporre più valido schermo nel complesso delle garantie che costituiscono il sistema costituzionale, in un ordinamento efficace, e non illusorio della responsabilità ministeriale, finalmente nella vigilanza della libera stampa, nell' autorità delle assemblee legislative, nella moralità e nel buon senso nazionale, nella possanza irresistibile dell' opinione pubblica. Non vi saranno governanti abbastanza abili per addormentare, o audaci per

sopraffare, ed opprimere tutti questi custodi dell'incolumità della cosa pubblica. Un'amnistia capace di creare pericoli, ovvero di alterare il senso morale o l'educazione politica delle popolazioni, e che venisse a reintegrare, non il cittadino nella perduta libertà, ma un funzionario ribelle nell'ufficio medesimo di cui abusò per farne istrumento di guerra contro la civile potestà, lungi dal fortificare i ministri che la consigliassero, avrebbe per immancabile effetto di accelerare la loro caduta. Niuno poi può mettere in dubbio che spetti in ogni caso a' ministri costituzionali rispondere benanche davanti al paese ed a' suoi rappresentanti del retto uso della regia prerogativa, e quindi ugualmente dell'esercizio del diritto di grazia, come quello di far trattati, di far la guerra e la pace, e di altri diritti somiglianti, inerenti al potere reale.

VII.

Per le esposte considerazioni, i sottoscritti sono di avviso che nella monarchia costituzionale Sarda, secondo la sana intelligenza dello Statuto e delle leggi, il diritto di grazia riserbato al Re, comprenda altresì quello di concedere le amnistie.

Sulla seconda quistione.

Se nella quistione fin qui discussa si adottasse ipoteticamente l' opposta soluzione nel senso di ritenere come condizione necessaria all' esercizio del diritto di grazia la pronunziazione di una pena già avvenuta con una sentenza del giudice competente; non sembra potersi ammettere inoltre una distinzione tra le *pene* pronunziate con sentenze emanate *contumaciali*, e quelle con sentenze emanate in *contraddittorio* dell' accusato. Una tale distinzione sarebbe affatto arbitraria, e senza appoggio ne' principî o in alcun testo di legge.

Anzi alla medesima osta letteralmente l' articolo 132 del patrio Codice penale, nel quale leggesi « potersi ottenere una speciale grazia « sovrana per reati o per *pene* inflitte con sen- « tenza RIVOCABILE OD IRREVOCABI- « LE ». Pretendere adunque la irrevocabilità della sentenza e la costituzione del giudicato per rendere possibile l'esercizio del diritto di grazia sarebbe mettersi in aperto contrasto col testo stesso della legge. Una sentenza contumaciale, sia pure rivocabile, è tuttavia l' ultimo atto di un giudizio penale, che dichiara l' accu-

sato innocente o colpevole, ed in quest' ultimo caso infligge al medesimo la pena per legge dovutagli.

È ben vero che se il condannato in contumacia faccia opposizione; o in caso di crimini cada in mano della giustizia, o volontariamente si presenti, la sentenza contumaciale da quel giorno non ha più effetto. Ciò altro non importa, se non che la sentenza contumaciale è soggetta a risolversi ed a rimanere revocata dall' evento di alcune condizioni; che dopo il giudizio contumaciale può farsi luogo ad un giudizio novello; che nondimeno fino a quando tali condizioni non siansi verificate, esiste un giudizio penale regolarmente compiuto con la pronunziazione di una sentenza, e con l'applicazione di una pena.

Tanto è vero che la sentenza contumaciale esaurisce l'esercizio dell'azione penale, salva la condizionale passibilità di un secondo giudizio, che, a termini degli articoli 154 del Codice penale e 472 del Codice di procedura criminale, i condannati in contumacia non sono ammessi ad invocare la prescrizione dell'azione penale, ma quella bensì della *pena* inflitta dalla sentenza. Che se la prescrizione e la grazia sono due mezzi giuridici egualmente efficaci per la estinzione delle *pene*, quale ragione potrebbe mai addursi per ritenere estinguibile con un solo di questi mezzi, e non egualmente con l'altro, la

pena pronunziata con una condanna contumaciale?

Infine gli articoli 52 a 56 del Codice civile enunciano i diritti civili che si perdono in forza delle condanne in contumacia dopo il decorrimento dei cinque anni dalla sentenza, e stabiliscono che, anche quando il condannato spontaneamente presentatosi o imprigionato dopo il quinquennio fosse con una nuova sentenza assolto o condannato ad una pena che non portasse alla perdita dei diritti civili, la prima sentenza contumaciale conserverà irrevocabilmente tutti gli effetti che avrà prodotto sino al giorno della di lui comparsa in giudizio. E se egli muore sotto il peso della condanna non revocata, gli effetti della pena pronunziata lo colpiscono, e determinano la condizione giuridica in cui finisce di vivere. Dunque, se la sentenza contumaciale è una vera ed efficace sentenza di condanna; se la condanna e la pena sussistono, e dopo decorsi cinque anni producono a danno del condannato i loro effetti, non è ammessibile che dalla medesima scaturire non possono anche gli effetti favorevoli al condannato, e quello tra gli altri di renderlo capace di essere graziato, supposto che a tale uopo fosse necessaria la già intervenuta pronunciazione di una condanna.

Tale è sulle enunciate quistioni l'opinione dei sottoscritti, i quali, attenendosi a considerazioni puramente legali con tutta semplicità esposte, schiettamente esprimendola a richiesta di alcuni amici sinceri della libertà, credono di rendere omaggio, secondo la loro persuasione, alla verità, ai principî di umanità ed al liberale indirizzo che si vorrebbe vedere impresso alla politica del Governo.

Torino, 15 maggio 1856.

Gli Avvocati

Prof. PASQUALE STANISLAO MANCINI.
Avv. colleg. CASSINIS, *deputato.*
» ANGELO BROFFERIO, *deputato.*
» GALVAGNO, *deputato.*
» Prof. PESCATORE, *deputato.*
» CADORNA, *deputato.*
» RICCARDO SINEO, *deputato.*
» RAFFAELE CONFORTI.
» Prof. SULIS, *deputato.*
» SEBASTIANO TECCHIO, *deputato.*

128175 HI.C
B582
Author
Title Biblioteca storica del risorgimento Italiano.
Ser.1.No.8.

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Do not
remove
the card
from this
Pocket.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU